

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

14.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

#### INDICE

|   | Pag. |
|---|------|
| <b>Diritto di proprietà</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .  | 97   |
| PRESIDENTE - DOMINEDÒ - MERLIN ANGELINA - TAVIANI, <i>Relatore</i> - CANEVARI - CORBI - LOMBARDO - FANFANI - GIUA - MARINARO. |      |

La seduta comincia alle 17.15.

Seguito della discussione sul diritto di proprietà.

PRESIDENTE comunica che, alla fine della seduta antimeridiana, alcuni membri della Sottocommissione si sono riuniti per concordare un testo di articolo che, tenendo conto delle varie opinioni, riassume i concetti espressi dal relatore e dai singoli oratori.

Dà quindi lettura dell'articolo concordato, formulato nei seguenti termini, avvertendo che le frasi fra parentesi sono quelle sulle quali non è stato ancora raggiunto accordo:

« I beni economici possono essere oggetto di diritto di proprietà da parte dei privati, delle comunità (dei lavoratori e degli utenti) e della collettività.

« La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina

« i limiti e le forme allo scopo di farle assumere la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

« Per esigenze di utilità collettiva, di coordinamento dell'attività economica (e di giustizia sociale) la legge può rivendicare agli enti pubblici e alla comunità (dei lavoratori e degli utenti) la proprietà di beni mobili e immobili (di beni singoli o di determinati settori economici) sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo (salvo i casi previsti dalla legge) ».

Desidera fare innanzi tutto un'osservazione, cioè che al 1° comma si dovrebbe dire: « oggetto di proprietà », invece di: « oggetto di diritto di proprietà ».

DOMINEDÒ si associa alla proposta del Presidente.

MERLIN ANGELINA è d'avviso che tutto il 1° comma dell'articolo sia superfluo.

TAVIANI, *Relatore*, fa notare che esso è il frutto di una lunga discussione che non è certo il caso di affrontare una seconda volta.

MERLIN ANGELINA chiede che allora l'articolo sia votato per divisione, in modo che sia possibile astenersi o votare contro.

PRESIDENTE propone che intanto si discuta se si debba lasciare o meno dopo la frase: « delle comunità », la specificazione: « dei lavoratori e degli utenti ».

CANEVARI si dichiara favorevole all'aggiunta.

CORBI propone che invece di: « comunità dei lavoratori e degli utenti », si dica: « cooperativistica ».

PRESIDENTE osserva che nell'articolazione proposta dall'onorevole Pesenti la formulazione è ancora più esatta, in quanto dice: « La proprietà dei mezzi di produzione e di scambio può essere privata, di cooperativa e di Stato ».

CANEVARI si associa alla proposta dell'onorevoli Corbi, anche perché non c'è solo la proprietà di Stato, ma anche quella dei comuni, delle province, delle regioni, ecc.

PRESIDENTE ritiene che allora si potrebbe dire: « Possono essere oggetto di proprietà privata cooperativistica e collettiva ».

LOMBARDO è d'avviso che, se si accetta il 2° comma, la prima parte dell'articolo diventa inutile, essendo superfluo specificare che cosa possa essere la proprietà.

FANFANI, rileva che l'articolo è a carattere storico.

LOMBARDO ripete che, a suo avviso, la prima parte è superflua e non ha ragion d'essere. Quando si enuncia che i beni economici possono essere oggetto di diritto di proprietà privata, di comunità, ecc. si deve anzitutto cominciare a sceverare di quali comunità si tratta. Se questo articolo fosse stato formulato un anno fa, quando non si parlava della regione, ci sarebbe stata una lacuna.

PRESIDENTE fa presente che la difficoltà è stata risolta con la parola: « collettiva ».

TAVIANI, *Relatore*, osserva che i vari Commissari hanno rivissuto in tre giorni tutto il tormento della sua relazione, che ha richiesto un mese di lavoro e che cominciava inizialmente con le parole: « La proprietà può essere privata o collettiva ». Gli onorevoli Colitto, Marinaro, e Merlin, durante uno scambio di idee non ufficiale fra i relatori, si erano ribellati proprio all'aggettivo: « collettiva ».

GIUA propone di dire: « collettivistica ».

PRESIDENTE preferirebbe la dizione: « delle cooperative e della collettività ».

GIUA propone di tralasciare per ora questa parte, riservando di parlarne in sede di coordinamento.

PRESIDENTE non ritenendo opportuna la proposta dell'onorevole Giua, propone la dizione: « di proprietà privata, delle cooperative e collettiva ».

FANFANI osserva che in tal modo si limita troppo la dizione, in quanto si viene a permettere che una collettività di lavoratori possa ottenere domani la proprietà di uno

stabilimento, anche non nella tradizionale forma classica della cooperativa.

CANEVARI osserva che, se è un sindacato, la proprietà diventa collettiva.

DOMINEDO' ribadisce che sarebbe probabilmente proprietà collettivistica.

GIUA ritiene che, oltre alle tre forme elencate, non ve ne siano altre possibili.

FANFANI non trova molto chiara la definizione di: « collettivistica », ritenendo che si tratti sempre di proprietà private associate.

DOMINEDO' pur riconoscendo quanto v'è di vero nel rilievo che la cooperativa è formalmente una specie di società privata, osserva che, anche a prescindere dalle future riforme del diritto speciale, la differenza è oggi sociale piuttosto che giuridica: socialmente c'è il fatto della gestione comune, parallela alla gestione collettivistica.

PRESIDENTE ritiene che nella definizione: « delle comunità dei lavoratori e degli utenti » sia compreso tutto.

LOMBARDO non la ritiene sufficiente.

FANFANI osserva che se si fa una elencazione, è necessario farla completa.

LOMBARDO propone di togliere il primo comma che aveva soltanto lo scopo di inserire nell'articolo l'aggettivo: « privata »; ma siccome si è poi chiarito che non vi era nessuna intenzione di ledere il sacrosanto principio della proprietà privata, ritiene che ora sia superfluo lasciarlo.

PRESIDENTE, dato che queste comunità o sono enti privati, come le cooperative, o sono enti pubblici, crede che basterebbe sopprimere la parola: « comunità » e dire: « oggetto di proprietà da parte dei privati e della collettività ».

CANEVARI osserva che non bisogna dimenticare che la cooperativa deve essere considerata come un ente privato, ma con scopi sociali, e quindi soggetto a vigilanza.

GIUA ritiene che non si possa escludere la possibilità che si formino cooperative a carattere sociale. Insiste nel proporre di discutere questa parte in sede di coordinamento.

Sull'inutilità del primo comma, sostenuta dall'onorevole Lombardo, pur essendo dubbio se delle affermazioni dottrinarie siano o meno necessarie nella Costituzione, osserva che tutte le Costituzioni ne hanno; ritiene quindi che anche nella nostra non possono essere omesse del tutto.

TAVIANI, *Relatore*, propone di porre in votazione il secondo e terzo comma, rimettendo successivamente alla discussione dell'intera Commissione l'opportunità o meno di inserire il primo, che nella sostanza è accet-

tato da tutti: si tratta di una questione formale che si vota per quello che dice nella sostanza. Ritieni che la proposta dell'onorevole Giua vada completata in questo senso: che si debba essere tutti d'accordo sulla sostanza del primo comma, di modo che il fatto di lasciarlo o meno sia un giudizio puramente formale; si potrà sempre mettere a verbale che i pareri sono divisi circa l'opportunità di inserirlo, dato che taluni lo ritengono superfluo.

PRESIDENTE ritiene che in tal modo la questione venga protratta, ma non risolta.

TAVIANI, *Relatore*, fa presente che se la Sottocommissione vota oggi questo comma, cioè che la proprietà può essere privata, cooperativistica e collettiva, e poi nella Commissione plenaria viene proposto un emendamento per toglierlo, tale progetto di emendamento verrebbe ad assumere un significato sostanziale. Ad evitare tale possibilità, propone che la Sottocommissione si metta d'accordo sulla sostanza, precisando bene la questione delle cooperative, delle comunità, ecc.; una volta precisato questo, si potrà dire che il comma ha un valore di pura definizione teorica.

PRESIDENTE è d'avviso di lasciare: « proprietà privata e collettiva ».

GIUA osserva che si è in periodo di transizione e quindi nella necessità di affermare questa forma di proprietà cooperativistica, che è intermedia tra la proprietà privata e quella collettiva e che ha dei legami con quella che è la proprietà del singolo e la proprietà pubblica. Pure accettando la distinzione pura e semplice di proprietà privata e collettiva, vorrebbe che fosse inserita la specificazione: « cooperativistica », per stabilire che le cooperative non sono intese nel senso ordinario di proprietà privata, ma nel senso intermedio tra proprietà privata e pubblica.

DOMINEDO si associa a quanto ha detto l'onorevole Giua, considerando che bisogna tener presente il passaggio dal momento statico della proprietà al momento dinamico dell'impresa.

PRESIDENTE ritiene che la formulazione dovrebbe essere allora la seguente: « oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva ».

LOMBARDO insiste per l'abolizione del primo comma. In caso di mantenimento, dichiara di non essere contrario al termine: « cooperativistica ».

TAVIANI, *Relatore*, tiene a precisare il suo pensiero nel senso che egli è favorevole a che si voti la sostanza del primo comma; ma se un comma dichiarativo di questo genere

deve essere premesso all'articolo, allora il comma dovrà essere quello proposto e non altro. Sarà poi rimessa alla Commissione plenaria la decisione circa l'utilità o superfluità del comma stesso.

PRESIDENTE non è di questo avviso, in quanto o il comma è inutile e allora non si vota, o è utile e allora bisogna votarlo. Ritieni che si possa passare quindi alla votazione del primo comma.

TAVIANI, *Relatore*, per dichiarazione di voto afferma che voterà contro, non perché sia contrario alla sostanza, ma in quanto ritiene il comma superfluo.

LOMBARDO, per dichiarazione di voto si associa a quanto ha affermato l'onorevole Taviani.

PRESIDENTE mette ai voti il primo comma, di cui dà lettura: « I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva ».

(È approvato).

Pone in discussione il secondo comma, così concepito: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i limiti e le forme, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ».

Propone, innanzi tutto, di dire: « le forme e i limiti » e non viceversa.

MERLIN ANGELINA ritiene che il comma possa essere formulato nel modo seguente: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato: la legge ne determina le forme e i limiti. La proprietà deve assumere funzione sociale e deve essere accessibile a tutti ».

LOMBARDO si associa alla proposta dell'onorevole Merlin.

CORBI, dato che tutti sono d'accordo sulla sostanza, ritiene che non si debba arrivare affrettatamente alla votazione, ma trovare un punto di incontro per la forma.

PRESIDENTE non crede che le differenze siano soltanto formali.

FANFANI è del parere che il testo primitivo sia tale da tranquillizzare. In altri termini si vuole che il proprietario non dimentichi che la proprietà ha una funzione sociale; sarà poi compito del legislatore di correggere gli spropositi, e gli eccessi di libertà.

MERLIN ANGELINA replica che la sua preoccupazione sta proprio nel fatto che possa mancare l'intervento del legislatore.

FANFANI ritiene allora che il testo proposto dalla onorevole Merlin non sia il più indicato ad evitare l'inconveniente.

LOMBARDO si dichiara convinto delle obiezioni dell'onorevole Fanfani.

MERLIN ANGELINA dichiara di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE mette ai voti il secondo comma, con la sola inversione delle parole: « le forme e i limiti ».

(È approvato all'unanimità).

Aprè la discussione sul terzo comma, così concepito: « Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può rivendicare agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di beni mobili ed immobili o di complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo ».

Fa presente che taluni Commissari vorrebbero che alla fine del comma fosse specificato: « salvo i casi fissati dalla legge ».

FANFANI ritiene che in questo terzo comma sia bene lasciare la dizione: « comunità di lavoratori e di utenti » e non cambiarla in: « cooperativistica ».

DOMINEDO' invece di: « rivendicare », direbbe più rigorosamente: « conferire », oppure: « attribuire ».

CORBI dichiara di preferire il termine: « rivendicare ».

PRESIDENTE preferisce: « attribuire ». Inoltre al posto delle parole: « complessi produttivi », metterebbe le altre: « imprese e aziende ».

TAVIANI, *Relatore*, volendo fare una specificazione, preferirebbe che si tornasse alla primitiva dizione: « di beni singoli e di determinati settori economici ».

FANFANI osserva che l'espressione: « beni singoli » non ha senso.

LOMBARDO propone di parlare soltanto di: « determinati settori economici ».

DOMINEDO' dichiara che l'espressione: « beni mobili ed immobili » sia comprensiva di tutto.

FANFANI propone quindi in tal caso di abolire l'espressione: « complessi produttivi ».

LOMBARDO rileva che l'avviamento, ad esempio, non è compreso nella dizione: « beni mobili ed immobili ».

DOMINEDO' osserva che l'avviamento è un bene incorporale, o una qualità dell'azienda. Inoltre, riferendosi alla proposta del Presidente, parlerebbe di: « aziende » e non di: « imprese ».

FANFANI rileva che l'espressione: « complesso produttivo » risponde ad un'esigenza moderna e serve a determinare un complesso

di aziende ed una concatenazione di imprese. È una terminologia non accettata volentieri dai giuristi, ma della quale non si può fare a meno.

TAVIANI, *Relatore*, propone di dire semplicemente: « beni e complessi produttivi ».

DOMINEDO' e CANEVARI concordano.

LOMBARDO si dichiara contrario ad aggiungere alla fine del comma la limitazione: « salvo i casi fissati dalla legge ».

PRESIDENTE fa presente che secondo dottrina e anche giurisprudenza l'indennizzo di una lira è considerato come rinuncia al rifacimento dei danni.

Il concetto di « indennizzo » implica l'altro di adeguatezza e a suo parere nessun indennizzo è dovuto, eccezionalmente, nel caso, ad esempio, del proprietario che abbandona completamente la coltivazione del suo podere.

CANEVARI ritiene che la legge debba essere libera di stabilire anche l'esproprio senza indennizzo.

LOMBARDO a tal fine propone di dire: « con riserva di indennizzo ».

FANFANI preferirebbe: « sia mediante esproprio contro indennizzo, salvo contraria disposizione ».

DOMINEDO' osserva che, se si riconosce il diritto di proprietà, si deve essere conseguenti nello stabilire come regola precisa e generale il diritto all'indennizzo. L'ipotesi eccezionale prospettata dal Presidente può trovare eccezionali soluzioni, che non spetta alla Carta costituzionale contemplare. L'ordinamento giuridico non è insensibile a queste esigenze.

PRESIDENTE rileva che l'ipotesi da lui fatta trova riscontro in una disposizione del Codice civile: cioè nel caso dell'abbandono del proprio fondo, nel quale è ammesso l'esproprio.

LOMBARDO ritiene che vi siano due sole soluzioni, cioè o la riserva di indennizzo, o contro indennizzo.

FANFANI osserva che il caso positivo è quello dell'indennizzo; il caso negativo quello senza indennizzo.

« Riserva di indennizzo » vuol dire che la regola è « senza indennizzo ». Non si può dire che il legislatore si riserva di determinare l'indennizzo, in quanto bisogna essere coerenti rispetto al comma secondo, come ha detto l'onorevole Dominèdò.

CANEVARI ritiene che la proposta del Presidente sia intermedia, in quanto lascia alla legge la facoltà di stabilire secondo i casi.

PRESIDENTE dato che, una volta riconosciuto il diritto di proprietà, è giusto preve-

dere l'indennizzo, propende per la dizione « mediante esproprio contro indennizzo, salvo i casi fissati dalla legge ».

TAVIANI, *Relatore*, dichiarandosi d'accordo sulla necessità che si debbano espropriare senza indennizzo le proprietà degli speculatori, osserva che in questo caso non si effettua l'esproprio per pubblica utilità, ma bensì la confisca; in quanto la proprietà è ingiustamente formata. Anzi non esiste in questo caso la proprietà.

Ma quando la proprietà è legittimamente costituita, allora il giusto indennizzo deve essere riconosciuto. Ricorda che nell'articolo da lui inizialmente proposto era detto: « contro giusto indennizzo ». Dato che l'onorevole Corbi ha sostenuto che dall'espressione « giusto » poteva derivare la possibilità o meno di fare la riforma agraria, per spirito di conciliazione ha rinunciato a quell'espressione che, dal punto di vista logico, riteneva esatta. Prega però che nell'articolo sia almeno lasciato il termine « indennizzo ».

PRESIDENTE non comprende come sia possibile espropriare senza indennizzo una proprietà formata attraverso la speculazione o un terreno non coltivato, senza mutare profondamente l'istituto della confisca, il quale è attualmente subordinato alla condanna o a casi di vietata detenzione, alienazione, ecc.

TAVIANI, *Relatore*, dichiara che sentiva tanto questa esigenza, da aver proposto la formula della « proprietà frutto del lavoro e del risparmio ». Ma osserva che si tratta di due problemi diversi: uno è quello dell'esproprio di proprietà legittima, che però deve essere espropriata per motivi di utilità pubblica o di coordinamento delle attività economiche; l'altro è il problema della proprietà mal formata e mal usata.

MARINARO ritiene che l'indennizzo sia la logica necessaria conseguenza del principio affermato nella prima parte dell'articolo: una volta riconosciuto e garantito il diritto di proprietà privata, non si può giungere che a quella conseguenza. Lo Stato può espropriare, per ragioni di carattere generale, ma non può lasciare il proprietario senza indennizzo; altrimenti violerebbe il principio fondamentale del diritto di proprietà già riconosciuto.

FANFANI ricorda che sebbene nella costituzione non vi sia un articolo che si occupa del furto, ciò nonostante i codici hanno proibito il furto.

Osserva che la proprietà si può considerare da tre punti di vista: 1°) proprietà illegittimamente formata, per la quale non si può parlare di esproprio, ma vi saranno leggi spe-

ciali che la elimineranno; 2°) proprietà legittimamente formata e male usata; e tal caso sarà preso in considerazione nella parte riguardante il diritto di impresa; 3°) proprietà legittimamente formata e utilizzata appieno, ma che, per esigenza di utilità collettiva o di coordinamento delle attività economiche, conviene riservare a determinati enti (e questo è il caso che riguarda la terza Sottocommissione) e allora vi è il diritto all'indennizzo.

PRESIDENTE dichiara di accettare la distinzione e, con l'intesa che se ne discuterà in sede di esame dell'impresa, rinuncia all'inciso: « salvo i casi fissati dalla legge ».

Mette ai voti l'ultimo comma dell'articolo nella seguente formulazione:

« Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di beni o di complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo ».

(È approvato all'unanimità).

TAVIANI, *Relatore*, dà lettura dell'articolo sull'eredità da lui proposto nella relazione:

« Il diritto di trasmissione ereditaria è garantito. Spetta alla legge stabilirne le norme e i limiti sia della successione nell'ambito della famiglia, sia di quella testamentaria.

« Spetta pure alla legge determinare la parte che lo Stato preleva sulla eredità ».

Ritiene che la formulazione sia sufficientemente chiara; desidera soltanto mettere in evidenza che il prelievo da parte dello Stato non ha soltanto scopo fiscale, ma scopo sociale, di redistribuzione.

FANFANI ritiene che il contenuto di questo articolo sia già compreso in quello precedentemente votato, là dove è detto: « La legge determina le forme e i limiti della proprietà ». Con questo, evidentemente, lo Stato, riconoscendo la proprietà, deve anche riconoscerne il trasferimento. A suo avviso, il nuovo articolo è quindi superfluo.

Osserva inoltre che, per quanto riguarda il prelievo, se è a scopo fiscale, non è questa la sede per parlarne; se è a scopo sociale, è già stato contemplato nel precedente articolo.

TAVIANI, *Relatore*, fa presente che nelle varie costituzioni è contemplato questo concetto, derivante dal fatto che l'eredità è una proiezione della proprietà.

PRESIDENTE propone la dizione: « Il diritto di trasmissione ereditaria è garantito.

Spetta alla legge stabilire le norme e i limiti sia della successione legittima, sia di quella testamentaria ».

DOMINEDO' non ritiene che l'articolo sia un pleonasma, perché si potrebbero concepire delle ipotesi di proprietà non proiettate in tutto o in parte nel tempo.

FANFANI chiede se tale prelievo sull'eredità non possa essere destinato ad enti minori dello Stato.

CANEVARI è d'avviso di completare il primo articolo sulla proprietà inserendovi questi concetti.

DOMINEDO' propone di depennare la seconda parte dell'articolo, dove è detto: « Spetta pure alla legge, ecc. ».

FANFANI, concordando con l'onorevole Dominè, rileva che il tempo e la entità del prelievo della ricchezza da parte dello Stato saranno determinati dal legislatore ordinario.

PRESIDENTE, siccome la tassa di successione intacca profondamente il diritto di proprietà, ritiene che non sia anticostituzionale fissare il principio nella Costituzione, anche in considerazione che altre ne parlano. Non si tratta di stabilire il *quantum*, ma solo il diritto alla tassazione, vedendo anche se non sia il caso di tener presente il carico familiare.

FANFANI propone di aggiungere al 2° comma: « come pure le quote riservate alla collettività ».

MARINARO preferirebbe la dizione « come pure i diritti riservati alla collettività ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo così formulato: « Il diritto di trasmissione ereditaria è garantito. Spetta alla legge stabilire le norme e i limiti della successione legittima, di quella testamentaria e i diritti della collettività ».

*(È approvato).*

**La seduta termina alle 19.25.**

*Erano presenti:* Canevari, Corbi, Dominedò, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Rappelli e Taviani.

*Assenti giustificati:* Colitto, Molè, Nocer-Teresa.

*Assenti:* Assennato, Paratore, Togni.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

---

---

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

---

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

---

17.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

#### INDICE

|   | Pag. |
|---|------|
| <b>Intrapresa economica</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .  | 117  |
| MARINARO - TAVIANI - COLITTO - MERLIN ANGELINA - CORBI, <i>Relatore</i> - CANEVARI - PRESIDENTE - DOMINEDÒ, <i>Correlatore</i> - ASSENNATO - NOCE TERESA. |      |
| <b>Diritto di proprietà</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .  | 123  |
| TAVIANI, <i>Relatore</i> - DOMINEDÒ - FEDERICI MARIA - RAPELLI - PRESIDENTE - COLITTO - ASSENNATO - CORBI.  |      |

---

La seduta comincia alle 17.30.

#### Seguito della discussione sull'intrapresa economica.

MARINARO ricorda di avere insistito nella seduta antimeridiana sulla necessità che sia bene specificata l'esigenza che deve determinare il provvedimento legislativo, accennando a esigenze di servizi pubblici e all'opportunità di ovviare a situazioni monopolistiche dannose alla collettività. Ora insiste sulla necessità che sia contemplata l'ipotesi dell'indennizzo, in seguito a quanto ha dichiarato l'onorevole Taviani. Questi

ha fatto presente che l'indennizzo, essendo stato previsto nell'articolo relativo alla proprietà, si intende previsto anche in questo caso; invece egli ritiene che l'averlo previsto a proposito della proprietà e non in questo caso, potrebbe dar luogo ad equivoci e al dubbio che il legislatore non abbia voluto prevedere l'indennizzo, mentre dal principio concordemente affermato che la proprietà è riconosciuta e garantita dallo Stato, deriva che, anche nel caso della impresa, l'indennizzo non può essere dimenticato.

Non ha difficoltà ad adoperare l'espressione « equo indennizzo ».

Infine, dichiara di avere, insieme con l'onorevole Colitto, formulato il seguente articolo, che tiene conto delle osservazioni fatte dai colleghi Dominedò, Corbi e Taviani:

« Per imprescindibili esigenze di servizi pubblici, o per la necessità di eliminare situazioni di privilegio o di monopolio dannose alla collettività, lo Stato e gli enti locali possono con legge essere autorizzati ad assumere l'impresa o a parteciparvi, salvo indennizzo.

« La gestione dell'impresa, in tal caso, ha luogo in forma industrializzata ed è sottoposta a controllo ».

TAVIANI propone di discutere l'articolo, ma di riservare ad un secondo tempo

la questione dell'indennizzo. La formula Marinaro-Colitto non gli dispiace, ma preferirebbe dire:

« Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche e collettive.

« L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può essere esercitata in contrasto, ecc. »

COLITTO trova eccessiva la casistica.

TAVIANI risponde che nella discussione sulla proprietà non si è specificato, ma in questa sede c'è il problema dei salari, il problema dei rapporti di lavoro, e occorre fare una specificazione; parlare solo di « bene comune » è troppo vago.

MERLIN ANGELINA afferma che stamani, quando è stato letto l'articolo, era rimasta colpita da quella disarmonia che ha poi notato l'onorevole Taviani, e si associa a quanto egli ha detto. Però osserva che questa dichiarazione di imprese, che possono essere individuali, cooperativistiche e collettive le sembra inutile, in primo luogo perché è sempre contraria a queste definizioni, ma poi perché negli altri commi si parla di impresa individuale, impresa cooperativa, ecc. Quindi ritiene implicita l'esistenza di queste imprese senza bisogno di inutili definizioni.

TAVIANI fa notare che questo è un problema di secondo ordine: bisogna essere d'accordo sul concetto. Ricorda la votazione dell'articolo sulla proprietà, di cui l'articolo in esame vuole essere il parallelo e l'eco che ha avuto nella stampa, per cui non ritiene inutile parlare di impresa cooperativistica.

Occorre una formulazione giuridica per questi tre tipi di impresa, che possa servire di base al futuro legislatore.

L'onorevole Colitto trova superfluo specificare tanto; ma, se trattando della proprietà ci si è limitati alla espressione « funzione sociale », qui, nella parte dinamica della vita economica, è necessario specificare.

CORBI, *Relatore*, fa una mozione d'ordine. Quando si iniziò la discussione sulla relazione Taviani, espresse il parere che sarebbe stato opportuno esaminare insieme la relazione Taviani e la relazione Pesenti, perché si integrano a vicenda. Poiché nello spirito vi è l'accordo, nel rivedere la formulazione degli articoli pensa che si potrebbe intanto procedere ad una fusione.

TAVIANI osserva che l'articolo in discussione troverà un collocamento molto lontano da quello della « proprietà » nella Costituzione.

PRESIDENTE non nega che si possa fare anche un articolo solo. Intanto metterà ai voti i primi tre commi.

CANEVARI anziché « l'impresa gestita in forma cooperativa » propone « l'impresa cooperativa ».

PRESIDENTE mette ai voti i primi tre commi nel seguente nuovo testo:

« Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.

« L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può essere in contrasto con l'utilità sociale in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

« L'impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei ».

(Sono approvati).

MERLIN ANGELINA ha approvato i tre commi, ma fa una riserva per quanto riguarda quella specificazione di « private, cooperativistiche e collettive ».

PRESIDENTE dà lettura del 4° comma, proposto dagli onorevoli Dominedò e Corbi:

« Quando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l'impresa, in forma diretta o indiretta in favore dello Stato o di enti pubblici ».

Avverte che gli onorevoli Marinaro e Colitto propongono la formula seguente:

« Per imprescindibili esigenze di servizi pubblici o per la necessità di eliminare situazioni di privilegio o di monopolio dannose alla collettività, lo Stato e gli enti locali possono con legge essere autorizzati ad assumere l'impresa o a parteciparvi, salvo indennizzo.

« La gestione dell'impresa ha in tal caso luogo in forma industrializzata ed è sottoposta a controllo ».

CORBI, *Relatore*, rileva che il 4° comma, proposto insieme con l'onorevole Dominedò, è un po' generico.

Bisognerebbe specificare che cosa si intenda per bene comune, soprattutto perché si tratta di materia nuova, e prendere provvedimenti che prevedano il futuro e servano come indirizzo al legislatore.

Lo trova anche incompleto, in quanto non specifica le varie forme in cui lo Stato potrebbe esercitare questo suo potere.

La proposta dell'onorevole Marinaro presenta il vantaggio di entrare di più in argo-



mento e non è in contrasto con la formulazione dell'articolo 5 dell'onorevole Pesenti; questa è però più analitica e nello stesso tempo anche abbastanza sintetica. L'articolo Pesenti ha soprattutto il vantaggio di indicare alcuni aspetti che non sono contemplati in quello dell'onorevole Marinaro. L'articolo Pesenti, infatti, premette le finalità e dice:

« Ogni proprietà che nel suo sviluppo ha acquistato o acquista, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, o a dimensioni relativamente rilevanti, caratteri tali da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, deve diventare proprietà della collettività nazionale o essere posta sotto il diretto controllo della Nazione ».

Osserva che la parola « imprescindibili » nella dizione Marinaro ha un valore molto restrittivo del concetto.

Chiede, poi, all'onorevole Marinaro le ragioni per le quali non crede di potere accettare la formulazione proposta dall'onorevole Pesenti.

MARINARO risponde che la ragione è quella accennata dall'onorevole Corbi; l'articolo è troppo analitico.

CORBI, *Relatore*, è perfettamente d'accordo sul concetto che un testo costituzionale non debba scendere ai particolari; tuttavia, nel caso specifico, trattandosi di provvedimenti che hanno un carattere di assoluta novità, ritiene che sia opportuno fare qualche precisazione. Una frase come « le esigenze del bene comune » è, a suo parere, troppo generica.

DOMINEDO', *Correlatore*, crede che si possano conciliare le due esigenze, col mantenere da un lato il concetto sintetico accolto nella seduta antimeridiana anche dall'onorevole Taviani, e con l'introdurre successivamente alcune specificazioni, aderendo in questo all'esigenza espressa dal Relatore Corbi sulla opportunità di fissare dei dettagli, rispondenti ad una materia nuova: e ciò anche allo scopo di ottenere così una ulteriore delimitazione, in sede costituzionale, delle ipotesi in cui si rende indispensabile il passaggio da forme di economia privata ad economia pubblica. Nel merito non ha difficoltà ad esaminare le ipotesi che involgano un giudizio qualitativo, escludendo quelle che si riducano invece ad una mera valutazione quantitativa (dimensioni dell'impresa), empirica e indeterminabile giuricamente.

PRESIDENTE preferisce la formulazione dell'onorevole Pesenti, in quanto non

limita l'intervento dello Stato ai soli casi del « danno » potenziale o in atto.

MARINARO non ritiene di poter accettare la concezione dell'onorevole Pesenti, il quale prevede l'intervento dello Stato tutte le volte che un'impresa assuma carattere nazionale. A suo avviso, l'intervento dello Stato deve verificarsi solo quando l'impresa privata, assunto carattere nazionale, diventi dannosa alla collettività.

PRESIDENTE fa presente che un tale giudizio è estremamente pericoloso e difficile. Come dimostrare che una impresa sia dannosa? Insiste sul suo punto di vista, inteso a provocare l'intervento statale tutte le volte che sia in giuoco un preminente interesse nazionale.

ASSENATO afferma che la bontà del progetto Pesenti, a suo avviso, consiste nel considerare non il danno nel momento della sua consumazione — e quindi la necessità dell'intervento dello Stato per riparare — ma anche un pericolo di danno. Quando l'impresa privata, per lo sviluppo assunto, minaccia di contrastare gli interessi nazionali, determina una situazione di pericolo alla quale bisogna porre riparo. Il problema, quindi, deve essere affrontato dal punto di vista dell'opportunità di tener presente — nel testo costituzionale — la situazione di pericolo e la possibilità di prevenzione del danno. In altri termini, un'azienda che è già pervenuta ad una situazione di monopolio, per il fatto stesso di essere in mano ad un privato, costituisce già un danno potenziale.

PRESIDENTE è d'avviso che il concetto dell'onorevole Pesenti non sia questo, ma che voglia riferirsi esclusivamente al preminente interesse nazionale, indipendentemente dal danno o dal pericolo. Ritiene pregiudizievole accettare in punto di vista dell'onorevole Assenato, in quanto, nella pratica attuazione, sarà estremamente difficile dimostrare che un'impresa presenti un pericolo di danno.

NOCE TERESA concorda col punto di vista del Presidente sulla necessità di considerare esclusivamente l'interesse nazionale e crede che sia proprio questo il pensiero dell'onorevole Pesenti. Quando l'impresa privata ha assunto certe forme che nell'interesse nazionale vanno circoscritte, lo Stato deve essere autorizzato ad assumere l'impresa. Questo concetto va affermato nella Carta costituzionale.

CANEVARI richiama l'attenzione della Sottocommissione sulla legislazione attuale

e ricorda che sull'affermazione degli scopi del bene comune tante discussioni si sono fatte alla Camera — sia nelle Commissioni che in Assemblée plenaria — fin dal 1921 in occasione dell'esame del disegno di legge proposto dal Governo sulla trasformazione del latifondo e sulla colonizzazione interna. Si arrivò allora ad una semplice e chiara dizione, cioè: « Per scopi di pubblica utilità e per ragioni di ordine sociale ». Propone pertanto che l'ultimo comma proposto dall'onorevole Dominedò venga così modificato:

« Per scopi di pubblica utilità e per ragioni di ordine sociale la legge determina l'esercizio diretto o indiretto dell'impresa da parte dello Stato, di enti pubblici o di comunità di lavoratori e di utenti ».

Si vedrà poi l'opportunità di aggiungere: « dietro pagamento di equo indennizzo, salvo diverse disposizioni ».

COLITTO non crede che possa essere approvata la formula Pesenti, perché contempla solo l'impresa che nel suo sviluppo acquista carattere tale da diventare di preminente carattere nazionale e quindi non tiene conto delle esigenze e dei pericoli che sono sottolineati nella formula da lui stesso proposta d'accordo con l'onorevole Marinaro.

TAVIANI ritiene che un accordo si possa considerare raggiunto per quanto riguarda la parte analitica del comma Pesenti, cioè per i riferimenti ai servizi pubblici essenziali, alle situazioni di monopolio ed alle fonti di energia. Aggiunge di essere favorevole a considerare quest'ultima espressione « fonti di energia » e di ritenere superfluo con l'onorevole Dominedò accennare al concetto di « dimensioni rilevanti ». Il punto di divergenza, a suo avviso, consiste nello stabilire il momento e nel valutare le condizioni obiettive che richiedono l'intervento dello Stato. Basta, cioè, un atto esecutivo della norma costituzionale, oppure è necessaria una legge? Ritiene che sia necessaria una legge, lasciando alla Costituzione il compito della dichiarazione di principio, anche abbastanza analitica e particolareggiata, soprattutto perché trattasi di materia nuova.

Osserva inoltre che il comma proposto dall'onorevole Canevari non ha un senso specifico, dato che si dice « la legge devolve ». La legge determina sempre; occorrerebbe dire « può devolvere », ma in questo caso si avrebbe una disposizione molto blanda. Pertanto propone la seguente formulazione:

« Quando le esigenze del bene comune lo impongano, perché l'impresa assume un aspet-

to di preminente interesse nazionale, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali, sia a situazioni di monopolio, sia a fonti di energia, la legge può devolvere l'esercizio diretto o indiretto dell'impresa stessa da parte dello Stato o di altri enti pubblici ».

PRESIDENTE non concorda sull'espressione: « bene comune ». A suo avviso, la formulazione potrebbe essere la seguente:

« Quando l'impresa abbia o acquisti nel suo sviluppo, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, carattere tale da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, la legge devolve, ecc... ».

DOMINEDÒ, *Correlatore*, conferma che la menzione della esigenza sintetica e la specificazione della ipotesi analitica possono abbinarsi perfettamente.

L'esigenza sintetica di carattere generale costituisce un passo avanti, rispetto alla concezione che può emergere dalla formula Pesenti, perché include una visione attiva del problema. Occorre che positivamente vi sia la rispondenza ad un concetto sovrastante, preciso e comprensivo ad un tempo, e non basta limitarsi a formulazioni negative.

Propone, pertanto, questa formula:

« Quando le esigenze del bene comune lo impongano, perché l'impresa assume carattere di preminente interesse nazionale, per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, la legge devolve l'impresa, in forma diretta o indiretta, allo Stato o ad altri enti pubblici ».

CORBI, *Relatore*, direbbe « ...o ne devolve l'esercizio diretto o indiretto, o la sottopone a controllo... ».

NOCE TERESA chiede di modificare, al principio, e dire:

« Quando le esigenze del bene comune... o quando l'impresa, ecc... ».

Con la particella « o » si distinguono i due concetti.

DOMINEDÒ, *Correlatore*, si oppone perché ritiene che il primo comma rappresenti il concetto generale, mentre i successivi incisi costituiscono le specificazioni concrete di tale concetto.

NOCE TERESA teme che il legislatore possa non tener conto del concetto che è implicito e, se si attiene alla parola della costituzione, possa applicarlo solo quando lo richiedono le esigenze del bene comune;

mettendo una « o » i due concetti risultano più evidenti.

DOMINEDO', *Correlatore*, replica che nessuna legge può prescindere dalla circostanza che nella costituzione sia specificato un ordine di ipotesi concrete: il « perché » snoda il concetto generale nelle ipotizzazioni particolari.

CANEVARI fa osservare che da tutte queste dizioni esula completamente ogni considerazione di ordine sociale; si hanno presenti gli scopi palesi da raggiungere: il servizio pubblico, la maggiore produzione, l'affermazione che provvedimenti di questa natura possono essere assunti per altre ragioni, ma non si parla di fini di ordine sociale.

TAVIANI risponde che questi rientrano nel « bene comune ».

PRESIDENTE fa presente che quando si parla di preminente interesse nazionale, si dice tutto: vi è compreso l'ordine sociale, il bene comune ecc.

Quindi, per suo conto, trova più sobria, più precisa, più chiara e più comprensiva la formula in questi termini:

« Quando l'impresa abbia o acquisti nel suo sviluppo, per riferirsi a servizi pubblici o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, carattere tale da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, la legge ne devolve l'esercizio, diretto o indiretto, allo Stato o ad altri enti pubblici ».

ASSENNATO eliminerebbe nella proposta Dominèdò il termine « impongano » che ha carattere estremamente restrittivo, e direbbe: « allo scopo del bene comune ».

CORBI, *Relatore*, concorda con la formulazione proposta dal Presidente; vi manca però un inciso, che ha molta importanza: « dimensioni relativamente rilevanti ». Richiama la sua attenzione su questa espressione, con la quale si limiterebbero i poteri dei grandi proprietari, dei grandissimi industriali e si considererebbero anche gli aspetti negativi del grande capitalismo. È un'espressione che ha valore sociale e politico più che produttivo e tende ad evitare che si creino grandi complessi, che possano turbare la vita politica e i rapporti sociali.

MARINARO domanda all'onorevole Dominèdò se basta, per lui, che un'impresa assuma carattere di preminente interesse nazionale, perché si possa giungere alla socializzazione.

DOMINEDO', *Correlatore*, risponde affermativamente, sempre che la socializzazione risponda a irreprensibili esigenze di bene comune.

MARINARO chiede se, l'impresa che abbia assunto carattere di preminente inte-

resse nazionale, ma non contrasti con esigenze di pubblici servizi e non costituisca situazioni di fatto di monopolio dannose alla collettività, debba egualmente essere socializzata.

Cita ad esempio la Montecatini; non c'è dubbio che abbia carattere di interesse nazionale, ma se questa grande impresa non danneggia la collettività, anzi con la sua attività e col perfezionamento della sua industria si risolve in bene nazionale, chiede perché bisognerebbe socializzarla.

Comprende il principio del collega Corbi; giunte ad un certo punto, per finalità politiche, le imprese devono essere socializzate; ma non comprende quello dell'onorevole Dominèdò.

DOMINEDO', *Correlatore*, risponde di non aver mai pensato di scindere ciò che nell'articolo è collegato logicamente e letteralmente: cioè il fatto dell'assumere preminente interesse nazionale con le circostanze determinanti del riferirsi a pubblici servizi o a situazioni di monopolio. Pensa che, almeno tendenzialmente, quando si venga a determinare in un'impresa economica il carattere di preminente interesse nazionale, si venga quasi automaticamente a prospettare l'eventualità di uno stato nello stato, di una potenza nella potenza collettiva. È il pericolo in atto della forma monopolistica. Ma l'esigenza di colpire questo accentrimento supercapitalistico, monopolistico, plutocratico, è specificata con chiarezza nella seconda parte dell'inciso. Quindi l'eventualità che l'impresa assuma carattere di preminente interesse nazionale resta collegata ad ipotesi concrete, in correlazione al fatto che un'impresa si riferisca a servizi pubblici essenziali o quando costituisca un intollerabile monopolio privato.

TAVIANI si rende conto della incompiutezza dell'onorevole Marinaro. Egli parte da un'ipotesi di economia liberistica e quindi è chiaro che capisca la posizione dell'onorevole Corbi, che dice: Noi vogliamo superare il capitalismo arrivando al collettivismo; mentre non capisce la posizione di altri, la quale, come per lui, supera il capitalismo senza giungere al collettivismo.

Il suo gruppo condivide con quello di Corbi l'esigenza di superare la posizione capitalistica e ciò non per esigenze meramente produttive, ma anche per esigenze sociali.

Per il bene della collettività bisogna evitare il pericolo di certe forze capitalistiche che indubbiamente vengono ad essere vere forze politiche nella Nazione. Dal punto di

vista pratico, non crede che l'Italia si debba porre sulla strada della grande industria.

Mettere o no la frase « o a dimensioni relativamente rilevanti » non ha importanza; è un'espressione ambigua che non si adatta a tutti i settori dell'industria.

COLITTO si associa a quanto ha affermato l'onorevole Marinaro. Sottolinea che, a suo giudizio, si recherebbe danno enorme alla produzione, ove le imprese sapessero in partenza che quanto maggiore è il loro sviluppo tanto più forte è il pericolo di essere gestite dallo Stato, o da altri enti pubblici. Quindi insiste nella formulazione dell'articolo così come è stato proposto da lui e dall'onorevole Marinaro.

CANEVARI insiste nella proposta che ha fatto, perché sia considerato l'aspetto sociale del problema. Inoltre, secondo le proposte fatte, l'intervento è reso possibile soltanto davanti al fatto che l'impresa abbia assunto carattere di preminente interesse nazionale. Ma se si giungesse ad un'autonomia regionale, provinciale o comunale, con questa disposizione non sarebbe possibile l'intervento per un interesse limitato a quell'ente comunale, regionale, provinciale.

Con questa disposizione sarebbe impossibile risolvere il problema agrario.

DOMINEDÒ, *Correlatore*, pensa che invece di « nazionale » si potrebbe forse dire « collettivo ». Se si considera l'articolo nel suo complesso, si trova che al primo comma, quello relativo all'iniziativa privata, è menzionato appunto un concetto che corrisponde alla proposta dell'onorevole Canevari. L'intervento è previsto quando l'impresa privata non risponda all'utilità pubblica; ma vanno quivi compresi tutti gli aspetti, compreso quello dell'utilità sociale.

Quindi invece di « nazionale » proporrebbe eventualmente « generale » o « collettivo ».

CANEVARI osserva che non lo interessa tutta quell'elencazione; potranno sorgere altre ragioni che giustifichino l'intervento.

Lo scopo da affermare qui è quello della pubblica utilità o dell'ordine sociale; poi, a seconda degli uomini e del tempo, la legge interverrà per vedere se vi siano ragioni di pubblica utilità o scopi d'ordine sociale che giustifichino il provvedimento.

ASSENATO propone la formula seguente: « Allo scopo del bene comune, quando l'impresa, per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, assuma carattere di preminente interesse generale, la legge ne devolve l'esercizio diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici ». Così sarebbe

tolta la frase « o a dimensioni relativamente rilevanti », come ha proposto l'onorevole Marinaro.

CANEVARI insisterebbe sulla formulazione già da lui proposta: « Per scopi di utilità pubblica o per ragioni di ordine sociale, la legge determina l'esercizio diretto o indiretto dell'impresa da parte dello Stato, di enti pubblici o di comunità di lavoratori e di utenti, dietro pagamento di equo indennizzo, salvo diverse disposizioni ».

PRESIDENTE osserva che questa formulazione è più sintetica, mentre l'altra è più analitica. La seconda parte è alquanto diversa, perché viene aggiunta la frase « comunità di lavoratori e di utenti ».

TAVIANI, cogliendo un punto della proposta Canevari, osserva che si potrebbe completare nel seguente modo: « Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, abbia caratteri tali da assumere un aspetto di preminente interesse generale, la legge ne devolve l'esercizio diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori e utenti ».

DOMINEDÒ, *Correlatore*, propone di sostituire le parole: « assume un aspetto di preminente interesse » con le parole: « assume carattere di preminente interesse generale ».

PRESIDENTE mette ai voti il comma proposto dagli onorevoli Colitto e Marinaro:

« Per imprescindibili esigenze di servizi pubblici o per necessità di eliminare situazioni di privilegio o di monopolio dannose alla collettività, lo Stato e gli enti locali possono con legge essere autorizzati ad assumere l'impresa o a parteciparvi, salvo indennizzo.

« La gestione dell'impresa ha in tal caso luogo in forma industrializzata ed è sottoposta a controllo ».

(Non è approvato).

Mette ai voti il comma proposto dagli onorevoli Taviani e Dominedò:

« Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge devolve l'impresa in forma diretta o indiretta allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti »

(È approvato).

TAVIANI dichiara che resta inteso che si rimanda alla discussione della relazione Fanfani l'eventuale aggiunta della frase « sotto il controllo dello Stato ».

**Seguito della discussione sul diritto di proprietà.**

TAVIANI, *Relatore*, innanzi tutto intende che sia ben chiaro che l'adesione all'articolo approvato non è affatto adesione ad una formula di compromesso, come qualche giornale ha rilevato e come gli sembra sia stato detto da qualcuno in questa adunanza, perché non c'è da parte sua e dei colleghi del suo gruppo l'intenzione di fare compromessi su questioni particolarmente delicate di principio. È una formula che ha trovato l'adesione di colleghi di altri gruppi e che rappresenta quella che è effettivamente la migliore soluzione nell'attuale momento storico; a meno che per compromesso non si voglia intendere una formula conciliativa fra il termine individuo ed il termine società, compromesso che si è verificato in questo caso in tutti i sistemi economici dalle origini ad oggi.

Prega inoltre che sia verbalizzata questa seconda dichiarazione. Siccome alcuni giornali hanno parlato di proposte di carattere ideologico da lui fatte e respinte dalla totalità dei commissari, precisa che la espressione «allo scopo di garantire la libertà e l'affermazione della persona umana, viene garantita e riconosciuta la proprietà privata» è stata effettivamente da lui proposta e quindi abbandonata; ma che la rinuncia a chiedere una votazione su questa espressione, che quasi certamente non sarebbe stata accolta in sede di Sottocommissione, ma che probabilmente potrebbe venire accolta dall'Assemblea plenaria, è stata da lui fatta per giungere ad una formula di accordo con commissari di altri gruppi, dei quali ha ammirato lo spirito di comprensione e di conciliazione, specialmente laddove essi hanno aderito alla formula per cui il diritto di proprietà privata è riconosciuto e garantito dallo Stato.

DOMINEDÒ, FEDERICI MARIA e RAPELLI si associano alla dichiarazione dell'onorevole Taviani.

PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole Taviani, ma osserva che le posizioni dei vari commissari risultano già chiaramente dai verbali delle precedenti discussioni.

Comunica alla Sottocommissione che nella riunione di ieri, che si tenne senza aver raggiunto il numero legale e quindi senza prendere deliberazioni, fu oggetto di un nuovo particolareggiato esame la formulazione dell'articolo sulla proprietà. Gli emendamenti accettati dai presenti e che ora sottopone all'approvazione della Sottocommissione con votazione separate sono i seguenti:

Nel secondo comma dell'articolo già approvato sostituire le parole: «i limiti e le forme», con le altre: «i modi di acquisto e di godimento e i limiti».

Pone ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Nel terzo comma si propone di sostituire le parole: «agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti», con le altre: «agli enti pubblici, alle società cooperative o ad altre comunità di lavoratori e di utenti legalmente riconosciute»; ed inoltre di sostituire le parole: «mediante riserva originaria», con le altre: «a titolo originario».

Sempre a proposito del terzo comma avverte che l'onorevole Colitto, per ragioni del tutto inerenti al perfezionamento della forma, e non per ragioni di sostanza, propone di modificare la formula «le proprietà di beni e di complessi produttivi», in quanto anche i complessi produttivi sono dei beni.

COLITTO si permette di aggiungere altre considerazioni. In luogo di «utilità collettiva» propone di dire «utilità pubblica», in quanto è evidente che la parola «collettiva» ha il significato di «pubblica». Laddove poi si parla di «coordinamento dell'attività economica», osserva che si deve parlare di attività «economiche», perché si coordinano almeno due cose, ma una cosa sola si può solo disciplinare e non coordinare, sicché la forma singolare è usata impropriamente.

Non comprende poi il significato delle parole «comunità di lavoratori» e chiede se ci si riferisca sempre alle cooperative, oppure ad altre società legalmente riconosciute o anche ad associazioni di fatto.

TAVIANI, *Relatore*, osserva che dal punto di vista strettamente giuridico le considerazioni dell'onorevole Colitto sono fondate, ma che le dizioni usate nell'articolo approvato non possono considerarsi imperfette dal punto di vista della terminologia economica.

Non ha tuttavia nulla in contrario a sostituire la parola «collettività» con «pubblica», per quanto con la prima espressione egli intenda, ad esempio, anche imprese giuridicamente rientranti nel diritto privato, come, ad esempio, l'Ansaldo, la quale, economicamente parlando, è una proprietà collettiva, dato che la maggioranza delle azioni è posseduta dallo Stato, mentre da un punto di vista giuridico, è una proprietà privata.

COLITTO osserva che quando grande parte delle azioni è posseduta dallo Stato, ci si trova di fronte ad una forma di controllo

da parte dello Stato. Qui si introducono delle innovazioni, ma si dimenticano i punti di partenza; occorre cominciare col dire che cosa si intende per proprietà.

TAVIANI, *Relatore*, spiega che proprietà è la facoltà di disporre, di usare e godere dei beni.

COLITTO risponde che una proprietà privata può bene essere utilizzata a fini pubblici. Direbbe quindi: «per esigenze di utilità pubblica e di coordinamento delle attività economiche».

PRESIDENTE osserva che può stare anche il singolare, trattandosi di un complesso che ha significato collettivo.

L'onorevole Colitto aveva inoltre proposto di dire «pubblica» anziché «collettiva». Su questo si può essere anche d'accordo.

Inoltre l'onorevole Colitto modificherebbe la frase «beni o complessi produttivi»; però la Carta costituzionale va redatta non solo in modo da poter essere letta dai professori, ma che sia alla portata di tutti. Comprende che si parli di beni singoli in contrapposto di complessi produttivi, e si dica: «di singoli beni e di complessi produttivi».

TAVIANI, *Relatore*, è per la formula: «proprietà collettiva», anziché «pubblica».

ASSENATO ritiene più restrittivo il termine «pubblico».

PRESIDENTE, a suo avviso, c'è più ampiezza nella dizione «pubblica che in quella di «collettiva».

COLITTO è d'accordo col Presidente a questo riguardo.

ASSENATO osserva che potrebbe trattarsi di una società privata, per esempio; in cui il *dossier* di azioni sia in mano allo Stato: avere una forma privata ed una sostanza pubblica.

TAVIANI, *Relatore*, ricorda che circa le modifiche di forma, da apportare all'articolo, l'onorevole Colitto ha proposto di dire «utilità pubblica», invece di «utilità collettiva». La maggioranza non è d'accordo; quindi ritiene che si debba lasciare «collettiva».

Anche la proposta di dire «cooperative» invece di «comunità di lavoratori» non è accettata dalla maggioranza.

Accetterebbe la variante: «la proprietà di singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio».

Quanto all'indennizzo, la questione sarà trattata in seguito.

PRESIDENTE pone ai voti la formula: «la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».

(È approvata).

COLITTO ricorda di avere proposto anche la formula: «comunità di lavoratori e di datori di lavoro, le une e le altre legalmente riconosciute».

TAVIANI, *Relatore*, osserva che questa è una modifica sostanziale; che non può essere apportata ad un articolo già approvato.

COLITTO obietta che, se possono mettersi in votazione le modifiche di forma, non vede perché non si possa modificare anche la sostanza.

CORBI ritiene opportuno rivedere anche la sostanza, particolarmente per quanto riguarda l'indennizzo.

COLITTO afferma che non è possibile procedere alla votazione distinguendo la forma dalla sostanza. O l'articolo resta fermo con le sue dichiarazioni postume, o, se si modifica, non c'è ragione di soffermarsi alla forma, obliando la sostanza.

TAVIANI, *Relatore*, dà atto che si debba ancora trattare il problema dell'indennizzo, perché già se ne è fatta riserva in verbale, ma non accetta che si debba rimettere in discussione tutta la materia. Cambiare la forma è cosa diversa dal mutare la sostanza. Alla stessa stregua si dovrebbero rivedere tutti gli articoli.

Il lavoro della Sottocommissione è un lavoro preparatorio: tutti gli articoli devono poi passare in sede di Commissione plenaria e saranno allora riveduti definitivamente.

COLITTO non vede la ragione per la quale una Commissione di studio, che va alla ricerca di una formula che si augura sia sempre la migliore, non possa ritornare su un argomento già valutato, nella ipotesi in cui la stessa Commissione si accorga che vi è un errore. *Errare humanum est, diabolicum perseverare.*

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana del giorno successivo.

**La seduta termina alle 19.45.**

*Erano presenti:* Assennato, Canevari, Colitto, Corbi, Dominedò, Federici Maria, Ghidini, Marinarò, Merlin Angelina, Noce Teresa, Rapelli, Taviani.

*Assente giustificato:* Molè.

*Assenti:* Fanfani, Giua, Lombardo. Paratore, Togni.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

---

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

---

21.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI.

#### INDICE

|  | Pag. |
|--|------|
| <b>Diritto di proprietà</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .   | 149  |
| TAVIANI, <i>Relatore</i> - NOCE TERESA - FANFANI - TOGNI - CANEVARI - FEDERICI MARIA - PRESIDENTE - DOMINEDÒ - MARINARO - ASSENNATO - CORBI. |      |

---

La seduta comincia alle 17.30.

#### Seguito della discussione sulla proprietà.

TAVIANI, *Relatore*, facendo seguito a quanto ha detto nella seduta antimeridiana, dichiara di non essere contrario ad alcune affermazioni contenute nella proposta Ghidini-Fanfani. Tuttavia non userebbe l'espressione « favorisce il concentramento di quelle eccessivamente parcellate », perché non si addice ad alcune regioni, ad esempio la Liguria; non userebbe nemmeno le parole « espropria il latifondo e le terre incolte » perché occorrerebbe un quarantennio per questo esproprio.

Nella Costituzione va inserito un articolo il quale, in sede di discussione sul diritto di proprietà, apra esplicitamente la via alla possibilità di attuare la riforma agraria.

Riconosce la validità dell'obiezione del Presidente, che alla riforma agraria si potrebbe giungere senza fare un apposito articolo, ma preferisce che vi sia un articolo che renda agevole applicare alla proprietà terriera le disposizioni prese per la proprietà in generale. Perciò rimane su questo articolo;

« La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo e allo scopo di promuovere l'elevazione materiale e morale dei lavoratori.

« In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di leggi, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà l'esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private ».

Naturalmente, quando in esso si dice territorio, ci si vuol riferire non al solo terreno, ma a tutte le risorse del suolo, miniere, turismo e persino pesca.

Sull'ultima espressione « grandi proprietà terriere private » dichiara di accettare una migliore dizione se sarà proposta.

NOCE TERESA chiede all'onorevole Fanfani se intenda mantenere il suo articolo in opposizione a quello presentato dall'onorevole Taviani, ovvero come articolo integrativo di questo.

FANFANI non intende contrapporlo all'altro, ma solo di inglobarne le esigenze e svilupparle in quelle determinazioni che l'onorevole Taviani, forse, avrà giudicato eccessive.

TOGNI, per mozione d'ordine, crede che sia ormai tempo di passare alla votazione degli articoli proposti. Poiché il primo articolo è quello dell'onorevole Taviani, propone di discuterlo per primo e metterlo in votazione comma per comma.

CANEVARI ricorda che c'è anche la sua proposta, e ripropone il suo articolo così modificato:

« L'impresa agricola deve mirare al benessere della collettività ed a una più alta possibilità di civile esistenza dei lavoratori della terra.

« La legge promuoverà un movimento di trasformazione che, sviluppandosi nel tempo, determini nel lavoratore, nella economia e nel diritto, le condizioni favorevoli per conseguire un'agricoltura in via di continuo progresso, condotta anche dal lavoro associato, per il maggior benessere dei singoli e della collettività ».

Ha aggiunto « condotta anche dal lavoro associato » perché vi possono essere in agricoltura progressi ottenuti anche dal lavoro non associato.

La sua proposta presenta differenze sostanziali dalle altre che non tengono presente che la riforma agraria non deve essere esaminata soltanto nei riguardi del risultato che si può conseguire dai provvedimenti che oggi si prevedono. La trasformazione agraria deve consentire un continuo ulteriore sviluppo e miglioramento dell'agricoltura. Il miglioramento agricolo è ininterrotto; raggiunte certe determinate finalità non può fermarsi. Le trasformazioni agrarie sono anche determinate dai risultati di ricerche scientifiche, e che il loro sviluppo sia indefinito va fissato nella Carta costituzionale.

Inoltre, nelle altre proposte non vi è traccia della conduzione associata. Come socialista tiene a questo concetto per il suo contenuto di ordine sociale.

TOGNI riconosce che l'onorevole Canevari, con la sua proposta, tende a sottolineare la dinamica del progresso agrario, ma gli sembra che questo sia già precisato e contenuto nella frase iniziale dell'articolo Taviani.

Anche la parte relativa alla conduzione collettiva gli sembra compresa nella seconda parte dell'articolo Taviani, a prescindere dal fatto che si può sempre far ricorso all'articolo sulla proprietà in generale già approvato.

Per quanto riguarda l'intervento dello Stato al fine di evitare il formarsi di proprietà terriere che non rispondano né alle esigenze produttive, né a quelle sociali, si chiede quale possa essere il termine da usare per evitare una formula empirica che dia luogo ad incertezze di interpretazione. Tutto è relativo, a seconda della natura del suolo, delle culture, ecc.; perciò, più che parlare di « grandi », termine che dà l'idea di una misura, preferirebbe, nella formula Taviani, dire « eccessive ».

Anche questo è un termine poco felice, ma chiarisce meglio il concetto.

Per queste ragioni prega i colleghi di esaminare con particolare serietà l'articolo dell'onorevole Taviani che, a suo avviso, risponde a tutte le esigenze.

FEDERICI MARIA rileva che la seconda parte dell'articolo Taviani potrebbe essere modificata tenendo conto di quanto è stato formulato dalla Commissione del Ministero della Costituente, che ha affrontato questi stessi problemi. Ha avuto l'impressione che quella formulazione rivestisse notevole importanza.

Presenta pertanto un articolo formulato anche con elementi presi dall'articolo Taviani che le pare rimanga, comunque, la base della discussione, formulato nel modo seguente:

« Lo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione e trasformazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo e per promuovere l'elevazione dei lavoratori.

« A questi scopi la legge impedisce la formazione di proprietà che eccedano un limite di ampiezza tale da costituire impedimento alla migliore loro utilizzazione ed ostacolo allo sviluppo di più equi rapporti sociali ».

PRESIDENTE fa rilevare che non è sempre vero che la grande azienda impedisca il miglior rendimento della terra.

CANEVARI modifica la sua formulazione; invece di: « condotta anche con » direbbe: « condotta preferibilmente col lavoro associato ».

Ripete che in agricoltura le trasformazioni culturali potranno anche avere un'efficacia lunga, ma sempre limitata nel tempo, perché saranno superate da altre trasformazioni; ed è questo evolversi delle trasformazioni che va favorito.

NOCE TERESA concorda sulla sostanza dell'articolo proposto dall'onorevole Canevari, ma dubita che esso liberi veramente il terreno da ogni ostacolo alle più vaste ri-



forme. Per queste ragioni è favorevole alla formula proposta dall'onorevole Taviani, la quale, del resto, risponde anche alle esigenze fatte presenti dall'onorevole Canevari.

La modificazione proposta dalla onorevole Federici presenta gli stessi difetti di quella dell'onorevole Canevari; è vaga e può lasciare troppa latitudine di interpretazione.

FEDERICI MARIA dichiara di essere anche disposta a rinunciare, se dovesse dar luogo a interpretazioni meno chiare di quelle che si rilevano dalla proposta Taviani.

DOMINEDO' propone che la seduta sia sospesa per qualche minuto, onde consentire che siano concordati gli emendamenti all'articolo proposto dal relatore.

*(Rimane così stabilito).*

*(La seduta, sospesa alle 18.40, è ripresa alle 18.45).*

CANEVARI, per mozione d'ordine, chiede che il Presidente dichiari chiusa la discussione.

*(La proposta, messa ai voti, è approvata).*

NOCE TERESA fa una dichiarazione di voto: non voterà contro la proposta Fanfani, perché condivide le sue preoccupazioni sul problema in discussione, ma siccome è favorevole alla proposta dell'onorevole Taviani che, a suo avviso, precisa la materia in discussione, si asterrà dalla votazione della proposta Fanfani.

PRESIDENTE porrà ai voti prima la proposta dell'onorevole Taviani. Se sarà approvata ritiene inutile passare alla votazione delle altre.

FANFANI ritiene, invece, che debba essere posta in votazione prima la proposta più radicale, quella più vasta, quindi o quella Canevari o la sua.

Del resto pensa che la discussione non possa considerarsi esaurita.

MARINARO dichiara che voterà l'articolo proposto dall'onorevole Canevari che ritiene assicuri sin d'ora, per evidenti finalità sociali, il miglioramento della proprietà fondiaria e lasci nel contempo libera la strada alla più modesta, come alla più radicale riforma agraria.

Inoltre gli sembra chiaro che lo spirito informatore di detto articolo tenda, senza pericolosi turbamenti, a realizzare, in questo essenziale settore della produzione, una reale solidarietà nazionale, da tutti indistintamente auspicata.

PRESIDENTE afferma che si tratta di stabilire quale proposta debba essere messa per prima in votazione.

NOCE TERESA osserva che, per consuetudine, si vota per prima la proposta che si allontana di più dalla primitiva.

PRESIDENTE ritiene che la sua si allontani di più, ma siccome non intende proporre un voto sopra un ordine del giorno, non può metterla in votazione. Effettivamente è stata respinta da una dichiarazione di maggioranza, senza essere messa ai voti.

Nel mettere in votazione gli articoli proposti dichiara che non voterà l'articolo Taviani né quello Fanfani; voterà quello Canevari. Aggiunge che questi articoli gli sembrano inutili, perché la materia in discussione è già compresa nell'articolo sulla proprietà che è stato approvato, col vizio, specialmente nell'articolo Taviani, di specificazioni che contrastano con le esigenze della Carta costituzionale.

Si sarebbe limitato, allo scopo di togliere ogni dubbio in merito all'auspicata riforma agraria, ad una semplice aggiunta al secondo così formulato:

«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Aggiungerebbe: «e di costituire le premesse della riforma strutturale agraria».

TAVIANI, *Relatore*, dichiara che l'articolo da lui proposto, e successivamente emendato, non voleva, né vuole essere un articolo sul problema dell'agricoltura. Come articolo su questo problema, in linea di massima, è favorevole all'ultima stesura dell'articolo Fanfani. Il suo lo concepisce come articolo riguardante espressamente l'istituto della proprietà. È d'accordo con il Presidente e con l'onorevole Fanfani che nell'articolo sulla proprietà già approvato è implicita, nella espressione «funzione sociale», la premessa necessaria per attuare la riforma agraria.

ASSENATO dichiara che voterà contro la proposta Canevari, proprio per le precise ragioni addotte dall'onorevole Marinaro.

DOMINEDO' dichiara che, pur essendo consenziente con i concetti ispiratori del primo comma dell'articolo Taviani, ha motivo di nutrire delle perplessità sul secondo comma, come ha già espresso ieri proponendo che, fra l'altro, si sostituisse il concetto della trasformazione agraria a quello della ripartizione. Parlaré in un articolo

costituzionale, che deve aprire la via alla riforma agraria, del frazionamento del latifondo o dell'impedimento alla formazione della grande proprietà terriera, come soli mezzi per raggiungere tale finalità, non risolve il problema. A parte l'insufficienza di ogni criterio meramente quantitativo, non vengono così considerati i problemi della piccola o della media proprietà, ed è discutibile la stessa utilità economica della norma. Sente socialmente e moralmente l'esigenza di affrontare il problema del latifondo incolto, ma concepisce questa esigenza nel quadro ben più vasto di una trasformazione agraria, rispondente a un complesso di finalità tecniche, sociali ed economiche. Perciò dichiara che, avendo il collega Fanfani accettato alcuni suoi emendamenti nella formulazione dell'articolo, voterà in favore di questo.

FANFANI torna a dichiarare che circa lo spezzettamento del latifondo e le limitazioni della proprietà fondiaria, criteri direttivi di massima sono stati già enunciati nel secondo e terzo comma dell'articolo relativo alla proprietà. Ma, poiché ritiene che un articolo esplicitamente dedicato al problema agrario italiano nel suo complesso vada inserito nella Costituzione, propone un articolo che investa in pieno, in tutti i suoi aspetti attuali e prospettici, il problema agrario italiano. Questo si presenta come un problema di deficiente trasformazione fondiaria, di inadeguata distribuzione della proprietà.

Un secondo aspetto del problema agrario italiano è la deficienza di istituzioni ausiliarie — cooperative, consorzi, credito — a sussidio della media e della piccola proprietà.

Terzo punto: poiché non è prevedibile se tutta la proprietà italiana potrà essere trasformata, si preoccupa — sia proprietario in privato, un ente pubblico od una associazione — che lo Stato sappia affrontare ed incoraggiare la risoluzione o la revisione dei patti agrari, che ancora per un pezzo regoleranno gran parte del lavoro degli addetti all'agricoltura.

Infine, tutte queste trasformazioni, per essere realizzate, vanno accompagnate da un'intensificazione dell'opera di bonifica, intesa non esclusivamente al prosciugamento di paludi, ma alla dotazione di strade, di case coloniche, di concime razionali, cioè di tutta quella attrezzatura senza la quale la valorizzazione del fondo è impossibile.

Sviluppando un concetto già accennato dall'onorevole Canevari, ritiene poi, che a questa opera debba accompagnarsi l'opera

di bonifica degli uomini, cioè di rinnovamento anche radicale della cultura in materia agraria, se non si vuol fare opera vana.

Per questi motivi propone il seguente articolo:

« Lo Stato, per la migliore valorizzazione della terra, nell'interesse sociale e dei coltivatori, promuove le trasformazioni fondiarie necessarie, favorisce le istituzioni ausiliarie della media e piccola proprietà, dispone l'aggiornamento dei patti agrari, completa la bonifica, agevola la diffusione dell'istruzione agraria ».

CORBI dichiara di votare contro l'articolo proposto dall'onorevole Canevari, perché esso, a suo avviso, pecca di generalità e si presta alle più varie interpretazioni che al legislatore piacerà dare.

Non voterà l'articolo Fanfani, perché ritiene che la materia in esso contenuta sia oggetto di sede diversa da quella costituzionale. È favorevole all'articolo Taviani, perché più rispondente ai compiti di una Carta costituzionale e più preciso nei principi fissati.

CANEVARI chiede all'onorevole Corbi se non ravvisa nella sua proposta la possibilità di una più larga e ampia riforma agraria.

CORBI consente; però trova che si presta ad essere interpretato in maniera anche contraria a quelli che sono gli intendimenti dell'onorevole Canevari; quindi non offre la necessaria garanzia.

TOGNI dichiara di votare in favore dell'articolo Taviani, perché risponde alle esigenze di una particolare considerazione del problema agrario nella nuova Carta costituzionale, con tutti i suoi riflessi di evidente ordine politico e sociale. E ciò senza superfluità, senza ripetizioni, mentre gli articoli Canevari e Fanfani, che pure apprezza nelle loro intenzioni, prevedono dettagli e principi già compresi in articoli approvati o in altri successivi.

FEDERICI MARIA dichiara che voterà l'articolo Taviani, pur ritenendo che l'articolo proposto dall'onorevole Fanfani apra ampie prospettive alla riforma agraria e che quello proposto dall'onorevole Canevari sia apprezzabilissimo, in armonia alle soggettive e personali vedute del proponente.

PRESIDENTE indice la votazione nominale sui tre articoli.

Articolo Canevari:

« L'impresa agricola deve mirare al benessere della collettività e ad una più alta

possibilità di civile esistenza dei lavoratori della terra.

« La legge promuoverà un movimento di trasformazione, che sviluppandosi nel tempo, determini nel lavoratore, nell'economia e nel diritto, le condizioni favorevoli per conseguire un'agricoltura in via di continuo progresso, condotta preferibilmente dal lavoro associato, per il maggiore benessere dei singoli e della collettività ».

*Voti favorevoli:* 3 (Canevari, Ghidini, Marinaro).

*Voti contrari:* 4 (Taviani, Togni, Corbi, Assennato).

*Astenuti:* 4 (Fanfani, Dominedò, Federici Maria, Noce Teresa).

*(L'articolo non è approvato).*

Articolo Fanfani:

« Lo Stato, per la migliore valorizzazione della terra, nell'interesse sociale e dei coltivatori, promuove le trasformazioni fondiari necessarie, favorisce le istituzioni ausiliarie della media e piccola proprietà, dispone l'aggiornamento dei patti agrari, completa la bonifica, agevola la diffusione dell'istruzione agraria ».

*Voti favorevoli:* 2 (Fanfani, Dominedò).

*Astenuti:* 9 (Assennato, Canevari, Corbi, Federici Maria, Ghidini, Marinaro, Noce Teresa, Taviani, Togni).

*(Non è approvato).*

Articolo Taviani:

« La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo, allo scopo di promuovere l'elevazione morale e materiale dei lavoratori.

« In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà l'esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private ».

*Voti favorevoli:* 6 (Taviani, Federici Maria, Togni, Noce Teresa, Corbi, Assennato).

*Astenuti:* 5 (Ghidini, Canevari, Marinaro, Dominedò, Fanfani).

*(È approvato).*

**La seduta termina alle 19.30.**

*Erano presenti:* Assennato, Canevari, Corbi, Dominedò, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Marinaro, Noce Teresa, Rapelli, Taviani, Togni.

*Assenti giustificati:* Colitto, Merlin Angelina, Molè.

*Assenti:* Giua, Lombardo, Paratore.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

31.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

### INDICE

|  | Pag. |
|--|------|
| <b>Per la morte dell'onorevole Giovanni Lombardi</b> . . . . .   | 321  |
| PRESIDENTE - CEVOLOTTO - MASTROJANNI<br>- LUCIFERO - LA PIRA - MARCHESI -<br>BASSO.  |      |
| <b>Sull'ordine dei lavori</b> . . . . .  | 322  |
| PRESIDENTE - TOGLIATTI.  |      |
| <b>I principi dei rapporti sociali (culturali)</b><br>( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .   | 322  |
| PRESIDENTE - MARCHESI, <i>Relatore</i> -<br>MORO, <i>Relatore</i> - CEVOLOTTO - TO-<br>GLIATTI - LUCIFERO - BASSO - MA-<br>STROJANNI - DOSSETTI - LA PIRA -<br>DE VITA.                |      |
| <b>La famiglia (Discussione)</b> . . . . .   | 330  |
| PRESIDENTE - CORSANEGO, <i>Relatore</i> -<br>IOTTI LEONILDE, <i>Relatrice</i> - TOGLIATTI<br>- LUCIFERO - DE VITA - DOSSETTI -<br>MASTROJANNI - BASSO - LA PIRA -<br>CEVOLOTTO - MORO. |      |

La seduta comincia alle 16.10.

#### Per la morte dell'onorevole Giovanni Lombardi.

PRESIDENTE comunica la dolorosa notizia della morte di un amato collega: l'onorevole Giovanni Lombardi. Aveva chiesto un breve congedo: nessuno avrebbe potuto immaginare che non ne sarebbe più tornato. I Commissari tutti avvertiranno certamente il vuoto che egli lascia nel loro cuore ed in seno alla Sottocommissione e ricorderanno con rimpianto il caldo senso di umanità che sempre si effondeva dalle sue parole.

Per aderire ad un desiderio dello scomparso, aveva personalmente dato disposi-

zioni perché un suo precedente studio sull'abolizione della pena di morte fosse ristampato, e rimanesse come suo contributo ai lavori della Sottocommissione. La stampa è stata ultimata in questi ultimi giorni: forse l'autore non avrà avuto la ventura di prenderne visione.

Nel leggere questo suo studio, colpisce soprattutto l'ultima parte, ove, nell'affermare che la vita dell'uomo è sacra, si conclude che tale verità ci viene dal Cristianesimo e deve essere impressa nella civiltà contemporanea. Onde non è senza fondamento la speranza che quella luce che ha ispirato Giovanni Lombardi nel fare una così precisa e convinta affermazione lo abbia anche illuminato negli ultimi istanti della vita terrena.

È sicuro di interpretare il pensiero della Sottocommissione nell'inviare alla famiglia ed al partito socialista le espressioni del più accorato cordoglio.

CEVOLOTTO, nell'associarsi alle parole del Presidente, ricorda di aver conosciuto lo scomparso molti anni fa e di averne subito apprezzato la bontà, la cultura, e specialmente la passione che metteva negli studi giuridici e di sociologia criminale, nei quali emerse con pubblicazioni che hanno avuto larga diffusione attraverso l'insegnamento nell'Ateneo napoletano. Entrato nel Parlamento, vi fu amato da tutti perché era uomo profondamente buono e diritto, che perseguiva le sue idee con una costanza che talvolta appariva financo commovente e quasi ingenua. Si è spenta dunque, oltre che una vivida intelligenza, una diritta coscienza ed un preclaro esempio di vita, in quanto lo

scomparso assommava in sé quelle doti che tutti gli italiani dovrebbero possedere per poter dare alla Patria un indirizzo ed un avvenire sicuro.

MASTROJANNI si associa al cordoglio dei colleghi per la morte dell'onorevole Lombardi, nella cui paterna figura vedeva qualche cosa di ieratico e di solenne. Ricordandone la freschezza del pensiero, la potenza dell'ingegno e l'evangelica umanità, che ha potuto apprezzare nel lavoro comune, esprime la certezza che attraverso la sua opera, di cui lascia profonda traccia negli studi e nella vita politica, resterà vivo il ricordo.

LUCIFERO esprime i sensi del più sincero rammarico per la scomparsa dell'onorevole Lombardi, per cui viene a mancare alla Sottocommissione un grande contributo di cultura e di sapere.

LA PIRA ricorda che, nonostante le apparenti divergenze ideologiche, tra i democristiani e lo scomparso si era stabilita una intesa talmente cordiale da farlo apparire come un «naturalmente cristiano».

Si associa pertanto con tutta l'anima al dolore della famiglia e dei colleghi, nella certezza che Giovanni Lombardi sia stato chiamato dal Signore a ricevere quel premio che è riservato ai puri di cuore.

MARCHESI si unisce al rimpianto per la perdita di un così tenace difensore della classe lavoratrice.

BASSO ringrazia, a nome del partito socialista, per le espressioni di compianto verso lo scomparso.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE ricorda che in una precedente riunione si provvide alla nomina di tre Commissari che, unitamente alla Presidenza della Sottocommissione, avrebbero dovuto costituire, con i rappresentanti della terza Sottocommissione, la Commissione mista per il coordinamento del lavoro comune.

Senonché la terza Sottocommissione, forse male interpretando una direttiva ricevuta, aveva già nominato cinque suoi rappresentanti, e nonostante ogni tentativo ed ogni insistenza non ha inteso di ridurre un tale numero. Pertanto, per ristabilire l'equilibrio, invita i Commissari a procedere alla nomina di altri due rappresentanti oltre i tre già designati (onorevoli Basso, Dossetti e Togliatti) per raggiungere il numero di cinque.

All'uopo esprime l'avviso che, nell'intento di assicurare il contributo di pensiero di ogni corrente politica, sarebbe bene che l'incarico

fosse affidato a due colleghi di partiti diversi da quelli già rappresentati.

TOGLIATTI osserva che se la terza Sottocommissione non vorrà recedere dalla sua posizione, si avrà un Comitato di redazione di 14 membri, il che sarà veramente eccessivo e impedirà un proficuo lavoro.

PRESIDENTE assicura che è stato fatto il possibile per far tornare la terza Sottocommissione sulla sua decisione, ma ogni sforzo è stato vano.

(A seguito di votazione segreta vengono designati per completare la Commissione mista gli onorevoli De Vita e Mastrojanni).

#### Seguito della discussione sui principi dei rapporti sociali (culturali).

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente nuovo articolo, sempre sul tema della scuola, facendo presente che la formula è dovuta unicamente al relatore onorevole Moro, in quanto sull'argomento è mancato l'accordo con il correlatore onorevole Marchesi:

«Nelle sue scuole di ogni ordine, escluso quello universitario, lo Stato assicura agli studenti che vogliano usufruirne, l'insegnamento religioso nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica».

MARCHESI, *Relatore*, premette che parlerà non per sostenere una causa che considera perduta, né per fare un'affermazione di carattere politico, ma solo per confermare una sua personale opinione che ha già esposto nella relazione e di cui desidera resti traccia nel verbale.

Osserva anzitutto che nessuno pensa che lo Stato sia un organo di verità ed uno strumento di nuove rivelazioni, né che possa essere fonte di scienza e di morale. Lo Stato provvede solo ad organizzare l'istruzione, in modo che essa sia fonte di scienza e di morale, attraverso la libertà concessa alle indagini ed alle espressioni del pensiero. Rilevato, quindi, che in una parte della sua notevole relazione l'onorevole Moro sostiene che con l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche lo Stato non assume alcuna responsabilità specifica, ma offre soltanto una opportunità, «in sede idonea», di completare l'istruzione e l'educazione dei fanciulli con quell'insegnamento di verità religiose che sono ricche di suggestioni morali. Esprime la sua meraviglia di fronte all'espressione «in sede idonea». Si domanda infatti come mai, essendoci la famiglia, che è la prima assidua scuola di fede e di pratica religiosa, una Chiesa potentemente organizzata in Ita-

lia e nel mondo, una molteplicità di ricreatori educativi e religiosi frequentatissimi e bene attrezzati, ed in fine una scuola cattolica privata, che è senz'altro — come deve essere — una scuola confessionale; come mai, essendoci tutto ciò, possa ritenersi sede idonea a completare l'istruzione del fanciullo con l'insegnamento di verità religiose quella scuola media dove si debbono insegnare altre verità, e dove l'istruzione religiosa può diventare, come diviene qualche volta, strumento fazioso di avversione politica. Non nega che l'insegnamento religioso possa fare del bene, anche a chi non crede, ma solo quando l'insegnante sia tale da far sentire la universalità del precetto evangelico; può fare del bene, come ogni insegnamento morale, quando venga da una esperienza intima e da una intima esigenza. Mentre per i cattolici non la coscienza umana, ma Dio è la norma suprema dell'opera dell'uomo, per molti del suo gruppo invece esiste una buona coscienza la quale, se anche non porta alla felicità celeste promessa dalla Chiesa, né alla felicità terrena che potrebbe risultare soltanto dal perfetto accordo e dalla perfetta armonia tra il proprio operato e la propria coscienza, può essere di guida e di stimolo per una ascensione spirituale.

All'argomentazione di parte democristiana che nei tempi attuali, in cui l'anima della gioventù è come travolta da un torrente di dissoluzione, non suona male nella scuola la parola di un insegnante di religione, il quale faccia sentire tra i comandamenti terreni un comandamento divino, obietta che questa voce è risuonata nella scuola media per circa venticinque anni e con quale risultato si può oggi vedere. Ricorda che Herbert Spencer diceva che anche agli agnostici più ostinati la simpatia impone il silenzio di fronte a coloro che nei patimenti, nei travagli della vita, traggono conforto dalla fede religiosa. Ma, a suo avviso, quella del silenzio sarebbe troppo scarsa offerta alla fede cattolica. Essa merita un'offerta migliore; ed augura che nella scuola l'opera dei cattolici sia feconda di bene, perché una morale, come quella del partito al quale appartiene, fondata sulla solidarietà sociale, non può essere in disaccordo con una morale predicata sinceramente in nome di Dio. I missionari che la Chiesa manderà nella scuola vi troveranno un fecondo terreno di bonifica, ma questa missione non dovrà essere affidata ad insegnanti di religione, bensì ai molti maestri cattolici delle scuole elementari, ai molti e valenti professori delle scuole medie e delle università.

Conclude assicurando che le sue parole contro l'insegnamento religioso nelle scuole non sono ispirate da nessuna avversità contro la religione.

MORO, *Relatore*, ricorda di aver proposto una formula che mutava in un punto sostanzialmente l'attuale disciplina dell'insegnamento religioso nelle scuole, rinunciando all'articolo inizialmente proposto nella sua relazione, nella speranza che ciò servisse a facilitare l'incontro tra le opposte tendenze. Ma, poiché, allo stato delle cose, sembra che questa intesa non sia possibile, si riserva di presentare una formula più confacente al pensiero del suo gruppo ed all'attuale disciplina giuridica della materia.

CEVOLOTTO, per mozione d'ordine, osserva che, ove si debba studiare un'altra formula, è inutile discutere su quella attuale.

MARCHESI, *Relatore*, riaffermando di aver parlato in suo nome e di avere esposto la sua opinione personale, ricorda di aver detto all'onorevole Moro, in sede di consultazione, che riteneva più opportuno e più consentaneo a quel principio di libertà che nelle parole della democrazia cristiana torna insistentemente, rifarsi a quella forma di regolamentazione della materia, in vigore in Italia dal 1873 fino alla riforma Gentile, che faceva obbligo ai Comuni di impartire l'insegnamento religioso agli studenti i cui genitori ne facessero richiesta. Aveva inoltre aggiunto che, a suo avviso, la formula della legge Gentile era da ritenere lesiva e violentatrice della coscienza individuale, in quanto imponendo una richiesta di dispensa, implicava una dichiarazione di rinuncia esplicita e scritta: una confessione all'aperto. Ora, mentre nessuna famiglia professante cattolica si asterrebbe certamente dal far domanda d'insegnamento religioso, a meno che non lo ritenesse pernicioso agli effetti stessi della fede, non tutti i non professanti cattolici si adatterebbero a sottoscrivere una domanda di dispensa. Dichiarò in proposito che egli stesso sarebbe esitante, perché una tale domanda potrebbe sembrare una dichiarazione di ateismo, che egli non si sentirebbe di sottoscrivere, se per ateismo si intende la sicura negazione di Dio.

MORO, *Relatore*, dichiara di essere partito dalla concezione dello Stato democratico, intendendolo soprattutto come Stato che riflette fedelmente gli indirizzi spirituali oltre che economici e politici della società.

Ritiene che un fatto incontestabile sia il diffuso sentimento religioso nell'ambito del popolo italiano, sentimento raccolto in

un'unica professione religiosa, salvo esigue minoranze; condizione questa che rende nel nostro Paese particolarmente facile risolvere il problema del collegamento di una entità di così complessa natura, quale è la scuola, con le aspirazioni profonde di ordine religioso del popolo italiano. Tiene a precisare che nessuna diffidenza preconcepita, nessuna sfiducia vi è da parte sua e del suo gruppo nei confronti della scuola di Stato, proprio perché pensa che anche tale scuola debba riflettere le aspirazioni religiose e gli ideali della stragrande maggioranza del popolo italiano.

Secondo l'onorevole Marchesi, la scuola non sarebbe la sede idonea per l'insegnamento religioso. Dichiarò di essere di avviso contrario, non per motivi polemici, ma per profonda convinzione; pur convenendo che l'insegnamento religioso, così come si è venuto impartendo negli ultimi anni tristi e caotici, non corrispondeva al pensiero ed alle aspirazioni di tutti, fa presente che altro sono le condizioni contingenti e altro è il ritenere in linea di principio che la scuola non sia la sede idonea per l'insegnamento religioso.

A suo avviso, nell'istituto della scuola deve essere stabilita non soltanto la possibilità ma la necessità, nel modo più largo, più libero, più umano, di un insegnamento religioso che, per essere veramente fecondo, deve andare di pari passo col progresso nell'ambito delle altre discipline del discente. Pur esistendo la potente organizzazione della Chiesa e gli oratori frequentati da numerosi giovani, non deve mancare proprio nella scuola, che è il punto centrale della formazione spirituale del giovane, una parola che richiami l'anima sua alla suprema ragione della vita. Mentre nell'oratorio il ragazzo è ancora soltanto se stesso, nella scuola egli comincia a sentirsi in qualche modo membro responsabile e cosciente di una società ed è consapevole, attraverso la preparazione scientifica che gli viene impartita, di assumere delle responsabilità nell'ambito della vita sociale. Ed è necessario in questo momento, allo scopo di raccogliere tutte le energie per la riedificazione morale della coscienza del nostro Paese, che nelle scuole si dica una parola la quale, non indirettamente come avviene in ogni insegnamento, ma direttamente, richiami alle supreme responsabilità dell'uomo.

Ritiene inoltre che lo Stato non assuma alcuna responsabilità diretta e specifica permettendo d'impartire l'insegnamento religioso, perché con ciò non fa altro che ricono-

scere la diffusa coscienza religiosa del popolo italiano e l'esigenza di completare in senso unitario, ed al vertice della piramide, il complesso delle attività di istruzione e di formazione dell'individuo.

Per tali considerazioni, con sicura coscienza di cittadino prima che di credente, insiste perché nella Costituzione sia inserita una dichiarazione che garantisca alle famiglie cristiane del popolo la possibilità che i loro figliuoli trovino, anche nell'ambito della scuola di Stato, adeguato insegnamento religioso per la formazione della loro personalità.

CEVOLOTTO, poiché si deve assentare dalla seduta per motivi urgenti, prega la Sottocommissione di tener presente che egli intende votare contro le formule proposte dall'onorevole Moro, perché ritiene che la materia non debba far parte della Carta costituzionale, ma bensì dell'ordinamento scolastico, e che le sedi più adatte per l'insegnamento religioso siano la famiglia e la Chiesa e non la scuola.

TOGLIATTI ritiene che sia inevitabile allargare il campo della discussione, anche se da ciò possa derivare un inasprimento della tensione tra le due parti contrapposte. Ricorda che, all'inizio del lavoro essendo stato stabilito di non inserire nel testo costituzionale argomenti ideologici, egli, criticando alcune affermazioni contenute nella prima formula di articolo proposta in tema di rapporti civili dall'onorevole La Pira, aveva detto di ritenere indegno di una persona religiosa chiedere che venissero affermati nel testo costituzionale principi riguardanti l'esistenza di Dio, in quanto chi crede in Dio non ha certamente bisogno di trovare gli argomenti della sua fede nella Carta costituzionale. A suo avviso, quindi, il tema religioso non interessa in sé, ma è la questione politica che deve essere presa in considerazione. In realtà oggi nelle scuole, quando s'insegna la religione, si fa della politica e per di più della politica diretta specificamente contro l'idea e la parte comunista.

A prova delle sue affermazioni, sottopone all'esame dei Commissari il libro di testo di religione del sacerdote Onofrio Di Francesco, edito a Torino, dalla Società Editrice Internazionale, nel 1945, IV edizione, intitolato *Gesù Via* e adottato, ad esempio, nelle scuole di Empoli. Tale libro, che è stato pubblicato in clima di libertà riconquistata, senza pressioni del governo fascista e che porta l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, è un testo di propaganda politica contro il Par-

lito comunista, che pure, nel clima attuale, è un partito legale, ufficialmente riconosciuto. Cita, ad esempio, la pagina 13, dove è raffigurato un ladro che svaligia una cassaforte dopo avere accoltellato una persona e che porta al collo un fazzoletto rosso; la pagina 30, nella quale si parla del peccato di divinazione e dove è raffigurata una donna in atto di profetare, pure con un fazzoletto rosso al collo; la pagina 29 dove un gruppo di persone che stanno uccidendo un sacerdote sono raffigurate, sempre col fazzoletto rosso, con una divisa che ricorda quella dei partigiani; la pagina 108, nella quale un ladro, col fazzoletto rosso, è raffigurato nell'atto di essere tradotto alle carceri da due carabinieri. Insomma, dovunque sia rappresentato un violatore della legge umana o morale, il colpevole porta il fazzoletto rosso al collo. A suo avviso, la giustificazione di tutto ciò si trova sia a pagina 47, dove sono raffigurati dei soldati che salutano fascisticamente la bandiera italiana, sia a pagina 117, dove si parla del decimo comandamento e dove è scritto: « Il socialismo e il comunismo vorrebbero spingere i poveri e gli umili proprio a questo peccato. Cominciano col toglier loro ogni fede in Dio e nella vita futura, riducendo tutta l'esistenza umana alla materia e al ventre. Poi passano ad insegnare che l'uomo non è che una macchina che produce e consuma. Padrone di queste macchine umane sarebbe lo Stato, o meglio i caporioni che esercitano l'autorità e la fanno da tiranni spietati e crudeli. La proprietà sarebbe una ingiustizia ed un furto: dovrebbe passare allo Stato, cioè ai capocchia amministratori dello Stato proletario, i quali poi se ne servirebbero per i loro comodi e per i loro stravizi, lasciando morire di miseria e di fame la povera gente. Chiunque si opponga a queste pazzesche pretese è un nemico che bisogna annientare con qualsiasi mezzo. Delitti, e brutalità di ogni genere, miseria e fame sono frutto dell'utopia comunista ».

Di fianco a tale brano, come illustrazione, è stampata una vignetta raffigurante una desolata visione di case in fiamme e una misera donna, sempre con il fazzoletto rosso al collo.

Ora egli si chiede se questo sia quell'insegnamento religioso a cui con elevate parole si riferiva l'onorevole Marchesi, o non sia piuttosto meschina propaganda politica divulgata sotto l'immagine di Gesù.

Fa presente che molti concetti comunisti, cioè di quell'idea che il libro citato ha condannato, sono stati accolti dalla Sottocom-

missione e inseriti nella Carta costituzionale incontrando — come sul tema della proprietà — la incondizionata approvazione dei colleghi della democrazia cristiana.

Afferma che, di conseguenza, la posizione del Partito comunista non può che essere di assoluta negazione di fronte ad un insegnamento religioso che venga impartito nel modo che risulta da questo libro di testo ufficiale, cioè come insegnamento di anticommunismo.

Ritiene che sia possibile arrivare ad un dibattito che non apra una scissione profonda fra i due partiti contrastanti solo a condizione che, sotto il manto religioso o dietro una copertina su cui è l'immagine di Gesù Cristo, non si faccia passare la propaganda politica contro un partito o a favore di un partito.

Dichiara che il suo gruppo assumerà una posizione di lotta aperta, se in luogo di concetti ed esposizioni spirituali da trattarsi con quell'altezza di espressione che ha poco fa usato l'onorevole Marchesi, si troverà di fronte ad uno sfruttamento, in forme abbastanza volgari, di posizioni ideali a scopo di lotta politica.

Desidererebbe poi una spiegazione molto chiara circa la condotta tenuta dal gruppo democratico cristiano in occasione della discussione di questo articolo.

Dichiara di aver assunto nel corso della discussione un determinato atteggiamento ritenendo il gruppo di articoli ora in esame, che è frutto di un accordo fra le due parti contrastanti, un tutto inscindibile di cui l'articolo proposto è una parte; e dichiara di considerare come una mancanza di sincerità o un eccesso di manovra la posizione assunta oggi dall'onorevole Moro e dai colleghi del suo gruppo, i quali, ottenuto lo scopo di veder approvato alla quasi unanimità un altro articolo del medesimo testo di compromesso su cui la parte che egli rappresenta aveva rinunciato ad alcune delle proprie aspirazioni, hanno abbandonato la formula della facoltatività dell'insegnamento religioso, contenuta nel testo concordato, per ritornare su quella opposta, da essi originariamente proposta, della facoltatività dell'esenzione dall'insegnamento.

MORO, *Relatore*, premesso che è lontano dall'intenzione sua e dei colleghi di gruppo sia di fare una manovra che di mancare di sincerità, ricorda, che, dopo un primo colloquio con l'onorevole Marchesi — che può dargli atto di quanto afferma — in cui si esaminarono le rispettive posizioni da un



punto di vista generale, preparò un testo in cui teneva conto, nella massima misura possibile, delle osservazioni fatte dall'onorevole Marchesi, al quale dichiarò, nel corso di un successivo colloquio, di riprendere una certa libertà d'azione su quei punti sui quali non si era potuto raggiungere un accordo, riservandosi anche di formulare un articolo che non era stato possibile concordare in quel momento, quando avesse chiarito quale posizione convenisse sostenere nell'interesse ed in rapporto alle posizioni ideologiche del suo partito.

Riconosce di non aver fatto un'esplicita riserva per un'eventuale modifica dell'articolo ora in esame, ma d'altra parte osserva che, a suo parere, non vi è tra l'articolo approvato ieri e quello in discussione oggi, un collegamento tale, per cui il voto dato nella seduta di ieri debba considerarsi condizionato alla discussione che si fa oggi.

MARCHESI, *Relatore*, trova strana la rapidità con cui il collega Moro ha annunciato la ripresa della sua prima formula e l'abbandono della seconda, ancora prima che in seno alla Sottocommissione si fosse manifestato un proposito nettamente contrario all'articolo in discussione.

Dà atto all'onorevole Moro di quello che ha detto circa i colloqui intercorsi. Ricorda in proposito di avergli fatto notare durante l'amichevole conversazione avuta con lui che non poteva, per suo conto, recedere dai suoi pensieri per ciò che riguardava l'utilità e l'opportunità dell'insegnamento religioso nella scuola; ma che non impegnava con questo la decisione del proprio partito, non escludendo che i compagni del partito comunista potessero addivenire ad un concordato anche su questo punto; e di aver proposto al collega Moro, per cercare di favorire un accordo, di convertire la nuova formula fascista gentiliana, nella vecchia formula liberale, pur dichiarandogli che il suo voto sarebbe stato contrario.

MORO, *Relatore*, ricorda di aver fatto una riserva generica circa alcune modifiche eventuali da apportare alla fine della discussione.

PRESIDENTE aggiunge che, anche su sua domanda precisa, l'onorevole Moro ha dato la medesima risposta che ora ha ripetuto.

TOGLIATTI, all'osservazione dell'onorevole Moro, il quale ha negato l'esistenza di connessione fra gli articoli già approvati e quello ora in esame, risponde che quella a cui l'onorevole Moro alludeva è una connessione tematica, mentre egli parlava di una connes-

sione politica, per cui la posizione che si assume su una di queste questioni, ardenti sia per un partito che per l'altro, tende a coinvolgere la posizione su tutte le altre; connessione politica per cui, come l'accordo sulla affermazione dei diritti sociali faceva presumere che un accordo si sarebbe potuto avere anche sul problema della libertà della scuola, così, a sua volta, l'accordo sulla libertà della scuola, dove il suo partito ha ceduto di più, poteva far presumere il raggiungimento di ulteriori punti di accordo anche su altre questioni, su posizioni più vicine a quelle sostenute dal suo partito.

MORO, *Relatore*, a quanto ha già osservato, aggiunge di aver fatto solo una riserva generica che non avrebbe concretato se l'onorevole Cevolotto non lo avesse costretto a dire quello che egli non aveva intenzione di dire.

PRESIDENTE contesta, per ciò che si riferisce al libro di cui ha parlato l'onorevole Togliatti, che si tratti di un libro scolastico; se mai si potrà trattare di esempi di lezioni che l'autore propone per la scuola media. Inoltre fa presente che il permesso concesso dall'autorità ecclesiastica per la stampa di detto libro risale al 1941.

TOGLIATTI dichiara che quel libro gli è stato spedito dai compagni di Empoli, i quali gli hanno assicurato che esso è usato come libro di testo nelle scuole medie.

PRESIDENTE ad ogni modo assicura l'onorevole Togliatti — che attraverso il suo discorso ha manifestato la sua preoccupazione di carattere politico, insistendo nel dire che l'insegnamento religioso, non deve essere insegnamento di un partito — che la democrazia cristiana, di cui fa parte, non è un partito confessionale, e che all'espressione « insegnamento religioso nella scuola » non deve affatto darsi l'interpretazione di « insegnamento del programma della democrazia cristiana ».

LUCIFERO, a parte il fatto che, ammesso che il libro citato dall'onorevole Togliatti sia un cattivo testo, ciò non vuol dire che i principi ai quali esso si ispira debbano essere necessariamente cattivi, osserva che l'incidente testé esaurito non è interessante ai fini dell'approvazione o meno della norma da inserire nella Costituzione.

È invece grato all'onorevole Togliatti per l'impostazione veramente lineare ed onesta di un problema, la quale consente ad ognuno di discutere a viso aperto secondo le proprie ideologie e le proprie convinzioni. Allude all'eterna questione dei contrasti nello

spirito della Costituzione, che finora è stato possibile soffocare in seno alla Sottocommissione, ma che — come aveva preveduto — si riaffacciano ad ogni svolta vitale in seguito alla determinazione di concezioni non conciliabili le quali, attraverso i compromessi, compromettono tutto e non risolvono nulla. Riconosce che la scissione profonda sulla questione ideologica e programmatica che si è riusciti malamente a soffocare nel campo dei rapporti materiali, economici e sociali, non consente elasticità di compromesso, quando si entra nel campo dello spirito.

Dichiara poi di essere pienamente d'accordo con l'onorevole Moro, in quanto ritiene — poiché la crisi che travaglia l'Italia è soprattutto crisi morale — che mai come oggi si debba curare la rieducazione morale del Paese, alla quale potrà portare notevole contributo l'insegnamento della religione.

Dichiara altresì di essere favorevole alla introduzione nella Carta costituzionale di un'affermazione di principio che non costituisce un obbligo, ma una facoltà di cui può usare chi vuole e non usare chi non vuole.

A parte il fatto che, secondo il punto di vista cattolico, l'educazione religiosa deve precedere quella umanistica e culturale, osserva che anche da un punto di vista pratico, l'esclusione della religione dalle materie di insegnamento nelle scuole di Stato, porterebbe necessariamente l'allontanamento di molti ragazzi di famiglie cattoliche da queste scuole ed il loro afflusso in quelle private nelle quali si pratica l'insegnamento religioso.

Aggiunge che lo Stato potrà vigilare per evitare quegli atteggiamenti tendenziosi di insegnanti e di testi, a cui ha fatto riferimento l'onorevole Togliatti.

Concludendo, dichiara di essere favorevole alla seconda formulazione proposta dallo onorevole Moro, la quale dà la possibilità ai genitori di chiedere che ai loro figli venga impartito l'insegnamento religioso.

BASSO riassume le ragioni della sua contrarietà all'articolo in esame. In primo luogo non ritiene che sia un articolo di rilevanza costituzionale, bensì materia specifica della legge scolastica, per cui considererebbe un errore, anche da parte dei fautori dell'insegnamento religioso nelle scuole, l'inserirlo nella Costituzione.

Aggiunge che qualora i democristiani, approfittando di una maggioranza lieve e momentanea, volessero imporre una tale norma, che urta contro la coscienza degli uomini del suo partito, costringerebbero questi ultimi ad affrettare i tempi per giungere ad una frat-

tura e ad un procedimento di modifica della Costituzione, che non investirebbe più soltanto l'argomento in esame ma anche altri su cui si è giunti a transazioni.

Altro motivo di contrarietà trova nel fatto che la religione non è materia d'insegnamento scolastico, ma è cosa che si sente e per il cui insegnamento ci vogliono ambienti diversi, come la famiglia e la Chiesa.

Disapprova quindi la norma anche da un punto di vista giuridico, in quanto, violando il principio dell'uguaglianza già affermato, fa un trattamento di favore alla religione cattolica nei confronti delle altre; a meno di insegnare nelle scuole tutte le religioni.

Osserva infine che, se la formula che lo Stato assicura l'insegnamento religioso nelle scuole viene messa in riferimento all'altra, già approvata, per la quale si può ottenere la parificazione agli istituti statali a parità di condizioni didattiche, se ne può trarre l'interpretazione ortodossa e capziosa, che per ottenere il riconoscimento di una qualsiasi scuola di nuova costituzione bisogna metterla in condizioni di parità didattica con le scuole statali e quindi bisogna introdurre l'insegnamento religioso.

MASTROJANNI esprime il suo compiacimento per il fatto che nella detta discussione non si sia mai intaccato lo spirito della religione, e nessuno ne abbia sostenuto l'inutilità, o ne abbia misconosciuta la profonda essenza educativa; viceversa, girando l'ostacolo, si è affermata l'inopportunità dell'insegnamento religioso per altre ragioni.

All'onorevole Togliatti, che ha trattato delle finalità politiche che deve perseguire la Costituzione, osserva che se Aristotile ha definito l'uomo « animale politico », per significare che la tendenza politica è insita nella natura umana e non deriva da un insegnamento successivo, altrettanto può dirsi della necessità spirituale della religione; e la Costituzione quindi non può trascurarla.

A ciò aggiunge altro argomento: quello della coerenza con l'atteggiamento fin qui costantemente tenuto, in quanto che si sono voluti finalizzare ed improntare ad una genesi spirituale i concetti di libertà individuale; per la proprietà e per ogni altro concetto sociale, economico e politico, egualmente se ne è finalizzato il fondamento non attraverso un meccanismo puramente materialistico, ma attraverso concezioni teoriche di umana solidarietà.

Poiché l'unica Carta costituzionale immutabile e perpetua, non contrasta nemmeno con alcuna ideologia, lo Stato non può

prescindere dall'insegnamento religioso, che è bisogno spirituale di tutta l'umanità e anche i dissenzienti potrebbero, attraverso ad esso, essere ricondotti sulla strada della verità e della giustizia, che solo promana dalla religione.

Per queste ragioni è favorevole all'articolo formulato dall'onorevole Moro, né condivide le preoccupazioni dell'onorevole Togliatti, il quale contesta l'utilità dell'insegnamento religioso, basandosi sul fatto di un libro per l'insegnamento religioso compilato male e peggio orientato.

D'altra parte, osserva che l'insegnamento sarà sottoposto all'alta vigilanza dello Stato democratico, che non tollererà che un partito si serva della religione per avvantaggiare, con spirito di fazioso insegnamento, il partito stesso.

Tanto meno, poi, trova persuasivo l'argomento dell'onorevole Basso, che ha accennato ad una disparità di trattamento e alla necessità di uguale diritto alle altre religioni. Fa rilevare che in Italia il 99 % della popolazione è cattolica apostolica romana. Quella entità trascurabile che non trova possibilità d'insegnamento in sede scolastica, ha la più assoluta libertà d'azione, in altra sede, e non è escluso che possa anche ottenere nel nostro Stato democratico i mezzi per provvedervi, qualora ne faccia esplicita richiesta, e forse per interessamento della stessa organizzazione democratica cristiana, la quale non disconosce la libertà delle altre religioni, perché nessuna ne può temere.

DOSSETTI promette che prenderà in considerazione quasi esclusivamente le osservazioni dell'onorevole Togliatti, dalle quali è rimasto impressionato, come del resto un po' tutti, non tanto per la sostanza — trattandosi di argomenti di consistenza modestissima — quanto per l'impegno dialettico o la forza drammatica delle sue espressioni. Crede d'altra parte che lo stesso onorevole Togliatti non si sia nascosto che una questione di tale importanza non può ritenersi esaurita dalle sue osservazioni e che, una volta usciti dal *patos* che egli ha creato e riacquistata la padronanza di se stessi, si avverte subito lo scarsissimo rilievo delle ragioni a cui si è appoggiato per sostenere la tesi negativa di fronte all'articolo proposto. Infatti i suoi argomenti non provano la pericolosità o la non necessità dell'insegnamento religioso, precisamente come non si potrebbe pensare di dimostrare che ci sia stato un abuso del sentimento religioso da parte di altri partiti, mediante certi manifesti elettorali che mostravano Cristo che dava pane alle turbe, oppure

nel fatto che certi blocchi popolari nell'Italia Meridionale hanno assunto un simbolo religioso nella loro scheda di partito. Sono tutti abusi che sul momento possono creare una certa situazione di inferiorità nel contraddittore, ma che non superano l'essenza profonda della questione che si dibatte. È per queste premesse che invita a considerare con realismo più sereno il problema, che si è voluto drammatizzare.

All'accusa di mancanza di lealtà o addirittura di manovra, mossa dallo stesso onorevole Togliatti all'onorevole Moro, ha già risposto l'interessato; tuttavia desidera aggiungere che, con la semplicità con la quale si è sempre proceduto finora nelle discussioni, è accaduto anche all'onorevole Marchesi di ritornare, sia pure in una questione di minore importanza, ad un testo prima enunciato, né alcuno ha creduto di farne motivo di rilievo o argomento per rimettere in discussione le decisioni già prese.

Si domanda, quindi, che cosa ha inteso dire l'onorevole Togliatti, affermando una connessione non tematica ma politica tra l'articolo in esame e quelli già approvati, e se ha inteso o meno, alludere addirittura ad un condizionamento. In quest'ultimo caso si potrebbe obiettare che era già noto l'articolo proposto inizialmente dall'onorevole Moro, ed anche il successivo, e quindi era facile dedurre l'atteggiamento del gruppo democristiano.

TOGLIATTI chiarisce che intendeva dire che su tale terreno non ci sono condizionamenti, ma interdipendenza.

DOSSETTI, pur convenendo sull'interdipendenza esistente sia tra gli articoli già approvati, sia tra questi e quello in esame, nonostante gli apprezzamenti e le accuse di compromesso dell'onorevole Lucifero, dichiara che agli articoli sinora deliberati, non ha inteso dare semplicemente un'approvazione di convenienza o di negoziazione, ma un'approvazione convinta. Vuole quindi pensare che come, senza riferirsi a nessun condizionamento o interdipendenza futura, i democristiani hanno espresso genuinamente il loro pensiero spontaneo e originale sulla materia economica e sociale, così pure l'onorevole Togliatti, riconoscendo nella precedente seduta la libertà della scuola, abbia effettivamente fatta un'affermazione che rispondeva ad un suo profondo convincimento. Peraltro, il problema va riguardato con questo animo e con maggiore serenità senza legarlo, con impacci e condizionamenti eccessivi, sia a quanto già si è deliberato, sia a quanto ci si propone di deliberare.

Prende infine lo spunto da un accenno dell'onorevole Togliatti ad un allargamento della questione, per riprendere quanto ha sostenuto brevemente nella riunione precedente, che cioè la questione in esame è risolvibile isolatamente, ma richiede necessariamente una valutazione generale dei rapporti tra il fenomeno religioso e la vita sociale e politica dello Stato Italiano. Conclude facendo formale proposta di soprassedere all'attuale discussione, che potrebbe risultare oziosa, e di trattare dell'argomento in sede di esame del problema generale dei rapporti tra Stato e Chiesa, perché è precisamente in funzione dell'indirizzo che si seguirà in questo campo, e della qualificazione che si farà nello Stato italiano del fenomeno religioso e della situazione della Chiesa Cattolica che la questione di cui si dibatte potrà avere una soluzione piuttosto che un'altra, ovvero anche non ricevere nella Carta costituzionale nessuna soluzione specifica. Difatti, pur non approvando le considerazioni estrinseche e superficiali con le quali l'onorevole Basso ha giustificato la sua contrarietà all'articolo Moro, non esclude che si possa addivenire ad una tale sistemazione dei rapporti tra Chiesa e Stato, per cui la soluzione specifica del problema attuale nella Carta costituzionale possa divenire superflua o non conveniente.

TOGLIATTI concorda con le conclusioni dell'onorevole Dossetti.

LA PIRA rinuncia a confutare le dichiarazioni dell'onorevole Basso, in seguito alla proposta Dossetti, che ha un carattere pregiudiziale.

DE VITA fa presente di essere contrario alla proposta Moro, ritenendo che ogni insegnamento dogmatico ostacoli il libero sviluppo del pensiero, dell'arte e della scienza, giusta la nota proposizione che «ove finisce il dogma comincia la ragione, e ove comincia la ragione finisce il dogma». A ciò va aggiunto che, comunque, non crede che l'insegnamento religioso rientri tra le funzioni dello Stato.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di rinvio dell'onorevole Dossetti.

TOGLIATTI nel dichiarare che darà voto favorevole, raccomanda di sollecitare la presentazione della relazione sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

BASSO dichiara di votare a favore, anche per il fatto che in tema di libertà civili si è ugualmente rinviata la questione alla stessa sede. Con tale precedente si è già dimostrato di voler affrontare il problema dei rapporti tra Chiesa e Stato nella sua totalità.

LUCIFERO non vede come l'argomento interferisca con i rapporti tra Chiesa e Stato; esso riguarda, a suo avviso, soltanto quest'ultimo, che dovrà consentire, o meno, che una determinata materia formi oggetto di insegnamento nelle sue scuole. D'altra parte nota che le correnti più direttamente interessate sono d'accordo sul rinvio e perciò si astiene dal voto, anziché votare contro come sarebbe sua intenzione.

MASTROJANNI dichiara di astenersi dalla votazione per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Lucifero.

DE VITA, essendo del parere che la questione si deve risolvere in questa sede, dichiara che voterà contro.

(La proposta di rinvio è approvata con 9 voti favorevoli, 2 astenuti ed 1 contrario).

PRESIDENTE pone in discussione l'ultimo articolo proposto dai Relatori Moro e Marchesi, così formulato: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato».

Prega il Relatore Marchesi di volerlo illustrare.

MARCHESI, *Relatore*, ritiene che le ragioni del suddetto articolo siano così evidenti e di tanta imponenza da dispensarlo da particolari illustrazioni. Proporrebbe piuttosto una nuova formula più sintetica:

«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

MORO, *Relatore*, accetta la nuova formula.

MASTROJANNI non è contrario alla nuova formula proposta, ma desidererebbe sostituire il termine «vigilanza» alla parola «protezione», la quale, in ultima analisi, potrebbe determinare l'assurda interpretazione di dare diritto ai privati di pretendere dallo Stato la manutenzione dei monumenti artistici e storici di loro proprietà, dando così luogo anche ad eventuali speculazioni.

LUCIFERO, si dichiara favorevole al termine «protezione», che dà maggiormente l'idea dei compiti dello Stato in questo campo. Richiama l'attenzione sul fatto che per incuria dello Stato o mancanza della necessaria manutenzione da parte dei proprietari che non ne hanno la possibilità, stanno andando in rovina monumenti meravigliosi e opere d'arte di interesse nazionale di inestimabile valore. Ritiene perciò che sia anche nelle intenzioni dell'onorevole Marchesi che questo patrimo-

nio comune della Nazione sia tutelato, chiunque ne sia il possessore.

Per questo motivo, anzi, non sarebbe contrario a stabilire, in sede di legge speciale, che le opere d'arte di interesse nazionale che sono in godimento di privati che non hanno la possibilità di mantenerle, possano essere espropriate.

MARCHESI, *Relatore*, è anch'egli dell'avviso che sia preferibile il termine « protezione », perché lo Stato in tanto è protettore dei monumenti artistici e storici, in quanto può imporre a coloro che ne hanno la proprietà e la possibilità di provvedere alla manutenzione e in caso contrario intervenire direttamente.

TOGLIATTI è d'accordo con l'onorevole Marchesi che lo Stato debba prendere le misure necessarie, perché o un quadro famoso di una collezione, o un palazzo storico, o qualsiasi altro monumento che appartenga a un privato, non vada distrutto per mancanza di mezzi o per trascuratezza. Con questo non si vuole però intendere che lo Stato debba assumersi il carico della manutenzione di tutti i tesori artistici e storici del Paese, anche se appartenenti a privati, ma che debba intervenire decisamente quando tale manutenzione non si attui in modo effettivo.

MASTROJANNI non ha nulla in contrario ad un intervento dello Stato, purché si dica esplicitamente che qualsiasi esproprio debba essere motivato specificatamente. La parola « vigilanza » gli sembrava il termine più sostanzialmente adatto, nel senso anche di proteggere oltre che vigilare.

DE VITA non ritiene opportuno usare la parola « vigilanza » che esprime il concetto di vigilare su di una attività che in effetti non è esercitata dai privati. Crede perciò preferibile la parola « protezione ».

MORO, *Relatore*, per maggior precisione proporrebbe la seguente dizione: « I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato ».

MARCHESI, *Relatore*, è d'accordo.

PRESIDENTE mette ai voti la dizione proposta dall'onorevole Moro.

(È approvata all'unanimità).

#### Discussione sulla famiglia.

PRESIDENTE, nota che, salva la riserva espressa in materia di insegnamento religioso, può dirsi esaurito il tema affidato agli onorevoli Marchesi e Moro.

Data l'assenza di uno dei Relatori sul tema dei diritti politici, l'onorevole Mancini, propone di porre in discussione il tema della famiglia, affidato ai Relatori Iotti Leonilde e Corsanego.

(La Sottocommissione concorda).

Fa presente che, su questo argomento la terza Sottocommissione ha centralizzato il suo pensiero nel seguente articolo:

« La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie per la sua difesa e il suo sviluppo.

« Qualora la famiglia si trovi nella impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi. Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà dei cittadini ».

Prega i Relatori di fare un succinto riassunto delle loro relazioni.

CORSANEGO, *Relatore*, ridurrà la sua relazione ai minimi termini, non perché l'argomento non abbia la sua importanza, ma perché trattasi di principi su cui vi è un accordo generale, nel senso di riconoscere la natura preminente e fondamentale dell'istituto della famiglia nella compagine della società civile. Anche non essendo riuscito a formulare un'articolazione unica con l'onorevole Iotti, fa presente che le due formulazioni sono in parte talmente simili come concetto, da potersi facilmente sostituire l'una all'altra.

Ritiene invece utile accennare ai motivi di dissenso per cui non è stato possibile giungere ad una formulazione unica. In via pregiudiziale, la onorevole Iotti non ha creduto di far propria l'affermazione di principio che egli ha inserito nel suo primo articolo. Anche da un punto di vista sistematico, dopo l'affermazione del diritto della persona umana, ritiene che bisogna affermare il diritto della famiglia e poi quello della comunità. Quindi, in tale articolo ha tenuto a porre in evidenza la preesistenza del diritto originario e imprescrittibile che ha la famiglia per la sua costituzione, finalità e difesa, mentre nell'articolo successivo si dichiara che lo Stato non crea questo diritto che è preesistente, ma lo riconosce, lo tutela e lo difende.

Il secondo punto di disaccordo concerne l'eguaglianza dei genitori fra loro, in quanto per la onorevole Iotti i diritti e doveri del padre e della madre sono identici. Pur essendo d'accordo che sia ormai superato il concetto della inferiorità della donna che non ha più bisogno dell'autorizzazione maritale per la

stipulazione di negozi giuridici, non si sentiva di sconvolgere il diritto della famiglia ad avere un capo, che per la natura stessa della famiglia, deve essere il padre.

Il terzo punto di disaccordo verte sulla scelta delle norme che la legge deve dettare per la protezione della famiglia illegittima. La correlatrice, infatti, vorrebbe che fosse affermato nella Costituzione il principio che i figli illegittimi debbono avere la stessa identica posizione giuridica di quelli legittimi. Gli sembra che con tale affermazione si verrebbe a distruggere la stessa famiglia, permettendo anche l'inclusione in essa di elementi estranei, pure contro la volontà dell'altro coniuge, costituendo così una fonte di infiniti dissensi ed un pregiudizio anche alla unità del patrimonio familiare. D'altra parte, dato che i figli illegittimi debbono avere anch'essi una giusta tutela, ha affermato che lo Stato deve dettare le norme per la loro protezione.

Altro punto non proprio di disaccordo, ma di differenziazione, è in ordine alla indissolubilità del matrimonio. A tale proposito la onorevole Iotti, pur avendo dichiarato che non avrebbe posto ostacoli all'affermazione della indissolubilità matrimoniale, nel senso cioè che non avrebbe fatto proposte relative al divorzio, non si è sentita d'altra parte di accedere alla dichiarazione opposta, cioè che lo Stato garantisce l'indissolubilità del matrimonio. Personalmente non ritiene invece che si possa tacere su questo punto fondamentale, perché in tal modo si lascerebbe aperta la via al legislatore di potere indifferentemente pronunciarsi per l'indissolubilità del matrimonio o per il divorzio. Poiché per i democristiani il divorzio rappresenta la dissoluzione della famiglia ed un germe velenoso per il suo affermarsi, come si è dimostrato in tutti i paesi dove esso è ammesso, ha voluto mettere il principio che la Costituzione deve garantire l'indissolubilità della famiglia, secondo la tradizione giuridica italiana per la quale il matrimonio è il *consortium omnis vitae*.

Per rendere più semplice la discussione, propone che si dia lettura degli articoli, facendo seguire ad ognuno di quelli suggeriti da un Relatore, il corrispondente proposto dall'altro Relatore; aggiunge, che nei casi in cui le due formule saranno coincidenti nel concetto informatore, la Sottocommissione potrà liberamente scegliere la dizione che riterrà più opportuna, mentre nei casi in cui vi sarà discordanza di opinioni, si aprirà il dibattito.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, riconosce che l'onorevole Corsanego ha messo bene in luce i punti di accordo e di disaccordo fra i due ordini di proposte.

Spiegando le ragioni per le quali non si è arrivati a un accordo completo, osserva che la prima concerne il riconoscimento della famiglia, nei cui riguardi l'onorevole Corsanego vuole fare una dichiarazione di principio di una posizione ideologica a cui non può associarsi, mentre la sua formulazione consiste semplicemente nel riconoscimento di un diritto dato dalla legge alla famiglia.

La seconda riguarda l'uguaglianza giuridica dei coniugi, a proposito della quale l'onorevole Corsanego — che è d'accordo sul principio — vorrebbe affermare il diritto della patria potestà spettante al marito, mentre la dizione da lei proposta riconosce semplicemente un'uguaglianza giuridica, così come è già stato fatto in altre parti della Costituzione.

Osserva infine che l'onorevole Corsanego non è favorevole — circa la terza questione riguardante i figli illegittimi — alla formula da lei proposta, perché ritiene che possa ledere l'istituto della famiglia. Fa presente che tale dizione riconosce ai figli illegittimi le stesse condizioni giuridiche fatte ai legittimi e non afferma il principio — come ha detto l'onorevole Corsanego — che i figli illegittimi debbano essere accolti nell'ambito della famiglia. Ritiene quindi che una disposizione del genere non venga a ledere l'istituto della famiglia, ma a tutelarla, perché il fatto di ammettere che i figli illegittimi abbiano le stesse condizioni giuridiche dei legittimi costituirà un freno alla procreazione di figli fuori del matrimonio.

Per quanto poi riguarda il punto fondamentale di dissenso sull'opportunità o meno di considerare nella Costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riconosce che l'onorevole Corsanego ha esposto esattamente il concetto da lei sostenuto, ossia di essere contraria ad affermare ciò nella Carta costituzionale, pur non essendo contraria a fissare tale principio nella legge ordinaria.

PRESIDENTE dà lettura dei testi proposti dai due Relatori, facendo rilevare come su alcuni di essi l'accordo possa considerarsi raggiunto, mentre altri si differenziano fra loro non soltanto per la forma ma anche per la sostanza.

Pone poi a raffronto il testo del primo articolo proposto dall'onorevole Corsanego con la prima parte del primo articolo pro-

posto dalla onorevole Iotti; ed osserva che questi articoli, pur avendo una uguale impostazione, sono però di contenuto diverso.

CORSANEGO, *Relatore*, rileva che il concetto che ha ispirato la formulazione della prima parte dell'articolo da lui proposto, corrisponde a quello contenuto nella prima parte dell'articolo proposto dalla onorevole Iotti; mentre nella seconda parte le opinioni non sono più concordanti.

PRESIDENTE domanda alla onorevole Iotti se consente che la discussione abbia luogo sulla formula proposta dall'onorevole Corsanego: «Lo Stato riconosce la famiglia come unità naturale e fondamentale della società».

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, dichiara di non rinunciare alla sua formula.

PRESIDENTE apre la discussione sulla formula Corsanego già letta e su quella Iotti: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione».

TOGLIATTI osserva che, mentre la formula proposta dall'onorevole Corsanego «unità naturale e fondamentale della società» è a suo parere equivoca e costituisce una definizione astratta della famiglia, quella della onorevole Iotti, che considera la famiglia quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione, si riferisce a qualche cosa di molto concreto, e stabilisce non solo il riconoscimento, ma anche la tutela della famiglia. Prospetta perciò l'opportunità che tale formula — che è, a suo parere, più soddisfacente — sia inclusa nella Costituzione.

CORSANEGO, *Relatore*, spiega che la prima parte della formula da lui proposta ha la sua ragione d'essere, in quanto si attacca alla seconda parte, e quindi non può essere considerata come una norma a sé stante.

L'articolo da lui proposto dice infatti:

«Lo Stato riconosce la famiglia come l'unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa».

LUCIFERO non è del parere dell'onorevole Corsanego e ritiene che la prima parte dell'articolo: «Lo Stato riconosce la famiglia come l'unità naturale e fondamentale della società», sia un'entità a sé stante e costituisca un'affermazione di un principio, dal quale derivano tutte le logiche conseguenze di cui in seguito si parla tanto nel testo Corsanego quanto in quello Iotti.

Contrariamente a quanto sostiene l'onorevole Togliatti, trova chiaro il concetto esposto in tale formulazione, con cui si chiarisce che la famiglia è la prima comunità umana, il primo aggregato sociale in cui l'individuo si unisce ad altri in un organismo unitario; ed aggiunge che, a suo parere, tale norma potrebbe invece dar luogo a discussioni ed a perplessità se si integrasse con la seconda parte dell'articolo.

DE VITA limiterebbe l'articolo ad una semplice affermazione di principio: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia», sopprimendo la rimanente parte delle due formulazioni le quali ovviamente hanno un diverso fondamento ideologico.

DOSSETTI domanda all'onorevole De Vita che cosa significhi dire: «Lo Stato riconosce la famiglia».

DE VITA risponde che intende affermare che lo Stato riconosce nella famiglia una realtà naturale.

LUCIFERO si domanda come lo Stato potrebbe non riconoscere una realtà la quale si riconosce da sé.

DOSSETTI non comprende che cosa significhi l'espressione: «Lo Stato riconosce la famiglia», se non si dice che cosa lo Stato riconosca nella famiglia.

DE VITA ritiene giusta l'osservazione dell'onorevole Dossetti. Insiste però sulla opportunità di sopprimere la seconda parte dell'articolo o di trovare una formulazione diversa.

DOSSETTI riconosce che non è il caso di dare una definizione — che è pericolosa — ma che occorre stabilire un determinato *status* giuridico. Chiede perciò all'onorevole De Vita di suggerire una formula in cui, evitando una vera e propria definizione, si affermi tale *status* giuridico; in caso contrario ci si dovrà limitare all'espressione generica: «Lo Stato tutela la famiglia», che è una garanzia di carattere concreto materiale economico e sociale, ma non costituisce alcuno stato giuridico.

MASTROJANNI, premesso che nell'articolo Corsanego trova superflua la seconda parte, ove si ribadiscono le conseguenze logiche del riconoscimento della famiglia, mentre l'articolo Iotti non considera la famiglia stessa dal suo punto di vista biologico e naturale come mezzo di procreazione, propone di riunire i due articoli nella seguente formula che, a suo avviso, soddisfa le esigenze di natura scientifica e quelle di natura etica: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia quale fondamento naturale della società».

e come mezzo di prosperità morale e materiale dei cittadini e della Nazione».

CORSANEGO, *Relatore*, trova felice la fusione dei concetti, ma non è disposto a rinunciare senz'altro all'affermazione che la famiglia ha dei diritti originari precisi e che questo non può fare a meno di riconoscere.

BASSO dichiara di avere cercato, nel corso della discussione, di individuare il contenuto giuridico degli articoli proposti, senza riuscire a rendersi conto se uno ve ne sia e quale. Ha quindi l'impressione che ci si trovi di fronte ad uno dei soliti articoli definitivi contro i quali già si è pronunciata una condanna. In modo particolare, poi, teme le conseguenze giuridiche di un'affermazione come quella dell'onorevole Corsanego, sulla finalità della famiglia: non è infatti escluso che essa potrebbe far ritenere anticostituzionale perfino il fatto che due coniugi non vogliano procreare; il che significherebbe violare il campo delle libertà fondamentali del cittadino.

Né può approvare l'aggettivo «naturale», contro il quale ha già avuto occasione di pronunciarsi. Se con questo si intendesse fare un'affermazione storica nel senso di considerare la famiglia come la prima forma naturale della società, si direbbe un'eresia scientifica, poiché lo Stato riconosce oggi una determinata famiglia che è il frutto di un'evoluzione storica.

D'altra parte non trova soddisfacente neppure l'articolo della onorevole Iotti, perché non è sicuro che la famiglia sia il fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione. Egli pensava che si dovesse dire soltanto: «Lo Stato tutela la famiglia», ma poiché questo risulta dagli articoli successivi, crede sia partito migliore sopprimere la prima parte dell'articolo Iotti e l'intero primo articolo Corsanego, passando alle forme concrete di tutela giuridica della famiglia.

LA PIRA invita i Commissari a mantenere il problema nei suoi giusti termini. Crede che ciascuno, pensando alla propria famiglia, non possa non convenire: 1°) che sia una collettività organica di persone; 2°) che, come tale, abbia una sua costituzione e una sua finalità; 3°) che esistano dei diritti, che ne regolano la struttura e le finalità, immanenti all'organismo familiare ed anteriori all'ordinamento statale. Nota quindi che la preoccupazione dell'onorevole Corsanego è appunto quella di mettere in luce il carattere organico del gruppo familiare, le finalità educative

e materiali che si propone, e l'originarietà dei suoi diritti.

Ciò posto, giova rilevare le conseguenze importanti che derivano da tali affermazioni riguardo ai tre punti sui quali si è manifestato il dissenso tra i due Relatori. Dal fatto che la famiglia abbia una sua costituzione e dei diritti ad essa connessi, discende il criterio della indissolubilità del vincolo; in quanto è una collettività organica in cui ciascun membro ha un suo statuto, evidentemente, il figlio illegittimo non può essere equiparato in tutto e per tutto al legittimo; infine, poiché è un organismo, ci deve essere — come in ogni organismo — chi governa, e questo sarà appunto il capo della famiglia. Quindi, i punti di dissenso tra la onorevole Iotti e l'onorevole Corsanego si ricollegano tutti a questa concezione organica della famiglia, e l'unico problema da esaminare è se tale concezione sia esatta o meno.

CEVOLOTTO si preoccupa delle conseguenze che l'onorevole La Pira ha tratto dalla concezione organica della famiglia, le quali lo inducono a ritenere che abbia perfettamente ragione l'onorevole Basso nel sostenere la pericolosità dell'affermazione contenuta nella formula Corsanego.

Quanto alla prima — la indissolubilità del matrimonio — osserva che è inutile sollevare oggi la questione del divorzio che è inattuale ed inopportuna in ogni senso, né risponde alla odierna situazione politica ed all'opinione pubblica prevalente. Non c'è dunque alcun motivo di temere le conseguenze del silenzio oggi la Costituzione in questo campo. Basti ricordare che il problema del divorzio fu affrontato alla Camera dei deputati in altri tempi, quando le condizioni per discuterne politicamente erano diverse dalle attuali, dando luogo ad una discussione elevatissima ma senza alcun risultato pratico.

Come è inopportuno dunque sollevare tale questione in questo momento, altrettanto può dirsi della situazione dei figli illegittimi che la civiltà moderna deve sforzarsi di rendere diversa il meno possibile da quella dei figli legittimi, per non far ricadere le colpe del genitore su chi non ha domandato di venire al mondo.

Trova pertanto preferibile, come ha proposto l'onorevole Basso, non partire da premesse che possano rendere difficile una discussione ed un eventuale accordo, ma prendere senz'altro in esame le norme positive a tutela della famiglia.

DOSSETTI invita a prescindere momentaneamente dagli articoli proposti e dalle



considerazioni dei colleghi del suo partito, che portano inevitabilmente l'attenzione sulle conseguenze, per gettare invece uno sguardo sul fondo del problema che ancora non è stato toccato, ed in merito al quale si ripromette di fare una dichiarazione esplicita e formale.

Premesso che poc'anzi, trattandosi dell'insegnamento religioso, l'onorevole Togliatti ha creduto opportuno impostare una questione politica, ed esprimere con grande schiettezza e lealtà il suo punto di vista, dichiara di essere costretto a fare altrettanto in ordine al complesso di norme in esame. Per il suo partito, quello che si sta dibattendo è il problema fondamentale di tutta la Costituzione. Indubbiamente vi sono anche altre parti della Costituzione che ad esso stanno a cuore, ma questa assume un'importanza assolutamente eccezionale. Nota che su ciò può richiamare l'attenzione dei colleghi anche per il motivo evidente che in questa materia non può sorgere in alcun modo la supposizione di un, sia pur indiretto, interesse politico e di partito.

In tema di insegnamento religioso si è potuto insinuare il sospetto che i democristiani tentassero di concretare una determinata struttura giuridica che potesse in qualche maniera risalire a loro vantaggio o a svantaggio di altre parti; ora invece si ha di fronte un problema che ha un valore esclusivamente etico e che perciò non può in nessun modo essere considerato problema di parte. Assicura pertanto che esso ha per il suo partito lo stesso carattere di quello, affrontato all'inizio dei lavori, dei diritti fondamentali della persona e della tutela assoluta ed incondizionata della sicurezza della vita umana.

Dal punto di vista democristiano, come esiste una priorità dei diritti essenziali della persona alla vita ed alla libertà rispetto a qualunque legge positiva, tale che nessuna legge positiva potrebbe legittimare un'offesa alla sicurezza della persona stessa, così esistono dei diritti primordiali e fondamentali della famiglia, del tutto pari a quelli della persona, intangibili ed anteriori a qualunque riconoscimento della legge positiva.

Perciò ha invitato a prescindere dalle conseguenze che da questa dichiarazione preliminare possono discendere, e che non sono le conseguenze che ne ha voluto ricavare l'onorevole Basso, in una forma paradossale ed assurda, che cioè, si debba arrivare necessariamente alla coattività della funzione procreativa; e nemmeno quelle che ha voluto sottolineare l'onorevole Cevolotto in ordine alla

situazione dei figli illegittimi, perché, quando si discuterà dell'argomento, apparirà che l'uguaglianza che egli sostiene, in un certo senso, i democratici cristiani sono disposti ad ammetterla. Essa non è che una rivendicazione ed una reazione contro tutta una legislazione che dura da 150 anni a questa parte, e precisamente dalla Rivoluzione francese in poi; la quale ha preso le mosse dal disconoscimento di una posizione di anteriorità della persona rispetto allo Stato, affermando la pretesa da parte di quest'ultimo di dettare alla famiglia una disciplina sua, anche in quello che essa ha di più intimo e di più essenziale, di più collegato inevitabilmente alle sorgenti stesse dell'essere ed alle ragioni fondamentali della vita umana.

Ripete che il suo partito considera di importanza capitale un'affermazione nella Carta costituzionale, con cui si riconosca l'esistenza e la naturalità della famiglia con alcuni diritti — che potranno formare oggetto di una determinazione successiva — anteriori a qualunque intervento o riconoscimento da parte dello Stato. Avverte che su questo punto la sua parte è pronta ad impegnarsi a fondo, sicura di difendere una tesi la quale non è di partito, ma è premessa essenziale per la ricostruzione del Paese. Fa presente che con questo, naturalmente, non è che si voglia cristallizzare la famiglia in certe superstrutture che potevano essere, o meno, storicamente giustificate 150 anni fa o anche in tempi più recenti; bensì si vuole, se mai, liberarla dalla gamba esteriore, per individuarne il nucleo essenziale ed aprirla — attraverso le norme che si verranno stabilendo — a quella vocazione sociale, già riconosciuta alla persona, che giustamente le compete e che ha come presupposto l'intangibilità naturale dell'organismo familiare.

I democristiani non si dissimulano che alla base di questa tesi sta un'impostazione ideologica che non può essere condivisa da tutti. Ma come è stato possibile trovare un punto di accordo col riconoscimento concreto del diritto fondamentale della persona, così si augura che anche per la famiglia, si possa egualmente arrivare ad un'affermazione di questo diritto anteriore, intoccabile ed intangibile. Un contrasto su questo principio non sarebbe giustificabile da qualsiasi sospetto di parte, avendo invece un valore esclusivamente etico, quale affermazione di una vera premessa della ricostruzione.

LUCIFERO, premesso che gran parte del suo pensiero è stata già esposta dall'onorevole Dosselti, ritiene assolutamente neces-

saria un'affermazione di principio in tale campo, sia perché rientra nei compiti della Sottocommissione, sia perché il diritto della famiglia costituisce la seconda fase dei diritti della persona. Quando l'onorevole Dossetti parlava di sicurezza della famiglia, il suo pensiero andava al principio della inviolabilità del domicilio, considerando la famiglia come una casa in cui la vita si esplica. Non ritiene pertanto che si possa fare a meno di consacrare nella Costituzione che la famiglia è un'entità naturale preesistente ad ogni stato dell'uomo, come logica conseguenza dell'affermazione di principio fatta sulla persona umana che vive, prima di ogni altro luogo, nella sua famiglia.

BASSO si rende perfettamente conto delle osservazioni dell'onorevole Dossetti; però fa presente che chiedendo la soppressione pura e semplice di questo articolo, non era ispirato dal concetto di menomare l'istituto della famiglia che anzi, unitamente ai suoi colleghi, intende difendere, bensì mirava ad eliminare un articolo dal quale non solo non discende nessuna conseguenza giuridica, ma in cui si pongono delle affermazioni di principio, collegate all'ideologia di una parte dei colleghi.

Messo nel nulla tale articolo, è convinto che sulle norme concrete della famiglia non vi sarà quasi alcun contrasto, ma solo qualche lieve differenziazione, potendosi, tutto al più, affermare che l'indissolubilità matrimoniale sia piuttosto materia di legge che di Costituzione.

Si dichiara infine contrario ad ogni affermazione di principio, essendo dell'avviso che gli articoli della Costituzione devono essere l'espressione di norme giuridiche e non di principi ideologici.

MORO è dolente di essere in disaccordo con l'onorevole Basso sul valore giuridico dell'articolo. Non si tratta infatti di una affermazione ideologica di parte, ma della conseguenza logica di quanto sancito nel primo articolo della Costituzione, in cui si è riconosciuto che lo Stato, con i suoi organismi sociali e politici, ha dei limiti naturali. Ammesso il fatto — che per i democristiani rappresenta una delle basi fondamentali della democrazia — che lo Stato come organismo politico e sociale nasce dall'uomo, considerato non isolatamente, ma come centrato in tutta la sfera sociale in cui si espande, poiché la famiglia è la cerchia sociale nella quale l'uomo si esprime più naturalmente, va considerata, in quanto tale, come un limite dello Stato, non nel senso comune

della parola, ma come garanzia della stessa democrazia. Il valore giuridico dell'affermazione, contenuta nell'articolo in discussione, sta quindi nel riconoscere costituzionalmente che lo Stato ha dinanzi a sé delle realtà autonome da cui esso stesso prende le mosse, sia pure a sua volta influenzandole. Questa concezione dello Stato, che ritiene liberale, è stata consacrata nell'articolo dell'onorevole Corsanego, riallacciandosi a quanto è stato affermato nel primo articolo in materia dei diritti dell'uomo e delle formazioni sociali in cui esso si concreta.

MASTROJANNI non crede che possa passarsi alla fissazione dei concetti concreti giuridici della famiglia, senza preliminarmente stabilire quale è la concezione etica della famiglia nello Stato, in quanto nessuna norma giuridica può essere affermata, se non trae origine dalla morale collettiva. Distinguere quindi tra i due termini, morale e diritto, ritenendo che si possa fare una affermazione del secondo, prescindendo dal primo, gli sembra impossibile. Come successione logica, bisogna invece premettere la norma naturale generale da cui discende poi la norma codificata, così come ha fatto lo onorevole Corsanego. Tale affermazione di principio è necessaria anche per evitare che lo Stato, riconoscendo la famiglia solo come una entità giuridica e di natura economica e sociale, possa in qualche modo incrinare la compagine e l'autonomia. Crede che se non si facesse oggi un'affermazione di principio, quale è stata sancita nel primo articolo dello onorevole Corsanego, si correrebbe il rischio di dare la prevalenza al riconoscimento dell'individuo come entità a sé stante, trascurando i diritti della famiglia. Quindi sia come conseguenza logica, sia per coerenza con quanto approvato in precedenza, ritiene che debba essere in modo solenne affermato questo principio, come preambolo delle successive norme giuridiche.

TOGLIATTI propone la seguente formula che rappresenta, a suo avviso, una conciliazione tra i principi democristiani e quelli del suo partito: «La famiglia è riconosciuta come naturale associazione umana ed è tutelata allo scopo di accrescere la prosperità materiale e la solidità morale della nazione».

MASTROJANNI dissente da tale formula, perché il definire la famiglia solamente quale associazione naturale, potrebbe portare la conseguenza di considerarla come una entità materiale, affermata per fenomeno associativo, ma priva di etica; questa deve invece prevalere, anche secondo quello che era il

concetto del diritto romano, per il quale il matrimonio era basato principalmente sulla  *affectio maritalis*, e considerato come una necessità spirituale di convivenza, da cui discendevano particolari diritti patrimoniali. Se si accettasse invece il principio affermato dall'onorevole Togliatti, si rappresenterebbe la famiglia esclusivamente dal punto di vista materialistico, senza affermare quella sua essenza, di spiritualità, la quale giustifica l'unione di esseri umani che, attraverso questa  *affectio* perfetta e perenne, procura ai figli i mezzi di vita e di educazione.

TOGLIATTI non comprende come la formula di cui ha dato lettura possa dare luogo a preoccupazioni, dal momento che ha inteso allacciarsi al concetto dell'onorevole Corsanego.

MASTROJANNI ripete che la formula dell'onorevole Togliatti, parlando di associazioni umane, non dà alla famiglia il suo principale carattere che è quello di un connubio spirituale.

MORO ha anch'egli qualche difficoltà ad accettare la formula dell'onorevole Togliatti, ma più che sulle parole « associazione umana », i suoi dubbi si appuntano sulle parole: « è tutelata allo scopo di incrementare la prosperità materiale ». Desidererebbe infatti che la famiglia fosse tutelata in se stessa, e non per lo scopo della prosperità materiale. Come si è detto per l'individuo che è tutelato innanzi tutto in vista di salvaguardare la sua personalità e poi in vista della società, così dovrebbe essere anche per la famiglia. Pertanto, senza escludere dalla discussione la formula proposta dall'onorevole Togliatti, propone la seguente dizione: « Lo Stato riconosce i diritti inalienabili della famiglia come gruppo originario e fondamento naturale della società, alla cui prosperità morale e materiale essa dà insostituibile incremento ».

BASSO prende la parola per una mozione d'ordine. Data la molteplicità delle proposte, riterrebbe opportuno che fossero incaricati due o tre membri della Sottocommissione di raccogliere tutto il materiale e di presentare una formulazione che possa essere accettata da tutti.

CEVOLOTTO è d'accordo con l'onorevole Basso. Consiglierebbe però di non usare i termini « inalienabile e imprescrittibile » che non gli sembrano i più adatti, dato il loro particolare significato giuridico.

PRESIDENTE nel riassumere la discussione, rilegge le proposte di articoli già presentati dagli onorevoli Corsanego, Iotti,

Mastrojanni, Togliatti e Moro, nonché la seguente dell'onorevole Dossetti che è comprensiva anche di concetti contenuti in altri articoli:

« Lo Stato riconosce i diritti della famiglia quale unità naturale della società fondata sul matrimonio indissolubile e destinata alla educazione dei figli ».

Dà quindi lettura della formula dell'onorevole La Pira:

« Lo Stato riconosce i diritti della famiglia quale unità naturale e fondamentale della società ».

Rende infine noto che l'onorevole De Vita ha dichiarato di non insistere sulla proposta precedentemente presentata.

Personalmente proporrebbe la seguente dizione:

« La famiglia è una società di diritto naturale e come tale lo Stato la riconosce e tutela ».

Tale dizione sarebbe così modificata dallo onorevole Corsanego:

« La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato la riconosce e ne tutela i diritti ».

Prega quindi gli onorevoli Corsanego, Iotti e Dossetti di preparare una formulazione che possa trovare il consenso della Sottocommissione.

CEVOLOTTO fa presente l'opportunità che ai tre membri, componenti il Comitato costituito per predisporre il testo degli articoli concernenti la famiglia, se ne aggiunga un altro, rappresentante le correnti di sinistra, al fine di raggiungere un certo equilibrio di opinioni.

PRESIDENTE propone che del Comitato siano chiamati a far parte, oltre ai due Relatori, gli onorevoli Togliatti e Moro; e che esso tenga la prima riunione nella mattinata di domani.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 20.50.**

---

*Erano presenti:* Basso, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.

*Assenti giustificati:* Caristia, Grassi e Mancini.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

33.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

### INDICE

|  | Pag.       |
|--|------------|
| <b>La famiglia (Seguito della discussione) . . .</b>   | <b>343</b> |
| PRESIDENTE - IOTTI LEONILDE, <i>Relatrice</i> -<br>CORSANEGO, <i>Relatore</i> - LUCIFERO -<br>CEVOLOTTO - MORO - LA PIRA - MA-<br>STROJANNI - BASSO - DE VITA. |            |

La seduta comincia alle 17.35.

Seguito della discussione sulla famiglia.

PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro hanno presentato alcuni articoli dei quali dà lettura:

ART. 1. — « La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione ».

ART. 2. — « Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose ».

ART. 3. — « Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto

e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.

« Le legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia ».

ART. 4. — « Lo Stato provvederà ad una adeguata protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù, istituendo gli organismi necessari a tale scopo ».

Osserva che taluno di questi articoli ha una formulazione troppo ampia e particolareggiata e, quindi, poco adatta allo stile di una Costituzione.

Il secondo articolo, ad esempio, il quale prevede la possibilità e il dovere dello Stato di prendere appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose, potrebbe essere espresso più concisamente nel modo seguente: « Lo Stato deve provvedere ad assicurare la sicurezza economica della famiglia ». Il concetto di sicurezza economica, comprende evidentemente le famiglie meno abbienti e quelle numerose.

Per le stesse ragioni propone una formulazione diversa anche del primo articolo e cioè: « La famiglia è una società di diritto

naturale e come tale lo Stato la riconosce e la tutela al fine di assicurarne l'unità, la saldezza morale e la sicurezza economica». Il riferimento alla « prosperità della Nazione » gli sembra superfluo, perché evidentemente, se si assicura l'unità, la sicurezza economica e la saldezza della famiglia, ne consegue la prosperità della Nazione.

Dichiara aperta la discussione generale.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, dichiara di apprezzare la proposta del Presidente, ma fa notare che gli articoli sottoposti alla discussione della Sottocommissione erano stati concordati per arrivare ad un risultato concreto. Se non si discutesse sugli articoli concordati, potrebbe essere ancora più difficile pervenire ad un accordo.

Chiede, pertanto, che la discussione si svolga sugli articoli concordati.

CORSANEGO, *Relatore*, dichiara di condividere pienamente il parere espresso dalla onorevole Iotti. Se la Commissione lo riterrà opportuno, si potrà anche giungere ad una formula come quella proposta dal Presidente; ma poiché questa è una formula sintetica, non sarà male che siano esaminati analiticamente i concetti espressi e formulati negli articoli concordati, che sono frutto di una lunga discussione.

Per quello che lo riguarda personalmente, insiste per il mantenimento dell'articolo 2, che illustra le provvidenze che dovrebbero essere stabilite dallo Stato allo scopo di garantire la prosperità e la saldezza economica della famiglia. Con esso i relatori hanno voluto affermare tre concetti che rispondono, a loro avviso, proprio alle aspettative del popolo italiano in questo momento. Una delle difficoltà della vita contemporanea è quella di poter costituire una famiglia. Bisogna affermare che lo Stato dovrà cercare di venire incontro a questa difficoltà con norme opportune, che saranno fissate dalla legge, ma è bene che in sede costituzionale se ne fissi per il legislatore l'obbligo. Un altro motivo di grande preoccupazione è costituito dagli oneri familiari che in questo momento sono eccessivamente gravosi. Si vuole che lo Stato venga incontro a questa preoccupazione in modo positivo ed in modo negativo: in modo positivo, con un sistema di salari e di stipendi adeguati alle necessità familiari; in modo negativo con sgravi economici e fiscali, con la facilitazione all'accesso alle scuole e con altre provvidenze del genere.

Un terzo motivo di notevole preoccupazione è costituito poi dalle famiglie numerose di cui attualmente la legislazione non tiene

conto. La ricchezza mobile che deve pagare il capo di famiglia con 12 figli è identica a quella che deve pagare lo scapolo o il capo famiglia con un solo figlio. Occorre invece orientare lo Stato verso una nuova giustizia sociale.

Per i motivi accennati, insiste perché la formula dell'articolo 2 venga conservata così come è stata predisposta concordemente dai due relatori.

PRESIDENTE osserva che l'articolo da lui proposto è comprensivo di tutti gli elementi occorrenti per assicurare la sicurezza economica della famiglia e che in tema di Costituzione è sufficiente esprimere questo concetto con una formula sintetica.

CORSANEGO, *Relatore*, replica che la differenza tra le vecchie Costituzioni e le nuove consiste proprio nel fatto che nelle vecchie Costituzioni non si parlava affatto della famiglia, mentre nelle moderne — ed egli ne ha citate alcune nella sua relazione — alla famiglia sono dedicati tre, quattro ed anche cinque articoli. Poiché è veramente una novità quella che si vuol portare nella Costituzione dell'Italia democratica, non vede la ragione perché si debba tornare a sistemi vecchi e non dare al popolo italiano una Costituzione più nuova e adeguata.

PRESIDENTE chiede alla Commissione di esprimere anzitutto il suo parere sulla questione di metodo, se cioè la discussione debba essere fatta articolo per articolo, secondo le proposte concordate, o se essa debba essere basata sulla formula che egli ha proposta.

*(La Commissione esprime il parere che si debba discutere sulla base degli articoli concordati tra gli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro).*

Pone in discussione il primo articolo concordato:

« La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione ».

LUCIFERO ricorda di aver proposto nella seduta precedente che la votazione sull'articolo in esame venga fatta per divisione, perché esprime due concezioni antitetiche.

PRESIDENTE rinnova la proposta, già fatta ed illustrata nella seduta precedente, che alle parole: « La famiglia è una società naturale », siano sostituite le altre: « La famiglia è una società di diritto naturale ».

CEVOLOTTO fa presente che, se si accogliesse l'emendamento proposto dal Presidente, voterebbero contro l'articolo anche coloro che hanno acceduto alla formula di compromesso.

Dichiara per suo conto di non accettare né la formula concordata, né quella proposta dal Presidente, perché in materia di Costituzione dello Stato la famiglia ha importanza solo in quanto lo Stato la regola giuridicamente. Tutto il resto è storia e sociologia, ma non è Costituzione.

MORO esprime la preoccupazione che una formula come quella proposta dal Presidente possa incontrare ostilità preconette e non superabili, e che d'altra parte il termine « diritto naturale », così controverso, offra una garanzia costituzionale meno salda di quella contenuta nella formula proposta dai relatori.

LUCIFERO si dichiara d'accordo con l'onorevole Cevolotto sul carattere non costituzionale della formula proposta dai relatori, ma la voterà egualmente nella sua prima parte, perché non può in questa sede rinunciare ad un'affermazione di principio morale, dal momento che nella Costituzione ne sono state accettate altre meno necessarie, meno opportune e meno importanti.

LA PIRA fa osservare agli onorevoli Cevolotto e Lucifero che le affermazioni proposte non sono di natura soltanto metafisica o morale, ma anche squisitamente giuridica e politica. Sin dall'inizio dei lavori della Sottocommissione, nella stesura della Costituzione, si è detto che la fondamentale preoccupazione è quella di negare la teoria dei « diritti riflessi », che fu il fondamento dello Stato fascista. Lo Stato fascista, infatti, aveva come suo fondamento la teoria giuridica che tutti i diritti sono creati e concessi dallo Stato, che può ritirarli in qualunque momento. Negando questa teoria, si vuole affermare che lo Stato non fa che riconoscere e tutelare dei diritti anteriori alla Costituzione dello Stato, che sono diritti dei singoli, diritti delle società o comunità naturali. Con una dichiarazione come quella proposta, ci si ricollega alla cosiddetta tradizione giuridica occidentale che da Aristotile, attraverso il Cristianesimo, è arrivata fino ad oggi.

Affermando che la famiglia « è una società naturale » — oppure « di diritto naturale », secondo la proposta del Presidente — si afferma che la famiglia è un ordinamento giuridico e che lo Stato non fa che riconoscere e proteggere questo ordinamento giuridico anteriore allo Stato stesso.

Dichiara di preferire la formula proposta dal Presidente; in linea subordinata, però, qualora si dovesse venire alla formula concordata, egli accedrebbe anche ad essa.

MASTROJANNI dichiara di essere d'accordo con l'onorevole Cevolotto e di rendersi nello stesso tempo conto sia della necessità di affermare un principio etico, sia della preoccupazione dell'onorevole La Pira di controbattere la concezione dello Stato totalitario. Ricorda di aver presentato la seguente formula conciliativa: « La famiglia, quale società naturale riconosciuta negli ordinamenti giuridici dello Stato, assicura alla Nazione e ai singoli il primo fondamento morale e il concreto sviluppo della sua prosperità ». Con essa si voleva eliminare il grave inconveniente che, affermando essere la famiglia una società naturale alla quale lo Stato deve il suo riconoscimento non come diritto riflesso, ma come diritto preesistente allo Stato, si venisse a riconoscere la tutela anche per tutte quelle società naturali — famiglie — le quali si creano, vivono e si perpetuano senza bisogno della legalità o del sacramento religioso.

Secondo la concezione comunista la società naturale è quella formata dal connubio tra l'uomo e la donna, i quali, procreando figli, tutelandoli e curando il loro sviluppo, non hanno bisogno di avere né il crisma religioso né quello dell'ufficiale dello stato civile. Quindi si deve ritenere che per l'esistenza della famiglia non è necessario che concorra il crisma della legalità formale o quello sostanziale della santità.

Il comunismo, fenomeno internazionale, esiste anche negli Stati che non professano la religione cattolica. La famiglia, secondo il punto di vista comunista, non è un'entità trascurabile, ma un'entità la quale merita assistenza e tutela anche se questa famiglia sorge e si perpetua senza che vi sia il vincolo della legalità formale o il crisma della santità richiesti dalla concezione cattolica e giuridica italiana.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, rileva che le osservazioni fatte dall'onorevole Mastrojanni riguardano un argomento che non rientra in alcun modo nel tema in discussione. Si tratta di ideologie, di principi propri di un partito che si possono discutere certamente, ma non in questa sede.

Dichiara di aver acceduto alla formula concordata, soltanto nell'intento di poter trovare una base alla discussione comune.

PRESIDENTE fa osservare all'onorevole Mastrojanni che a questo punto della discus-

sione si tratta di fare soltanto una dichiarazione di voto. Se egli insiste nella sua formula, la metterà in votazione.

MASTROJANNI dichiara che, se la procedura non gli consente di chiarire un concetto essenziale, si vede costretto a insistere nella formula da lui proposta nella seduta di ieri.

LUCIFERO dichiara che l'osservazione fatta dall'onorevole Mastrojanni che con l'articolo così formulato si possono riconoscere come famiglie anche quelle non costituite nelle forme legali, è molto grave; egli può essere perciò indotto a mutare le sue decisioni circa il voto dell'articolo.

PRESIDENTE fa osservare all'onorevole Mastrojanni che le sue preoccupazioni potranno essere reiterate allorquando verranno esaminati i successivi articoli. Ora si tratta solo di sapere se l'onorevole Mastrojanni insiste nella sua formula sostitutiva.

MASTROJANNI dichiara di insistere.

PRESIDENTE pone in votazione la prima parte della formula dell'onorevole Mastrojanni che è del seguente tenore:

« La famiglia, quale società naturale riconosciuta negli ordinamenti giuridici dello Stato... ».

MORO dichiara di non vedere come la formula concordata possa giustificare le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Mastrojanni, tanto più che in un articolo successivo si parla del matrimonio e si stabilisce su quali condizioni questo istituto è basato. Si dice poi nella formula che lo Stato riconosce i diritti della famiglia come tale, cioè in quanto legalmente costituita.

Ritiene che solo un legislatore in malafede potrebbe dare un'interpretazione diversa da quella dei proponenti della formula, la cui intenzione è stata di riconoscere come famiglia ogni ordinamento naturale avente una sua autonomia nei confronti dello Stato. Ritiene che la formula sarebbe completamente travisata, se venisse portata a significare che si vuole riconoscere un vincolo familiare costituito soltanto in base ad uno stato di fatto.

Dichiara che voterà contro la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni.

LUCIFERO dichiara di votare contro la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni proprio per le ragioni con cui lo stesso onorevole Mastrojanni l'ha illustrata. Indubbiamente la famiglia, come documento originario di associazione, precede quei crismi

almeno formali che oggi la consolidano. Concorde nell'affermare che il diritto della famiglia venga riconosciuto al di fuori di una consacrazione giuridica, non per il fatto in sé che non può certo né desiderare né approvare, ma perché questa formulazione potrà facilitare la sistemazione dei figli naturali e dei figli illegittimi, i quali, altrimenti, dovrebbero sopportare la conseguenza di fatti che non sono dipesi dalla loro volontà e che poi verrebbero a gravare per sempre sulla loro vita.

CEVOLOTTO dichiara di astenersi dalla votazione.

MASTROJANNI fa osservare all'onorevole Moro come le dichiarazioni dell'onorevole Lucifero dimostrino che la formula concordata può essere interpretata in un modo diverso da quello che intendono i suoi proponenti. Pertanto la sua preoccupazione non è infondata.

MORO replica che il solo onorevole Lucifero l'ha interpretata in questo modo. Aggiunge che la formula dell'onorevole Mastrojanni, col suo richiamo esplicito al riconoscimento negli ordinamenti giuridici dello Stato, si presta ad intaccare il principio che si è voluto rivendicare dell'autonomia della famiglia.

*(La formula proposta dell'onorevole Mastrojanni è respinta con 7 voti contrari, 1 favorevole e 2 astenuti).*

PRESIDENTE pone in votazione la formula da lui proposta, che è la seguente:

« La famiglia è una società di diritto naturale ».

CEVOLOTTO, dichiara che egli ammette l'esistenza di diritti fondamentali nell'individuo i quali devono essere riconosciuti nella Costituzione, ma non ritiene che essi debbano essere estesi alla famiglia e ad altre organizzazioni o forme, perché si finirebbe per creare un'eccessiva estensione dei diritti fondamentali che invece vanno limitati ai diritti fondamentali di libertà riconosciuti all'individuo.

All'onorevole Lucifero, il quale ha ricordato che in passato si è proceduto diversamente, risponde di essersi richiamato alla necessità di formulare dichiarazioni sobrie e sintetiche perché dalle Commissioni riunite si è avuto un invito in questo senso.

*(La formula proposta dal Presidente è respinta con 8 voti contrari, 2 favorevoli e 1 astenuto).*

PRESIDENTE pone in votazione la formula concordata dai Relatori:

« La famiglia è una società naturale ».

Dichiara di votare a favore della formula concordata, che rappresenta un ripiegamento rispetto alla formula più chiara da lui proposta.

BASSO dichiara di votare contro la formula proposta per le ragioni già illustrate in altre occasioni e, cioè, che egli non può accettare d'inserire nella Costituzione delle formulazioni che hanno un evidente carattere ideologico.

Ritiene che non sia questa la sede per fare un'affermazione contro quella dottrina dei diritti riflessi, a cui ha accennato l'onorevole La Pira e che tutti deprecano. Si può fare una Costituzione che praticamente prenda posizione contro la teoria dei diritti riflessi, ma non enunciare degli articoli che hanno soltanto un valore teorico.

Dichiara infine che voterà invece a favore degli altri articoli che contengono una formulazione concreta e giuridica.

DE VITA dichiara di votare contro la formula proposta dai relatori, perché ritiene che lo Stato debba astenersi dal disciplinare i rapporti familiari in quanto questi possono avere origine soltanto dalla volontà degli individui e non devono essere sottoposti ad interventi estranei.

MORO dichiara di votare a favore della formula, poiché essa corrisponde ad un'evidente preoccupazione di ordine politico che da parte del suo gruppo è stata fatta valere e che ha trovato accoglimento da parte della onorevole Iotti, preoccupazione che riguarda la lotta contro il totalitarismo di Stato, il quale intacca innanzi tutto la famiglia, per potere, attraverso questa via, più facilmente intaccare la libertà della persona. Dichiarando che la famiglia è una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può menomare né mutare; inoltre, quando si parla di società naturale si ammette quasi sempre l'esistenza di un vincolo di carattere religioso e giuridico il quale consacri l'unità organica della famiglia.

LA PIRA dichiara di votare a favore poiché con l'espressione « società naturale » si intende un ordinamento di diritto naturale che esige una costituzione e una finalità secondo il tipo della organizzazione familiare.

*(La formula proposta dai relatori è approvata con 6 voti favorevoli e 4 contrari).*

PRESIDENTE rileva che la formula proposta dai relatori continua dicendo: « e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela ». Ricorda di aver proposto un emendamento sostitutivo, ma questo essendo stato respinto nella prima parte, dichiara di accedere alla formula dei relatori. Mette ai voti tale proposizione.

LUCIFERO dichiara che voterà a favore della seconda parte della formula.

Dovendo assentarsi, prega la Commissione di voler tener conto che voterebbe contro qualunque aggiunta si voglia introdurre dopo la parola « tutela ».

*(La formula è approvata con 7 voti favorevoli e 3 contrari).*

PRESIDENTE pone in discussione l'ultima parte dell'articolo proposto dai relatori: « allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione ». Ricorda che egli ha proposto un emendamento sostitutivo, secondo il quale la finalizzazione contenuta in questa parte dell'articolo sarebbe così espressa: « al fine di assicurarne l'unità, la saldezza morale e la sicurezza economica ».

Dichiara di ritenere superfluo l'accenno all'adempimento della funzione della famiglia, perché, quando si è prevista la tutela dei diritti della famiglia al fine di assicurarne l'unità, la saldezza morale e la sicurezza economica, ne deriva che l'adempimento della funzione della famiglia è assicurato; e quando si è garantita l'unità e la saldezza morale della famiglia, si è implicitamente garantita la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

MASTROJANNI ritiene che l'ultima parte dell'articolo, la quale afferma la finalizzazione dell'istituto familiare, sia completamente inutile, poiché quando lo Stato ha riconosciuto la famiglia, l'ha anche tutelata. D'altra parte non vede in che modo possa lo Stato garantire la sicurezza economica e l'adempimento della funzione della famiglia, che è così complessa da andare dal campo biologico e fisiologico a quello educativo. Ritiene che questo intervento dello Stato attraverso la tutela sia offensivo per la dignità della famiglia, e pertanto la proposizione dovrebbe essere soppressa.

Per quanto riguarda la formula proposta dal Presidente, si domanda in quale modo lo Stato può concretamente assicurare l'unità della famiglia. A suo parere si tratta di affermazioni pleonastiche, platoniche e teoriche che possono anche essere inopportune quando di



fatto è impossibile realizzarle anche parzialmente.

Ricorda che già altre volte la Sottocommissione espresse ripetutamente il suo severo giudizio sulla politica del fascismo nei riguardi della famiglia. Ora, sotto la figura della finalizzazione, si ripristina quella politica già condannata. Per queste ragioni, dichiara di votare contro qualsiasi formula complementare che diluisca il concetto affermato sostanzialmente nella prima parte dell'articolo.

MORO fa osservare all'onorevole Mastrojanni che con la proposizione in esame non si accenna a una funzione propria dello Stato nei confronti della famiglia, ma solo si dà ragione della finalità che esso persegue con la sua tutela. Lo Stato tutela la famiglia per permetterle di operare nell'adempimento dei suoi propri fini, richiamandosi a quella società naturale di cui si è parlato e di cui si è precisato il significato; la tutela allo scopo di assicurare, per suo tramite, un apporto di straordinaria importanza alla saldezza morale e alla prosperità della Nazione.

Domanda alla onorevole Iotti se accetta che tra le parole « funzione » e « saldezza » sia aggiunta l'espressione « ed insieme » per far risultare più chiaro il concetto della duplice finalità perseguita dallo Stato, il quale tutela la famiglia allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, dichiara di preferire a quella del Presidente la formula concordata, perché mette in luce due aspetti della famiglia; la famiglia in sé e la famiglia come organismo che dà un apporto alla vita sociale. Si dichiara inoltre favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Moro.

LA PIRA propone che al posto delle parole: « la sua funzione » si sostituiscano le altre: « la sua missione ». Il termine « funzione » ha un carattere strettamente tecnico, mentre con la sua proposta si potrebbero forse eliminare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Mastrojanni.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, accetta di sostituire alla formula primitiva l'altra: « allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione e insieme la saldezza e la prosperità della Nazione ».

PRESIDENTE dichiara di non poter rinunciare a mettere ai voti il proprio emendamento, nonostante che la formula dei relatori sia stata sensibilmente migliorata con le modificazioni ad essa apportate. Nel caso però che il suo emendamento venga respinto, voterà a favore dell'articolo proposto dai relatori.

MORO dichiara di non avere nessuna pregiudiziale nei confronti della formula del Presidente, di cui riconosce la chiarezza. Afferma però di non essere tra coloro i quali ritengono che la Costituzione debba essere molto sintetica, perché vi sono alcuni punti che meritano una più completa regolamentazione, come è il caso di alcune questioni contemplate negli articoli che seguono e che riguardano le famiglie meno abbienti, l'unità familiare, la stabilità della famiglia. La formula proposta dal Presidente, con la sua drastica affermazione, non offre su questi argomenti una seria garanzia costituzionale.

PRESIDENTE insiste nella formula proposta: « al fine di assicurarne l'unità, la saldezza morale e la sicurezza economica ». La mette ai voti.

LA PIRA dichiara di apprezzare la formula del Presidente, ma di essere costretto a non accettarla per le ragioni esposte dall'onorevole Moro.

*(La formula proposta dal Presidente è respinta con 8 voti contrari e 1 favorevole).*

PRESIDENTE mette ai voti la formula concordata dai relatori: « allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione ».

*(Dalla votazione risultano 5 voti favorevoli e 5 contrari).*

Comunica che la votazione avendo dato un numero pari di voti favorevoli e di voti contrari, computando fra questi ultimi quello risultante dalla dichiarazione fatta dall'onorevole Lucifero prima di allontanarsi, in base alla consuetudine che in caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente (avendo egli votato favorevolmente), la proposta deve intendersi approvata.

CEVOLOTTO fa presente la necessità di risolvere la questione della interpretazione delle votazioni. Sostiene che, a parità di voti, non si può considerare preminente quello del Presidente, perché in una Commissione in cui le decisioni hanno una grande importanza, sarebbe favorita la parte alla quale il Presidente aderisce.

PRESIDENTE fa rilevare che, indipendentemente dal valore della consuetudine affermata in caso di parità di votazione, fra i voti contrari si è tenuto conto anche di quello dell'onorevole Lucifero, che a stretto rigore non si sarebbe dovuto computare, essendosi egli assentato prima della votazione.

CEVOLOTTO chiede che la sua osservazione sia messa a verbale; ma non insiste sulla questione, in considerazione del fatto che, in sostanza, le deliberazioni della Sottocommissione non hanno un valore assoluto, ma per diventare definitive debbono passare attraverso un duplice vaglio: quello della Commissione plenaria e quello dell'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE rileva che l'articolo, nel testo approvato, risulta del seguente tenore:

« La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione ».

Comunica che l'articolo 2, nel testo proposto dai due relatori, è formulato nel modo seguente:

« Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose ».

BASSO si richiama ad un concetto precedentemente affermato circa l'inopportunità di inettere nella Costituzione dei verbi al futuro, per non rimandare ad un tempo indeterminato quanto in essa viene affermato.

PRESIDENTE propone che al posto della parola « Lo Stato » si dica: « La Repubblica ».

MORO ricorda che la Commissione si era dichiarata d'accordo in linea di principio di non adottare nella formulazione degli articoli un termine definito, per quanto riguarda la formula dello Stato, prima di qualsiasi decisione in merito da parte della seconda Sottocommissione.

MASTROJANNI domanda per quale ragione si dovrebbe sostituire alla parola « Stato » la parola « Repubblica ».

PRESIDENTE osserva che si sta facendo la Costituzione di uno Stato repubblicano e? è bene perciò usare sempre il termine più semplice e più comprensivo di « Repubblica ».

DE VITA dichiara che egli non può che preferire il termine « La Repubblica ».

MASTROJANNI ritiene che l'espressione « Lo Stato » sia più efficace, più ortodossa e più atta ad identificare un'entità territoriale e giuridica, e ricorda che la classica definizione comprensiva del territorio, del popolo e della Nazione è quella dello *status*.

BASSO ricorda la sua proposta tendente a trasformare i verbi dell'articolo dal tempo futuro al tempo presente.

PRESIDENTE propone si dica: « prende appropriate misure ».

CORSANEGO, *Relatore*, propone la dizione « detta le norme opportune per... ».

PRESIDENTE osserva che in questo caso bisognerebbe dire « La legge detta le norme opportune per... ». Comunque insiste nella sua formula: « La Repubblica facilita con appropriate misure ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e l'adempimento degli oneri familiari, ecc. ».

BASSO ritiene preferibile dire « con appropriate misure economiche ».

PRESIDENTE fa presente che l'articolo potrebbe essere così formulato:

« La Repubblica facilita con appropriate misure l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose ».

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, ritiene che la formula migliore sia la seguente:

« La Repubblica prende appropriate misure per facilitare a ogni cittadino la costituzione di una famiglia e rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose ».

MORO ritiene preferibile dire:

« La Repubblica prende idonee misure per facilitare a ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose ».

CEVOLOTTO esprime la sua perplessità e il suo dissenso sull'insieme della formula in discussione.

Questo suo dissenso è sostanziale e formale. Sostanziale, in quanto teme che si addossi allo Stato un onere della cui gravità non ci si può rendere conto oggi, e che sarà tanto più gravoso se l'emigrazione verrà chiusa e il grano non basterà a tutti. Si domanda sino a qual punto si possano addossare allo Stato, nella presente situazione economica, oneri di così vasta mole ed in così breve tempo. Il sistema del non intervento assoluto dello Stato in questo settore, anche se non del tutto opportuno, aveva i suoi vantaggi. L'individuo, a qualunque classe appartenesse, doveva lavorare per mettersi in condizioni di guadagnare e di for-

marsi una famiglia. Questa era una delle mète e delle spinte per l'individuo a crearsi una posizione e farsi avanti nella vita. Attribuire invece allo Stato il compito di provvedere alle difficoltà familiari dell'individuo è pericoloso, perché lo può spingere a formarsi una famiglia, appena raggiunta la maggiore età. Anzi nell'articolo non si pone nemmeno la limitazione della maggiore età e quindi appena l'individuo è uscito dalla pubertà potrà crearsi una famiglia che lo Stato dovrà pensare a mantenere.

Osserva inoltre che anche la forma di questo articolo lascia molto perplessi. Si dice che lo Stato, o la Repubblica, « prende idonee misure ». Si domanda quali sono queste « idonee misure » e chi giudicherà della loro idoneità. Dichiaro pertanto che voterò contro l'articolo.

BASSO ritiene eccessive le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cevolotto. Quando si dice che « La Repubblica prende misure idonee » ciò non vuol dire che lo Stato deve assumere a proprio carico la famiglia appena un'intenda crearsela. Lo Stato deve cercare di rendere meno gravoso l'onere che la famiglia comporta, e in questo senso l'articolo va approvato. Non vorrebbe d'altra parte che l'articolo venisse interpretato nel senso che lo Stato dovesse adottare misure per favorire l'incremento demografico, come era nello spirito dello Stato fascista. È d'accordo che lo Stato debba prendere le misure necessarie ad alleviare il carico delle famiglie numerose, in quanto esse esistono di fatto, ma non ritiene che debba incoraggiare la formazione di queste. Lo Stato moderno e progredito dovrebbe assicurare il controllo delle nascite, perché non si può oggi mettere sul piano di favorire a tutti i costi l'incremento demografico. Dichiaro di approvare l'articolo in questo senso.

MASTROJANNI fa presente che oggi, in pratica, gli individui coniugati con prole che si presentano per essere assunti ad un lavoro spesso vengono respinti, mentre vengono accolti gli scapoli, perché ad essi vengono corrisposte retribuzioni inferiori. L'affermazione contenuta nell'articolo non graverà praticamente sullo Stato, ma sui datori di lavoro, e questi, per esimersi da maggiori oneri, preferiranno assumere gli scapoli, anziché gli amogliati.

Dichiara che le considerazioni già esposte dall'onorevole Cevolotto sono da lui condivise. Per un errato senso di umana solidarietà e per voler configurare lo Stato in una forma paternalistica, si viene ad indebolire il carattere della nostra razza. Si considera l'individuo non come una forza che contribuisce alla for-

mazione dello Stato, ma come un quasi inabilitato, il quale, vivendo nello Stato, trova tutti i conforti che gli consentono di adempiere le sue funzioni e di conseguire le sue soddisfazioni, senza l'incentivo della lotta per l'esistenza, che è l'unica che possa rendere questo uomo degno del suo nome. Su individui siffatti lo Stato potrà esercitare tutte le sue influenze, ed è questa un'altra ragione per cui egli voterà contro questa forma di previdenza.

Un'altra ragione che lo induce a dare voto contrario è che, precedentemente, sono già stati affermati nella Costituzione tutti i diritti dell'individuo, considerando il singolo come entità a cui lo Stato deve accordare tutte le sue provvidenze. Se a questo individuo sono state già attribuite tutte le provvidenze, si domanda perché una seconda volta lo si vuole considerare sotto altri riflessi per elargirgliene delle altre.

Inoltre, secondo la formula proposta, l'intervento dello Stato potrebbe estendersi fino a permettergli di accertare l'idoneità psichica e fisica dell'individuo a contrarre matrimonio; il che, se da un punto di vista biologico e scientifico sarebbe una grande conquista per la civiltà, per un altro senso verrebbe a ledere uno dei più gelosi diritti dell'individuo stesso.

Per tutte queste considerazioni, voterò contro la formula proposta così come è stata espressa e contro qualsiasi altra formula che, comunque congegnata, esprima lo stesso concetto.

MORO si dichiara favorevole ad un'affermazione la quale stabilisca il dovere dello Stato di facilitare la formazione della famiglia e l'adempimento degli oneri familiari per coloro che l'abbiano costituita e che abbiano una prole numerosa. Ritiene che questa affermazione non contenga alcuna forma di politica demografica, perché lo Stato non può svolgere alcuna politica né in favore né contro l'incremento delle nascite: ma tale politica sarebbe estremamente pericolosa.

Non vede quindi che vi sia da meravigliarsi se lo Stato democratico e sociale si preoccupi di facilitare quelle persone che sono giunte in età tale da potersi formare una famiglia, fatto questo che rappresenta una garanzia di moralità nella vita della Nazione.

Ritiene che l'affermazione contenuta nell'articolo non sia offensiva per le libertà individuali e neppure tale da gravare sul bilancio dello Stato, poiché si tratterà di semplici anticipi, in vista del matrimonio.

Ricorda che si è già sancito un articolo in cui si stabilivano degli assegni alle famiglie

per permettere ad esse di sostentare, durante l'età degli studi, i propri figlioli.

Non crede poi assolutamente che l'articolo in esame possa essere interpretato nel senso di autorizzare lo Stato a controlli specifici di carattere medico sulle persone che debbono contrarre matrimonio: si tratta di misure puramente economiche, che hanno lo scopo di agevolare il singolo nel momento in cui si costituisce una famiglia.

PRESIDENTE osserva che le diverse interpretazioni e le preoccupazioni suscitate dalla formula proposta dei relatori dimostrano che essa non è felice. Ne propone perciò un'altra più sintetica e meno impegnativa così redatta: « La sicurezza economica della famiglia è un postulato di solidarietà sociale ».

Propone che questa formula venga aggiunta all'articolo testè approvato.

MORO dichiara di dissentire in parte dalla formula presentata dal Presidente, aggiungendo che un'eventuale accettazione di essa da parte degli onorevoli Mastrojanni e Cevolotto lo metterebbe in sospetto, perché gli farebbe pensare che vi sia un dissenso sostanziale proprio nei riguardi delle misure di carattere sociale che lo Stato prende per agevolare la vita economica della famiglia. A coloro i quali ritengono che la garanzia costituzionale della famiglia debba essere rimandata nel preambolo e non debba impegnare lo Stato con un programma preciso, risponde che lo Stato si presenta, attraverso la Costituzione, sotto la veste di un garante effettivo, di diritti e di alcune esigenze sociali essenziali in questo momento nella coscienza collettiva. Ritiene che questo articolo si debba collegare a quelli che riguardano i diritti sociali, e che pertanto sarebbe opportuno trasferirlo in tal sede.

Osserva che dire soltanto che lo Stato garantisce la sicurezza economica della famiglia, senza assicurare la possibilità che lo Stato agevoli la costituzione di una famiglia, è cosa non rispondente alle esigenze sue e di altri commissari. Ritiene molto importante che lo Stato assuma il compito di permettere questo libero atto, tante volte ostacolato da condizioni economiche. Così pure ritiene necessario fare un accenno alle famiglie numerose, specialmente se si tiene presente che i commissari del gruppo democristiano hanno sostenuto la necessità dei salari familiari. Teme che con la formula proposta dal Presidente il futuro legislatore potrebbe discostarsi dalla realizzazione dei principi che si sono voluti affermare, dando alla formula stessa un'interpretazione tanto restrittiva da renderla inefficace.

CEVOLOTTO dichiara di votare contro la formula proposta dal Presidente. Imponendo allo Stato l'obbligo di prendere misure economiche in favore delle famiglie, lo si mette di fronte alla necessità di emanare una legge difficilissima sotto tutti gli aspetti.

Si è detto che quando un giovane è arrivato all'età di farsi una famiglia e non si trova in grado di formarla, lo Stato deve essere obbligato ad intervenire. Ritiene che in questo caso sia necessario fare una distinzione tra chi si trova in questa condizione per sua colpa e chi vi si trova invece per disgrazia. Se si tratta di colpa, è cioè di inerzia o di incapacità al lavoro, lo Stato intervenendo commette un'azione dannosa alla società, perché dà a questo individuo incapace il modo di formarsi una famiglia, con la probabilità che egli riesca un cattivo padre come è un cattivo lavoratore. Invece l'intervento dello Stato è giustificato nel caso di giovani che non possano costituirsi una famiglia per cause indipendenti dalla loro volontà. Ma è difficile ammettere in una legge una simile distinzione che sarebbe molto pericolosa.

BASSO riconosce che la formula proposta dai relatori è tecnicamente mal congegnata e ne propone un'altra che esprima lo stesso concetto, ma con meno parole: « La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ai cittadini bisognosi la costituzione di una famiglia e l'adempimento degli oneri familiari ».

Ritiene che con questa formula si raggiunga una semplificazione della formulazione precedente senza intaccarne la sostanza.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, dichiara di essere contraria alla formula proposta dal Presidente per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Moro; ritiene però che l'articolo debba essere mantenuto in questa sede che le sembra la più adatta.

Non avrebbe difficoltà ad accedere alla formula proposta dall'onorevole Basso, se vi si aggiungesse un accenno particolare per le famiglie numerose.

BASSO osserva che, quando si dice che lo Stato facilita l'adempimento degli oneri familiari, in questo concetto si intende compreso anche il trattamento particolare per le famiglie numerose.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, ritiene necessario introdurre anche questa specificazione.

DE VITA rileva che l'esperienza insegna che proprio nelle classi meno abbienti la fa-

miglie si costituiscono con una facilità maggiore di quello che non avviene nelle classi più abbienti, e perciò le preoccupazioni dell'onorevole Moro, come quelle dei relatori, gli sembrano eccessive.

Non vede pertanto la necessità di facilitare ancora di più la costituzione di una famiglia, e ritiene superflua un'affermazione in tal senso.

CEVOLOTTO osserva che la formula proposta dall'onorevole Basso sarebbe anche migliore, se alla parola « bisognose » si aggiungesse l'altra: « degne », oppure « meritevoli ».

LA PIRA, rispondendo alle osservazioni fatte dall'onorevole De Vita, afferma che, secondo la concezione democristiana, la famiglia è essenziale nell'integrazione della persona umana.

Aggiunge che la famiglia ha importanza anche ai fini della stessa vita economica, inquantoché una salda famiglia porta come conseguenza una salda economia e si potrebbe dire anche una salda politica. Poiché la famiglia è il nucleo fondamentale su cui poggia l'edificio umano, favorire la famiglia rappresenta un principio basilare della dottrina cattolica. Per queste ragioni, afferma che un provvedimento a favore della costituzione e dell'incremento della famiglia non può che trovare il pieno assenso da parte dei democristiani.

Dichiara di poter accettare l'aggiunta di « bisognose » proposta dall'onorevole Basso, ma non quella di « degne » o « meritevoli » proposta dall'onorevole Cevolotto. Osserva a questo proposito che, mentre il concetto di « bisognose » è facile a definirsi, non lo è altrettanto quello di « degne » o « meritevoli », che implica un giudizio morale non facile a darsi.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole De Vita che le famiglie meno abbienti sono quelle che si costituiscono più facilmente, riconosce la verità di questa affermazione, ma osserva che appunto queste famiglie meno abbienti vivono molte volte in condizioni di estrema povertà e pertanto si rende necessario che lo Stato intervenga per cercare di alleviarne le condizioni di disagio.

DE VITA osserva che in tal caso bisognerebbe modificare la formulazione dell'articolo e non dire che lo Stato deve facilitare la formazione delle famiglie, ma soltanto venire incontro con provvidenze di carattere economico alle famiglie bisognose.

BASSO si dichiara d'accordo con l'onorevole La Pira. Osserva che in alcune zone d'Italia le famiglie si costituiscono facilmente, ma

versano in condizioni orribili, e pertanto si rende necessario l'intervento dello Stato per alleviare condizioni disagiate che potrebbero avere conseguenze molto gravi.

Aggiunge poi non essere sempre vero che nei ceti meno abbienti si costituiscano con molta facilità le famiglie, perché le persone che appartengono a questi ceti, non avendo una base economica per poter costituire la famiglia, si creano una serie di relazioni extraconiugali che si debbono evitare.

MASTROJANNI si domanda che cosa potrà dare in concreto lo Stato a quelle persone bisognose, per costituire una famiglia.

LA PIRA spiega che lo Stato potrà concedere prestiti familiari.

MASTROJANNI dichiara di non vedere la necessità di introdurre un articolo nella Costituzione per dire che si concedono prestiti familiari. Ritiene che un simile articolo troverebbe sede più appropriata nella legislazione sociale che dovrà provvedere all'assistenza e alla disoccupazione. In questa sede si potrà formulare un articolo in cui si dica che nell'imminenza del matrimonio si devono facilitare le persone bisognose, e che si deve tener conto delle famiglie numerose per il maggior salario, così come è stato affermato in precedenti enunciazioni. In questo modo si sarà adempiuto a quel dovere sociale che tutti sentono profondamente, rinunciando però ad affermare dei principi che in concreto, poi, non potrebbero essere realizzati, perché lo Stato o non è in condizioni tali da poter soddisfare a tutte le esigenze sociali, oppure lo farà in una misura troppo modesta ed inadeguata.

Concorda con l'onorevole Basso nel ritenere opportuno che si evitino quelle relazioni extraconiugali, che sono la conseguenza di una impossibilità economica nel formarsi una famiglia e nel sistemarsi decorosamente. L'onorevole Basso deve però anche ammettere che nelle classi più colte esiste una sensibilità particolare per cui è maggiormente avvertita la responsabilità di non creare una famiglia, quando non si è in grado di poterla mantenere decorosamente. Pertanto ritiene che, se lo Stato ha l'intenzione di ovviare a questo inconveniente, dovrebbe mettere anche gli impiegati e i professionisti in condizione di potersi costituire una famiglia con mezzi adeguati al loro stato sociale. Rileva che l'impiegato e il professionista, di cui la Costituzione non si occupa affatto, sono quelli che maggiormente soffrono e sono più sacrificati, perché spesso volte comprimono e cercano di nascondere le loro esigenze e le loro trepidazioni.

Conclude dichiarando di ritenere che sarebbe meglio, pur mantenendo fermo il principio della umana solidarietà della quale tutti siamo assertori, che tutta la materia riguardante le provvidenze a favore della famiglia venisse trasportata in un'altra sede, senza fare nella Costituzione una affermazione così solenne che poi rimarrebbe inattuata.

BASSO risponde all'onorevole Mastrojanni non essere vero che la Costituzione si preoccupi degli operai e dei contadini e non degli impiegati e dei professionisti, poiché nei suoi articoli si parla di lavoratori e sotto questa definizione vanno compresi tutti coloro che lavorano. Anche quando si parla di cittadini bisognosi si comprende qualunque classe di cittadini e di lavoratori. Fa inoltre osservare che il fatto di inserire questo articolo nella Costituzione significa che si vogliono trasformare quelle provvidenze, che attualmente possono sembrare delle elemosine, in un diritto che spetta al cittadino bisognoso, di modo che nessuno debba sentire un'offesa al suo orgoglio in questo soccorso che lo Stato porge ai meno abbienti.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Basso.

CEVOLOTTO si dichiara d'accordo con l'onorevole Basso, ma si domanda che cosa si potrà rispondere agli impiegati dei gradi inferiori, i quali attualmente non hanno uno stipendio che consenta loro di costituire una famiglia, quando chiedessero, in base alla Costituzione, che lo Stato dia loro i mezzi per ammortarsi.

CORSANEGO, *Relatore*, fa notare all'onorevole Mastrojanni che nella legislazione italiana in tema di provvidenze per la famiglia si è molto arretrati, e perciò occorre riportare l'Italia all'altezza della legislazione sociale che vige in altri paesi. Il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Finlandia hanno su questo argomento una legislazione concreta la quale prevede, per esempio, che quando c'è una nuova famiglia da costituire, lo Stato, attraverso una serie di provvidenze, fornisce un alloggio a condizioni accessibili a tutti. Così pure per gli impiegati, cui accennava l'onorevole Mastrojanni, sono previste particolari provvidenze.

Ricorda che in Italia, prima della guerra 1915-18, esistevano varie istituzioni che avevano lo scopo di dotare le ragazze povere in modo che potessero contrarre matrimonio con un certo corredo. Moltissime di queste Opere pie, dopo la guerra, hanno visto devoluto il loro patrimonio ad altri scopi, pure nobilissimi, come quello di provvedere agli

orfani di guerra, e quindi sono state depauperate e distolte dal loro fine originario. Si tratta quindi di ridare a questi istituti la loro efficienza e costituirne altri per venire incontro ai bisogni delle fanciulle non abbienti, in modo da permettere loro la costituzione della famiglia.

Altra provvidenza legislativa è quella di garantire i beni familiari mediante l'insequestrabilità di un minimo di essi, i quali formino un nucleo patrimoniale della famiglia; e una provvidenza a favore degli impiegati dello Stato può essere quella di facilitare il trasferimento di coloro che vogliono essere assegnati alla stessa sede per potersi sposare.

Con questo resta dimostrato che lo Stato può adottare provvidenze concrete e non limitarsi a promesse sentimentali, attuando in questo modo una Costituzione veramente moderna.

PRESIDENTE chiede agli onorevoli Corsanego, Moro e Iotti il loro pensiero circa la formula presentata dall'onorevole Basso.

MORO dichiara che, a suo parere, la formula dell'onorevole Basso sarebbe più accettabile, se facesse un accenno alle famiglie numerose.

CORSANEGO e IOTTI LEONILDE, *Relatori*, si associano alla dichiarazione dell'onorevole Moro.

BASSO comunica che, allo scopo di facilitare l'accordo, è disposto ad inserire nella sua proposta un accenno alle famiglie numerose.

PRESIDENTE dichiara di non rinunciare alla formula da lui proposta: « La sicurezza economica della famiglia è un postulato di solidarietà sociale » e la mette in votazione.

MASTROJANNI dichiara di votare a favore della formula, poiché essa esaurisce il suo pensiero circa la solidarietà umana, e nello stesso tempo non impegna in modo categorico lo Stato per le provvidenze da attuare.

BASSO dichiara di votare contro proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Mastrojanni.

(La formula proposta dal Presidente è respinta con 5 voti contrari e 4 favorevoli).

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo nella seguente formula proposta dall'onorevole Basso:

« La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ad ogni cittadino bisognoso la costituzione di una famiglia e l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto se si tratti di famiglie numerose ».

Dichiara di votare a favore di questo articolo, in quanto esprime concetti che, sia pure

più sinteticamente, erano esposti nella formula da lui presentata e respinta in precedenza.

*(La formula proposta dell'onorevole Basso è approvata con 6 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto).*

Aprè la discussione generale sul terzo articolo presentato dai relatori:

« Il matrimonio è basato sul principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.

« La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia ».

CEVOLOTTO propone che, data l'ora tarda, il seguito della discussione su questo articolo venga rinviato alla seduta successiva. Osserva che l'articolo presenta una questione molto difficile ad affrontarsi, questione che è costituita dal principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ritiene che, pur ammettendosi tale uguaglianza, sia necessario stabilire una gerarchia nella famiglia in modo che vi sia un capo, il quale, in determinate circostanze, abbia il diritto di decidere e

di far prevalere le sue direttive. Ora si chiede se il primo comma dell'articolo preveda un rinvio al Codice civile per definire tale questione, oppure sia necessario metterlo in relazione con l'ultimo capoverso, il quale afferma che la legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia.

Si tratta quindi di affrontare una laboriosa discussione, al fine di chiarire tale importante problema.

*(La proposta di rinvio della discussione è approvata).*

PRESIDENTE rinvia la seduta alle 10.30 di giovedì 7.

**La seduta termina alle 20.30.**

*Erano presenti:* Basso, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mastrojanni, Moro e Tupini.

*Assenti giustificati:* Caristia, Dossetti, Grassi, Mancini, Marchesi, Merlin Umberto e Togliatti.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

34.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

### INDICE

|  | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|
| <b>La famiglia</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . .  | 355         |
| PRESIDENTE - LA PIRA - CORSANEGO,<br><i>Relatore</i> - GRASSI - MORO - IOTTI<br>LEONILDE, <i>Relatrice</i> - MASTROJANNI -<br>MERLIN UMBERTO - BASSO - DE VITA<br>- CEVOLOTTO - TOGLIATTI. |             |

**La seduta comincia alle 10.45.**

#### Seguito della discussione sulla famiglia.

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo formulato dai relatori onorevoli Corsanego e Iotti, con la partecipazione dell'onorevole Moro, facendo però notare che l'accordo è intervenuto soltanto sulla prima parte:

« Il matrimonio è basato sul principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.

« La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia ».

Apri la discussione sulla prima parte del suddetto articolo.

LA PIRA, pur essendo perfettamente d'accordo sul criterio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, desidererebbe che fosse messa maggiormente in luce la posizione preminente del padre di famiglia, come capo dell'organismo familiare. Tale posizione di *primus inter pares*, a suo avviso, è posta in rilievo dalla seconda parte dell'articolo, secondo la quale la legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di assicurare l'unità della famiglia. Perciò, essendo le due parti solidali tra loro, dichiara di non poter accettare la prima, se non sarà parimenti approvata la seconda.

CORSANEGO, *Relatore*, concorda con l'onorevole La Pira, il cui concetto, del resto, aveva già espresso nella sua relazione, nella quale rimandava alla legge di determinare i casi in cui l'esercizio della patria potestà doveva essere lasciato al padre, nonché quelli nei quali, in caso di conflitto tra coniugi, dovesse prevalere la volontà del marito, come capo di famiglia. Perciò, dopo l'affermazione generale concordata dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la sua formulazione continuava affermando che: « la legge regola l'esercizio della patria potestà », appunto per



lasciare al padre quel carattere di *primus inter pares* a cui ha fatto cenno l'onorevole La Pira.

PRESIDENTE desidera dai relatori qualche chiarimento in ordine alla proposizione in cui si stabilisce che lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento del compito familiare. Tale espressione gli ricorda analogo articolo del Codice civile del tempo fascista, secondo il quale lo Stato si arrogava il diritto di interferire nell'educazione della prole entro l'ambito della famiglia. Apposito decreto legislativo, da lui stesso elaborato quando era Ministro Guardasigilli, ne sancì l'abolizione. Non vorrebbe quindi che la nuova Costituzione rimettesse in onore certi principi.

GRASSI si dichiara d'accordo col Presidente nel ritenere che l'espressione può effettivamente prestarsi a una interpretazione che richiami la situazione precedente creata dal fascismo, in cui lo Stato interferiva nella famiglia. Sarebbe, pertanto, favorevole alla sua soppressione.

MORO, pur condividendo le preoccupazioni manifestate dal Presidente e dall'onorevole Grassi, relativamente alle possibili ingerenze dello Stato nell'ambito della vita familiare, osserva che vi possono essere dei casi-limite in cui è necessario fare riferimento ad un eventuale intervento dello Stato per ragioni economiche e morali, come ad esempio nel caso di famiglie che abbandonino la loro prole in mezzo alla strada. Riconosce il valore delle iniziative caritative private in questo campo, ma non ritiene sufficiente fare affidamento solo su di esse, togliendo allo Stato la facoltà di intervenire per sostituire i genitori, quando questi non possano o non vogliano provvedere adeguatamente all'educazione dei propri figliuoli. Per questo motivo ha dato la sua adesione alla formula proposta.

LA PIRA, di fronte alla preoccupazione del Presidente e dell'onorevole Grassi ed alle argomentazioni dell'onorevole Moro, pensa che sarebbe opportuno trovare una formula la quale, mentre contempra specificamente quei casi-limite cui ha accennato l'onorevole Moro, salvaguardi del pari l'autonomia della famiglia.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, dichiara che, nel proporre la formula in discussione, intendeva appunto riferirsi a quei casi-limite su cui ha richiamato l'attenzione l'onorevole Moro. Cita, ad esempio, l'ipotesi di un bambino, divenuto orfano improvvisamente, nei cui riguardi lo Stato intervenga sostituendosi

ai genitori per provvedere alla sua alimentazione ed educazione.

PRESIDENTE ritiene che le esigenze d'ordine economico, alle quali hanno fatto richiamo l'onorevole Moro e la onorevole Iotti possano essere egualmente soddisfatte con l'articolo approvato nella seduta precedente, secondo il quale lo Stato prende appropriate misure per facilitare il matrimonio e per agevolare l'adempimento degli oneri familiari. Se invece le esigenze che si vogliono soddisfare non sono solamente di ordine economico, alle sue preoccupazioni si deve riconoscere un notevole fondamento.

MORO esprime l'avviso che non si tratta di soddisfare esigenze soltanto di carattere economico, ma anche di carattere morale, come nel caso di genitori che, essendo dediti al vizio o alla vita delittuosa, non sono in condizioni morali tali da poter educare convenientemente la prole. Sarebbe disposto ad accettare la soppressione della proposizione, se con una esplicita dichiarazione si autorizzasse lo Stato a surrogare la famiglia nei suoi compiti, quando questa per ragioni morali o economiche non potesse edempierli.

PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione sul successivo articolo proposto dai relatori:

« Lo Stato provvederà ad una adeguata protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù, istituendo gli organismi necessari a tale scopo ».

Ritiene che la formulazione di tale articolo potrebbe soddisfare anche le esigenze di indole morale cui alludeva l'onorevole Moro, mentre invece affermando che lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra i compiti che spettano alla famiglia, si adotta una formula che potrebbe vulnerare seriamente l'autonomia e la libertà della famiglia.

MASTROJANNI considera innanzi tutto dannosa l'espressione in discussione, perché non solo non risponde alle finalità che i relatori si sono proposti di assolvere, ma può pregiudicare la libertà della famiglia. Tale espressione è inoltre pleonastica, perché, essendosi affermato nel periodo precedente il dovere dei coniugi di alimentare, istruire ed educare la prole, si viene contemporaneamente ad ammettere il diritto dello Stato di intervenire in caso di inadempienza; altrimenti la parola: « dovere », non avrebbe alcun significato pratico.

MERLIN UMBERTO riconosce la serietà e la fondatezza delle preoccupazioni del Presidente, ma, in relazione anche a quanto è

stato affermato dall'onorevole Moro, ritiene che lo Stato non possa non preoccuparsi di particolari casi, come quello, abbastanza comune per effetto della guerra, della prole lasciata abbandonata a se stessa. Propone, pertanto, la seguente formulazione, che, a suo avviso, non tocca la sostanza della prima parte, su cui tutti sono d'accordo:

« Solo nei casi in cui i genitori vengano meno a questo loro obbligo, lo Stato può ad essi sostituirsi provvedendo all'educazione e all'istruzione dei figli ».

BASSO ritiene errata la conclusione a cui è giunto l'onorevole Mastrojanni, in quanto, proprio come conseguenza del dovere dei coniugi, affermato nella prima proposizione, bisogna che nella seconda si dia allo Stato la possibilità di potersi sostituire ai genitori, nel caso in cui quel dovere non sia adempiuto.

Non ritiene d'altra parte che possa farsi riferimento all'articolo successivo il cui contenuto si inserisce nel quadro generale dell'educazione morale dei fanciulli affidati alle famiglie, mentre la proposizione in esame si riferisce ai casi in cui le famiglie, moralmente o economicamente, non siano in condizioni di poter provvedere all'alimentazione e all'educazione della prole.

Dichiara perciò che non avrebbe alcuna difficoltà ad accettare la formula dell'onorevole Merlin, purché venisse mantenuta allo Stato la facoltà di intervenire, altrimenti l'affermazione di principio della prima proposizione non avrebbe alcun valore.

CORSANEGO, *Relatore*, dichiara di poter accettare il concetto, ma non la formulazione dell'onorevole Merlin, che gli sembra inadatta per una Costituzione. Lo stesso risultato potrebbe ottenersi, a suo avviso, aggiungendo al successivo articolo la seguente espressione: « con particolare riguardo a quei ragazzi per i quali i genitori non sono capaci di esercitare la funzione della patria potestà ».

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, non ritiene che le preoccupazioni del Presidente e di altri Commissari siano giustificate, perché lo spirito a cui si ispira l'articolo in discussione è completamente diverso da quello che animava il soppresso articolo del codice fascista.

Si dichiara anche contraria alla proposta dell'onorevole Corsanego, ritenendo che la sede più adatta per sancire la potestà dello Stato di intervenire in particolari casi ed anche sostituirsi ai genitori, sia l'articolo che tratta del dovere e del diritto dei coniugi di istruire ed educare la prole.

MASTROJANNI richiama l'attenzione sul fatto che le libertà individuali hanno un va-

lore che non può essere trascurato per ragioni né economiche né sociali, ma che deve essere tenuto nella massima considerazione, specialmente nel campo della famiglia. Stabilire che lo Stato possa sostituirsi ai genitori in caso di incapacità economica o morale, vorrebbe dire, a suo avviso, mettere il cittadino, senza alcuna garanzia, sotto l'arbitrio dello Stato stesso, il quale, con i suoi poteri discrezionali, potrebbe sottrarre i figli al loro naturale ambiente, quando ritenesse, in seguito ad un suo esclusivo giudizio, eventualmente ispirato da motivi politici, che la moralità e la potenzialità economica della famiglia non sia sufficiente per una retta e sana educazione.

Esprime, invece, il parere che quando, per incapacità morale od economica dei genitori di educare ed istruire la prole, lo Stato fosse costretto ad intervenire, dovrebbe affidare l'educazione dei figli a consigli di famiglia, nominati dal giudice delle tutele.

PRESIDENTE è convinto che il pensiero di ognuno sia ben lungi dall'idea di voler determinare da parte dello Stato un intervento che possa ledere in qualsiasi modo l'autonomia dei genitori. D'altra parte è stata anche espressa la preoccupazione di prevedere l'ipotesi di un intervento superiore, al fine di integrare una constatata incapacità morale e materiale dei coniugi all'adempimento degli obblighi verso la loro prole. Proporrebbe, perciò, la seguente formula che ritiene potrebbe essere approvata dalle due diverse tendenze: « La legge provvede all'eventuale integrazione di tali compiti per i casi di provata incapacità morale e materiale dei coniugi ».

MASTROJANNI dichiara che sarebbe favorevole all'emendamento proposto dal Presidente, purché venisse integrato nel modo seguente: « La legge provvede, per mezzo dei consigli di famiglia e del giudice delle tutele, all'eventuale integrazione di tali compiti per i casi di provata incapacità morale o materiale dei coniugi ».

In tale modo, potrebbe ovviarsi, a suo giudizio, al pericolo che lo Stato possa servirsi delle disavventure dei due coniugi per inserirsi nell'ambito della famiglia.

DE VITA si dichiara d'accordo con l'onorevole Mastrojanni sull'opportunità di sopprimere il secondo periodo del primo comma limitando l'articolo in esame alla prima proposizione, senza altra aggiunta.

MORO desidera fare osservare all'onorevole Mastrojanni che i casi per i quali lo Stato dovrà intervenire nell'ambito della fa-

miglia sono solamente quelli limite, nei quali, sia dal punto di vista economico che morale, le famiglie non abbiano più consistenza. Non vede come sarebbe possibile in questi casi fare ricorso ai consigli di famiglia. Invece, facendo riferimento alla legge, nulla vieta che essa possa provvedere, sia a mezzo dei consigli di famiglia, sia intervenendo direttamente.

Crede, poi che la preoccupazione dell'onorevole Mastrojanni parta da una preconcetta diffidenza verso lo Stato, mentre la nuova Costituzione deve ispirarsi alla ipotesi di uno Stato nel quale si possa avere fiducia.

DE VITA ricorda di essersi pronunciato, in una precedente riunione, contro lo Stato-scuola e lo Stato-educatore. Si dichiara perciò contrario alla formula proposta, perché gli sembra che si apra la via all'intervento dello Stato, nell'educazione della prole, in quanto esso sarebbe l'unico giudice della maggiore o minore educazione familiare.

MERLIN UMBERTO dichiara di aderire alla formula del Presidente, la quale, a suo parere, è più chiara e migliore di quella che egli stesso ha proposta.

Per persuadere l'onorevole Mastrojanni a non insistere nel suo emendamento, cita l'esempio dei cosiddetti « sciuscià » nei riguardi dei quali, se si adottasse l'emendamento da lui proposto, relativo ai consigli di famiglia ed al giudice di tutela, non sarebbe possibile intervenire e provvedere d'urgenza, magari per mezzo della pubblica sicurezza, essendo essi privi di qualsiasi familiare.

MASTROJANNI fa rilevare all'onorevole Merlin che il caso dei ragazzi privi di famiglia e senza fissa dimora è previsto già dalla legge di pubblica sicurezza, che provvede in modo tassativo a prevenire e a regolare d'urgenza quanto turba l'equilibrio sociale.

Poiché non si tratta di provvedere a casi di urgenza, ma di risolvere situazioni definitive, non vede perché non si debba fissare nella Costituzione il sistema per sottrarre alla famiglia i figli in particolari circostanze. Ad ogni modo, per ovviare agli inconvenienti accennati dagli onorevoli Moro e Merlin, intergrerebbe la sua formula nel modo seguente:

« La legge provvede con i consigli di famiglia e di patronato, presieduti dal giudice tutelare, all'eventuale integrazione di tali compiti per i casi di provata incapacità morale e materiale dei coniugi ».

PRESIDENTE, a richiesta di alcuni Commissari, mette ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata).

Mette ai voti la prima proposizione dell'articolo così formulata:

« Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole ».

LA PIRA dichiara di votare a favore della formula, ma ripete che il principio dell'eguaglianza morale e giuridico dei coniugi, che egli accoglie, va integrato con l'altro principio che fa del *pater familias* il *primus inter pares*, responsabile del gruppo familiare.

CORSANEGO, *Relatore*, si associa alla dichiarazione dell'onorevole La Pira.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, si dichiara contraria all'integrazione proposta dall'onorevole La Pira.

(La prima proposizione dell'articolo è approvata all'unanimità).

PRESIDENTE dà lettura della seguente formula concordata tra gli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro, sostitutiva della seconda parte del primo comma:

« Nei casi di provata incapacità morale ed economica dei coniugi, lo Stato provvede in modo da assicurare l'adempimento di tali compiti ».

In relazione alla sua precedente proposta, invece che allo « Stato » preferirebbe fare riferimento alla « legge », formulando così la proposizione: « Nei casi di provata incapacità morale ed economica dei coniugi, la legge detta le norme per assicurare l'adempimento di tali obblighi ».

Domanda all'onorevole Mastrojanni se insiste nella sua proposta.

MASTROJANNI in linea principale sostiene la soppressione della seconda proposizione; in linea subordinata, se dovesse approvarsi una delle nuove formule proposte, insisterebbe per l'approvazione del suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell'onorevole Mastrojanni che è quella che si discosta di più sia dal suo testo che da quello concordato tra i relatori.

MERLIN UMBERTO dichiara di essere contrario alla formula proposta dall'onorevole Mastrojanni, non perché non apprezzi il pensiero ed i concetti che la informano, ma perché essa pone dei limiti a quelle che potranno essere le più ampie facoltà del legislatore.

MORO dichiara che voterà contro l'emendamento, perché eccessivamente limitativo, in

quanto impone una procedura che in alcuni casi potrebbe essere insufficiente allo scopo.

(L'emendamento è respinto con 1 voto favorevole e 10 contrari).

PRESIDENTE domanda alla onorevole Iotti se accetta che alla parola « lo Stato » sia sostituita la parola « la legge ».

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, dichiara di preferire la formula concordata.

LA PIRA osserva che si tratta di due formule sostanzialmente identiche.

GRASSI ritiene che la proposta del Presidente dovrebbe avere la precedenza nella discussione, dovendo considerarsi come un emendamento del testo concordato dai relatori.

MORO osserva che se può essere d'accordo circa la procedura da seguire nella discussione, non può essere d'accordo circa il concetto, perché con la parola « Stato » si intende insieme « Stato legislatore ed esecutore » e non soltanto « Stato esecutore ».

MASTROJANNI si dichiara contrario alla dizione proposta dal Presidente, perché in una materia tanto grave si lascerebbe alla legge di statuire in tema di libertà individuale, senza garantire le modalità di esecuzione.

PRESIDENTE mette ai voti la formula da lui proposta.

(È respinta con 3 voti favorevoli e 8 contrari).

Pone in votazione la proposta concordata dagli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro.

(È approvata con 8 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti).

Pone in discussione il secondo comma dell'articolo proposto dai relatori, così formulato:

« La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia ».

LA PIRA propone la seguente formula sostitutiva, nella quale è sempre compreso il concetto del padre di famiglia *primus inter pares*: « La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ».

Indipendentemente dal principio religioso dell'indissolubilità del sacramento, la sua proposta è basata sul fatto che effettivamente gli studi più recenti di cattolici e non cattolici nel campo biologico, fisiologico e sociologico, hanno dimostrato sempre più come il principio dell'indissolubilità sia corrispondente

alla struttura e alle finalità che il matrimonio si propone di raggiungere.

A questo motivo di carattere razionale ne aggiunge uno di carattere legislativo, nel senso che sia l'attuale legislazione russa che molte altre Costituzioni moderne, si sono orientate verso l'affermazione del principio della indissolubilità del matrimonio.

Perciò, per ragioni scientifiche, legislative e storiche, ritiene che tale principio debba essere affermato nella Costituzione italiana, se si vuole veramente costruire una società nella quale non valga più il principio individualistico, ma quello della responsabilità sociale. Per quanto sia stato affermato che non si farà cenno al divorzio né nella Costituzione, né nella futura legislazione, è dell'avviso che bisogna dare al legislatore una indicazione che limiti la sua volontà in questo campo.

Come credente, poi, non può tacere il principio religioso, secondo il quale *quos Deus conjunxit, homo non separet*.

CEVOLOTTO non ritiene che si debba portare in sede costituzionale il problema del divorzio, in quanto più che di un problema sociologico si tratta di un problema politico che non è di attualità in Italia, tanto è vero che, malgrado lo Statuto Albertino non parlasse di indissolubilità del matrimonio, fino ad oggi, salvo una discussione alla Camera dei Deputati che non portò ad alcuna decisione, e un accenno in un discorso della Corona, non è mai stata sollevata in concreto la questione del divorzio. Non intende, quindi, affrontare tale questione, né dal punto di vista giuridico né sociologico, pur facendo rilevare all'onorevole La Pira alcune ipotesi degne di attento esame, come i matrimoni puramente civili, che sono considerati dalla religione dei concubinati, i condannati all'ergastolo, e il caso di coniugi separati che abbiano costituito due distinte famiglie.

MASTROJANNI concorda con l'onorevole Cevolotto. Non discute sui criteri che secondo l'onorevole La Pira giustificano l'indissolubilità del matrimonio, ma ritiene che la formula, così come è concepita, non abbia alcun valore pratico, perché la legge non può regolare l'unità della famiglia, ma, tutt'al più, può intervenire per regolarne i rapporti; il Codice civile, anzi, non solo non garantisce l'unità della famiglia, ma interviene per consentire e regolare i casi di separazione dei coniugi. L'unità della famiglia, d'altra parte, la legge non potrebbe ottenerla se non attraverso una coazione fisica, vale a dire costringendo i coniugi alla convivenza e alla coabitazione anche quando esista una manifesta incompatibi-

lità di carattere. In tal modo, però, si verrebbero a creare quelle situazioni incresciose a cui la legge dovrebbe ovviare. Per queste ragioni riterrebbe prudente ed opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo.

MORO è d'avviso contrario a quello dell'onorevole Mastrojanni, al quale fa rilevare che l'ipotesi della separazione dei coniugi, che la legge consente, è un caso limitato che non incide sulla disciplina normale che la legge si deve proporre allo scopo di garantire l'unità della famiglia. Sarebbe forse preferibile parlare piuttosto di « unità di indirizzo nella vita familiare », perché, come ha chiarito l'onorevole La Pira, tale espressione sta a indicare che la legge nel disciplinare la posizione reciproca dei coniugi deve fare in modo che sia permesso di realizzare un'unità di indirizzo nella vita familiare. Quindi le osservazioni dell'onorevole Mastrojanni non toccano la sostanza della questione, in quanto si può discutere se sia il caso di parlare o meno nella Costituzione di indissolubilità del matrimonio, ma non si può affermare che il comma in discussione non abbia alcun significato.

MASTROJANNI dichiara che le spiegazioni dell'onorevole Moro né lo hanno persuaso, né hanno distrutto le sue argomentazioni. Ribadisce che la legge potrà regolare i rapporti familiari, ma non potrà garantire l'unità della famiglia, se non giungendo all'assurdo di una coercizione sui coniugi che non è ammissibile.

MORO non crede che per i casi di separazione, che rappresentano una percentuale all'incirca dell'1 per cento, si debba sottrarre alla legge il potere di regolare la vita familiare, allo scopo di garantirne l'unità di indirizzo.

MASTROJANNI dissente dall'onorevole Moro, perché l'unità implica un concetto materiale e uno spirituale. Ora, dal punto di vista spirituale, nessuna legge può intervenire per coartare lo spirito; dal punto di vista materiale, considera un assurdo che la legge possa garantire l'unità del matrimonio, perché verrebbe a ledere il sacrosanto principio della libertà dell'individuo.

MORO fa presente che tutte le leggi, in senso generale, tendono a realizzare l'unità delle discipline giuridiche, senza che per questo vi sia alcuna coazione.

LA PIRA, anche dichiarandosi d'accordo con l'onorevole Mastrojanni che la legge regola i rapporti familiari, pone in evidenza che quando nell'interno di un organismo, come la famiglia, si ha una pluralità di rapporti, è ne-

cessaria anche l'unità, la quale presuppone dei rapporti organicamente concepiti.

TOGLIATTI desidererebbe che sulla questione in discussione, che è una delle più gravi, non si verificasse una scissione tra i membri della Sottocommissione. Bisognerebbe, quindi, trovare una formula, la quale desse soddisfazione alle diverse tendenze. Come è stato dimostrato dalla discussione generale, ed è lieto che anche l'onorevole Cevolotto abbia dichiarato la stessa tendenza, non è stata posta sul tappeto la questione del divorzio, che personalmente, in relazione alle esigenze della attuale società italiana, considera innaturale e anzi dannoso.

Ritiene che i colleghi democristiani possano limitarsi a sancire il principio della indissolubilità del matrimonio nel Codice civile, dichiarandosi soddisfatti dell'affermazione, che egli fa a nome del suo gruppo, di non ritenere opportuno di sollevare il problema del divorzio. Dichiara perciò di accettare la formulazione che è stata presentata, dove si parla di unità della vita familiare; ed anzi, per venire ancora maggiormente incontro ai desideri dei democristiani, potrebbe anche accedere ad una formula che parlasse di solidità della famiglia, ma prega che non si voglia insistere nell'inserire nella Costituzione il principio della indissolubilità del matrimonio.

BASSO è d'accordo con l'onorevole Togliatti, in quanto anche da parte del suo gruppo non si ritiene che esista un problema del divorzio, né si ha intenzione di porlo in sede di Codice civile. È anch'egli dell'avviso che sarebbe deplorabile arrivare ad una votazione che dividesse i membri della Sottocommissione su una questione che in effetti oggi non ha ragione di esser posta. Si rende conto delle preoccupazioni religiose dell'onorevole La Pira, ma in alcuni casi, già ricordati dall'onorevole Cevolotto, come quello dei matrimoni conclusi secondo il rito civile, tali preoccupazioni non sarebbero sufficienti a giustificare una richiesta categorica dell'indissolubilità del matrimonio, che potrebbe portare ad una scissione della Sottocommissione.

LA PIRA dichiara che, a suo parere, occorre guardare il problema da due punti di vista. Il primo punto di vista è quello del popolo italiano, che attende su tale argomento una parola precisa che affermi l'indissolubilità del matrimonio. Il secondo punto di vista si basa su due altre ragioni: una riguarda la sua posizione di cristiano, per cui non può fare a meno di insistere nella sua richiesta; l'altra è di natura razionale, perché effettivamente, a prescindere dal fattore religioso,

si è persuaso, seguendo gli studi di questi ultimi venti anni, che vi è un'affermazione sempre più decisa nel campo scientifico verso l'indissolubilità del matrimonio considerato come elemento strutturale della famiglia. Invita pertanto la Sottocommissione a superare la questione dei partiti, in modo che la tesi affermata non sia quella della democrazia cristiana, ma di tutto il popolo italiano.

MORO dichiara che, in quanto democristiano, è favorevole alla indissolubilità del matrimonio, ma lo è anche per una ragione giuridica; poiché ritiene che quando due volontà si sono incontrate per creare qualche cosa che vada al di là delle singole persone, vi sia un impegno sociale a che il vincolo rimanga indissolubile.

DE VITA si dichiara contrario al comma proposto ed a qualsiasi altra formula di compromesso, ritenendo non opportuno trattare nella Costituzione tale argomento. Riconosce che il principio dell'unione indissolubile e perpetua dell'uomo e della donna è quello più accetto alla popolazione, ma bisogna, a suo avviso, altresì riconoscere che l'indissolubilità dell'unione può derivare soltanto dall'amore vero, naturale e libero.

PRESIDENTE propone una breve sospensione per dar modo ai Commissari di trovare una formula conciliativa.

*(La seduta è sospesa per alcuni minuti).*

PRESIDENTE comunica che malgrado gli sforzi, condotti con un notevole e accentuato proposito di tutte le parti di trovare una formula che potesse soddisfare le diverse esigenze, non si è potuto arrivare ad una intesa.

Propone, pertanto, di rinviare la discussione di questa ultima parte dell'articolo alla prossima seduta che rimane fissata per martedì, e di iniziare subito la discussione del successivo articolo, così formulato:

« Lo Stato provvederà ad una adeguata protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù, istituendo gli organismi necessari a tale scopo ».

*(Così rimane stabilito).*

Aprè allora la discussione sul suddetto articolo.

MASTROJANNI propone la soppressione delle parole: « istituendo gli organismi necessari a tale scopo », con le quali si potrebbe dare l'impressione di voler tornare all'antico e vieto sistema delle organizzazioni giovanili del fascismo.

LA PIRA, pur essendo favorevole a che lo Stato provveda alla protezione morale e materiale della maternità e dell'infanzia, per quanto riguarda la gioventù ha anch'egli il dubbio che si possa far rinascere una organizzazione come quella dell'Opera nazionale Balilla. Sopprimerebbe quindi le parole: « e della gioventù ».

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, insiste perché l'articolo venga approvato integralmente nel testo concordato e in specie perché non vengano soppresse le parole « e della gioventù ». È giusto che si protegga la maternità e l'infanzia, ma ritiene che una eguale protezione dovrebbe anche essere data alla gioventù, che è quella che maggiormente ha sofferto moralmente e materialmente.

CORSANEGO, *Rlatore*, dopo le osservazioni degli onorevoli Mastrojanni e La Pira, condivide le loro preoccupazioni e i loro dubbi. Per impedire l'eventuale risorgere di organizzazioni del tipo fascista, ritiene che si potrebbe emendare l'articolo nel modo seguente: « ... istituendo e favorendo gli organismi necessari a tale scopo », in modo che non si costituisca in questo campo il monopolio dello Stato.

La Pira accede all'emendamento proposto dall'onorevole Corsanego.

MASTROJANNI, nonostante l'emendamento proposto dall'onorevole Corsanego, insiste sulla soppressione della seconda parte dell'articolo, a cominciare dalle parole « e della gioventù ».

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, dichiara di non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Corsanego, in quanto ritiene inutile l'aggiunta delle parole « e favorendo ».

PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell'onorevole Mastrojanni di sopprimere puramente e semplicemente la seconda parte dell'articolo a partire dalle parole « e della gioventù ».

DE VITA dichiara che voterà in favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Mastrojanni.

*(L'emendamento è respinto con 2 voti favorevoli e 10 contrari).*

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Corsanego, tendente ad introdurre dopo la parola « istituendo » le altre « e favorendo ».

*(L'emendamento è approvato con 10 voti favorevoli e 2 contrari).*

Mette poscia ai voti l'intero articolo, il quale, dopo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Lo Stato provvederà ad una adeguata protezione morale e materiale della maternità, della infanzia e della gioventù, istituendo e favorendo gli organismi necessari a tale scopo ».

MASTROJANNI dichiara che voterà contro l'articolo, perché nella prima parte consente che la protezione dello Stato si espliciti senza le dovute forme e garanzie per le libertà individuali e delle famiglie. La seconda parte, poi, consente allo Stato di intervenire nella educazione e formazione della gioventù, secondo criteri politici che possono urtare contro la libertà delle famiglie alle quali compete per prime la protezione della gioventù.

Per queste ragioni e anche per l'insegnamento recente dato dal fascismo che ha formato la gioventù secondo orientamenti che hanno provocato l'attuale grave crisi, ha ra-

gione di diffidare circa l'intervento statale e si riserva di riproporre la questione in sede di Commissione plenaria.

DE VITA dichiara di votare contro per le ragioni esposte dall'onorevole Mastrojanni.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo.

(È approvato con 10 voti favorevoli e 2 contrari).

**La seduta termina alle 13.30.**

*Erano presenti:* Basso, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.

*Assenti giustificati:* Caristia, Dossetti, Mancini, Lucifero e Marchesi.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

35.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

### INDICE

|   | Pag. |
|---|------|
| <b>La famiglia</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . | 363  |
| PRESIDENTE - CORSANEGO, <i>Relatore</i> -                     |      |
| CEVOLOTTO - TOGLIATTI - GRASSI -                              |      |
| CARISTIA - LUCIFERO - IOTTI LEONILDE,                         |      |
| <i>Relatrice</i> - MERLIN UMBERTO - MAN-                      |      |
| CINI - MASTROJANNI - MORO.                                    |      |

**La seduta comincia alle 18.**

**Seguito della discussione sulla famiglia.**

PRESIDENTE ricorda alla Sottocommissione che dev'essere affrontata la questione dei figli illegittimi. Su tale argomento la onorevole Iotti ha formulato il seguente articolo:

« Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi ».

Poiché tra i relatori non è stato possibile raggiungere un accordo preventivo su tale argomento, chiede all'onorevole Corsanego di esporre il suo pensiero in merito.

CORSANEGO, *Relatore*, fa presente che nel suo articolo, relativo alla protezione dello Stato alla maternità e all'infanzia, si diceva:

« La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli illegittimi ».

Tale formula, a suo avviso, è la più idonea a risolvere la delicata questione, perché da un lato afferma nella Costituzione il principio che i figli illegittimi hanno diritto ad una protezione, mentre dall'altro rinvia alla legge le modalità di esecuzione.

CEVOLOTTO premette che se tutti sono d'accordo che ai figli illegittimi debba essere fatto un trattamento di parità con quelli legittimi, la questione diventa difficile per i figli adulterini, nei riguardi dei diritti del coniuge e dei figli legittimi. A tale proposito ricorda che mentre il Codice del 1865 non accordava alcuna protezione ai figli adulterini, il nuovo Codice ha cercato di dare ad essi una certa protezione che però, per ovvi motivi, non ha potuto essere eguale a quella dei figli illegittimi. Data la difficoltà di trovare una formula generale che senza entrare nei dettagli consenta al legislatore di tener conto di questa differenza, demanderebbe la soluzione della questione ad un accordo diretto tra i relatori, i quali, dopo approfondito esame, potrebbero trovare una formula praticamente traducibile nel futuro Codice civile, che risolva non soltanto il principio della parità tra figli illegittimi e legittimi, ma consenta anche di accentuare la protezione dei figli adulterini.

TOGLIATTI osserva che l'onorevole Cevolotto ha sollevato un'importante questione, perché parlandosi soltanto di figli illegittimi,



si esprime un concetto troppo ristretto. Ritene anch'egli opportuno limitarsi a sancire nella Costituzione il principio generale — che sarebbe poi conforme agli affermati criteri di valorizzazione della persona umana — che non possono ricadere sui figli le conseguenze dello stato giuridico dei genitori. Sarà compito poi del legislatore tradurre in norme concrete di protezione giuridica e sociale questo principio.

Propone, pertanto, la seguente formula:

« Nessuna norma di legge potrà far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge »..

GRASSI è del parere che per quanto la proposta della onorevole Iotti possa essere giustificata dal punto di vista della proponente, non sia il caso di parlare nella Costituzione di tale argomento. Infatti, se si volesse elaborare un completo ordinamento giuridico della famiglia si andrebbe oltre la competenza della Costituzione, che invece deve riguardare solo gli istituti fondamentali nelle loro grandi linee. Prega perciò i relatori di considerare se non sia il caso di rinviare completamente al legislatore la soluzione di tale problema, tenendo presente che già il nuovo Codice civile si occupa della protezione dei figli illegittimi.

PRESIDENTE mette in discussione la proposta dell'onorevole Grassi di non far cenno nella Costituzione della questione dei figli illegittimi.

CARISTIA si dichiara d'accordo con l'onorevole Grassi e in proposito fa presente alla Sottocommissione la sua perplessità nei riguardi della Costituzione che si sta elaborando, la quale minaccia di essere troppo appesantita dai numerosi argomenti che vi sono trattati in modo specifico, più che nelle linee generali.

Ritiene quindi che si debba solo affermare il principio generale, ormai maturo nella coscienza dei popoli civili e degli uomini di legge, che i figli illegittimi hanno diritto ad una protezione da parte dello Stato, lasciando poi al legislatore il compito di tradurre in norme concrete tale principio.

LUCIFERO è d'avviso, invece, che si debba affermare specificatamente nella Costituzione il principio che sui figli non devono ricadere le conseguenze degli errori dei genitori. È quindi contrario alle proposte degli onorevoli Grassi e Caristia e favorevole a quella dell'onorevole Togliatti.

TOGLIATTI dichiara anch'egli di essere contrario alla proposta Grassi.

GRASSI si associa alla proposta dell'onorevole Caristia di limitarsi ad affermare nella Costituzione il principio generale della protezione dei figli illegittimi e pertanto rinuncia alla sua proposta di non trattare affatto tale argomento.

PRESIDENTE chiede alla onorevole Iotti se si associa alla formula proposta dall'onorevole Togliatti, rinunciando a quella da lei presentata.

IOTTI LEONILDE, *Relatrice*, rinuncia alla sua proposta e aderisce a quella presentata dall'onorevole Togliatti.

PRESIDENTE, riassunta la discussione, pone in evidenza che potendosi la proposta dell'onorevole Corsanego considerare, come concetto, comprensiva anche di quella dell'onorevole Caristia, cui ha aderito l'onorevole Grassi, resterebbero praticamente da discutere la suddetta proposta e quella dell'onorevole Togliatti.

CEVOLOTTO propone, senza con questo aderire alla formula in discussione, che si sostituiscano alle parole: « figli illegittimi », le altre: « figli naturali ».

CORSANEGO, *Relatore*, accetta la proposta dell'onorevole Cevolotto.

LUCIFERO dichiara di essere contrario alla proposta dell'onorevole Corsanego, in quanto ritiene che si debbano fare solo delle affermazioni di principio precise, le quali non diano possibilità al legislatore di dare ad esse diverse interpretazioni. Il principio che si vuole affermare, che cioè i figli non devono sopportare le conseguenze degli errori dei genitori, è, a suo avviso, più chiaramente espresso nell'articolo proposto dall'onorevole Togliatti.

MERLIN UMBERTO richiama l'attenzione dei colleghi sulla gravità del problema che non è possibile risolvere in breve tempo, in quanto tocca uno degli istituti più sacri. Circa i figli legittimi ed adulterini, non ritiene possibile affermare il criterio della parità, in quanto con ciò si verrebbero a ledere i diritti di terzi innocenti, quali sono i figli legittimi. È del parere; quindi, che sia meglio attenersi a formule generiche, come quella proposta dall'onorevole Corsanego.

MANCINI dichiara di votare a favore della proposta Togliatti, perché sarebbe immorale far ricadere le colpe dei genitori sui figli che diventerebbero vittime del più iniquo atto che vi sia, quale è quello di denegata paternità.

MASTROJANNI condivide l'opinione di coloro che hanno rilevato la gravità e la complessità del problema, che per questo motivo non può essere trattato in breve tempo. D'altra parte, con il concetto contenuto nell'articolo dell'onorevole Corsanego, indirettamente, si viene ad ammettere la possibilità di un trattamento diverso tra figli legittimi ed illegittimi. Infatti, se non si volesse pervenire a tale risultato, non si escogiterebbe una simile formula per dare protezione ai figli illegittimi. Ritenendo che questa possibilità di differenziazione pregiudichi gli interessi di questi figli e vincoli il pensiero del legislatore, sarebbe anch'egli del parere dell'onorevole Grassi di non parlare nella Costituzione di tale argomento. Il legislatore che avrà il compito di esaminare sotto ogni aspetto il delicato problema dei figli illegittimi, potrà forse escogitare un sistema che dal punto di vista materialistico soddisfi l'interesse dei figli illegittimi, equiparandoli, magari solo per quanto riguarda la parte economica, ai figli legittimi.

Qualora invece si ritenesse necessario fare cenno nella Costituzione di tale argomento, completerebbe la proposta dell'onorevole Corsanego nel senso che ai figli naturali lo Stato deve assicurare un trattamento economico eguale a quello dei figli legittimi.

CEVOLOTTO aderisce alla formula dell'onorevole Togliatti che ritiene più comprensiva e con migliori effetti pratici, in quanto parte dal principio che i figli non devono sopportare le conseguenze di colpe non loro. La legge studierà poi il modo di attuare questo principio tenendo conto di tutte le altre esigenze e degli eventuali diritti dei terzi. Dichiarò, pertanto, di essere contrario alla formula dell'onorevole Corsanego e di aderire a quella dell'onorevole Togliatti.

MASTROJANNI propone la seguente formulazione:

« I diritti di natura patrimoniale per i figli naturali non possono essere difformi da quelli dei figli legittimi ».

Premette innanzi tutto che si è reso conto dei pericoli che possono derivare da un eguale trattamento tra i figli naturali e i legittimi, in relazione alla compagine della famiglia che potrebbe essere turbata dall'immissione di elementi estranei ad uno dei coniugi. Per questo ha voluto affermare il principio della parità solo dal punto di vista economico, che non comporta assolutamente la convivenza dei figli naturali nell'ambito della famiglia legittima. Ritiene d'altra parte che i figli na-

turali, pur vivendo fuori della famiglia legittima, abbiano diritto ad avere un eguale trattamento materiale che, anche se può avere ripercussioni economiche nei riguardi degli altri figli legittimi, trova giustificazione nel fatto che tra gli uni e gli altri, come figli di uno stesso genitore, esiste sempre, sia pure non completo, un vincolo di sangue.

MERLIN UMBERTO dichiara di non essere favorevole alla formula dell'onorevole Mastrojanni, perché gli sembra che una questione così grave sia trattata troppo superficialmente. Infatti quando si vuole assicurare una parità economica ai figli illegittimi, non si pensa alla moglie innocente che si troverebbe poi a dividere il patrimonio tra i suoi figli legittimi ed i figli adulterini che il marito ha procreato con un'altra donna.

MASTROJANNI fa osservare che si verrebbe a turbare soltanto il patrimonio e non la famiglia come tale.

MERLIN UMBERTO fa notare inoltre che accettando il principio dell'eguaglianza tra figli naturali e figli legittimi si verrebbe ad ammettere la ricerca della paternità. Ricorda che egli è stato sempre favorevole a tale indagine, purché circondata dalle dovute cautele per evitare l'inconveniente che spesso volte si verifica, per cui si attribuisce la paternità non al padre vero, ma al padre più ricco.

GRASSI osserva che la formula dell'onorevole Mastrojanni, stabilendo una differenziazione, in un certo senso verrebbe a vincolare il legislatore, che invece dovrebbe essere libero di scegliere la via che riterrà più opportuna per la tutela dei figli naturali.

Non crede necessario che la Costituzione si occupi di tutte le questioni attinenti al diritto familiare, dovendosi limitare a qualche affermazione di principio di carattere generale.

Per queste ragioni è del parere che sia meglio rinviare tutta la materia alla legge, in modo che non si venga a pregiudicare in nessuna maniera l'opera del futuro legislatore.

MASTROJANNI teme che si voglia affrontare una questione così importante come quella in esame, senza una preparazione adeguata.

Nella sua formula ha cercato di limitare il più possibile le gravi conseguenze derivanti dalla applicazione del principio della parità di trattamento tra i figli naturali ed i figli legittimi, sembrandogli che la formula dell'onorevole Togliatti fosse molto più ampia e investisse sia il lato economico che quello morale.

In definitiva, sarebbe anch'egli del parere di non parlare assolutamente nella Costituzione di questo argomento che dovrebbe essere di competenza esclusiva del legislatore.

MORO rileva che la Sottocommissione è combattuta da due esigenze egualmente umane e nobili: da un lato assicurare l'esistenza e la stabilità della famiglia legittima, e dall'altro permettere che coloro i quali, senza loro colpa, sono venuti al mondo, al di fuori del vincolo matrimoniale, non debbano sopportare le conseguenze di una situazione che si è verificata senza loro colpa. Se si volessero conciliare queste due diverse esigenze si dovrebbe introdurre nella Costituzione un complesso di disposizioni precise e combinate, in quanto non sarebbe sufficiente fare un'affermazione generica che potrebbe anche risultare equivoca.

Non ritiene però che alcuno dei Commissari abbia una preparazione adeguata per la trattazione del tema e pertanto pensa che non si debba enunciare altro che un principio generico, salvo stabilire se sia anche da accennare esplicitamente ad un rinvio al futuro legislatore.

Dissentente però dall'opinione dell'onorevole Grassi e di altri Commissari di tacere completamente nella Costituzione questo argomento, poiché ciò darebbe l'impressione che o si sia voluto appositamente ignorarlo, oppure che, a causa dei contrasti che sono sorti in seno alla Sottocommissione, non si sia potuto arrivare a formulare un qualsiasi principio.

I termini con cui è formulata la proposta dell'onorevole Corsanego, sono, a suo avviso, tali da non pregiudicare in nessun modo né l'una né l'altra esigenza, perché mentre da un lato si dà un principio ispiratore al futuro legislatore, non si pregiudica dall'altro in nessun modo ogni possibile provvidenza in favore dei figli naturali.

Per queste ragioni dichiara di essere favorevole alla formula dell'onorevole Corsanego.

LUCIFERO rileva che l'onorevole Mastrojanni, con la sua formula, si preoccupa soltanto di un lato del problema, cioè di quello economico, che per quanto abbia la sua importanza, non è quello che maggiormente deve preoccupare. Il lato più preoccupante è invece quello morale e cioè la posizione di inferiorità dei figli naturali dal punto di vista anagrafico di fronte agli altri che hanno la fortuna di avere un nome legittimo. Si tratta di un problema complesso che può riguardare non soltanto una questione anagrafica, ma anche una questione sociale.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Merhn, che cioè si arrecherebbe un'offesa ai terzi innocenti, afferma che innocenti sono tutti, sia i figli legittimi, come gli adulterini. Circa poi la ricerca della paternità, nega che con la formula dell'onorevole Togliatti si debba arrivare a simile indagine, potendosi configurare, come del resto era stato proposto in alcuni progetti di legge, la possibilità di dare a questi poveri figli una paternità fittizia.

TOGLIATTI concorda con l'onorevole Lucifero nel ritenere che la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni restringa in un certo senso il problema, poiché lo limita in sostanza al diritto successorio ed alla questione alimentare. Se per quanto riguarda l'aspetto alimentare può essere d'accordo, per quanto invece concerne il diritto successorio la questione è molto più delicata, perché si potrebbe andare contro la stessa volontà dei testatori.

Tiene poi a mettere in evidenza che non lo interessa tanto una perfetta parità di trattamento economico tra i figli naturali e quelli legittimi, quanto invece l'approvazione di un principio da mettersi in relazione con quello affermato circa i diritti della persona. Si richiama specificamente al principio per cui nessuno può essere privato del proprio nome. Poiché ora ad una determinata categoria di figli illegittimi non si dà nemmeno il nome, verrebbe ad essere intaccata, in uno dei suoi attributi fondamentali, la pienezza della personalità umana che deve essere riconosciuta a tutti, indipendentemente dalla condizione della nascita. Questo lato della questione ha un valore che, a suo avviso, trascende quello puramente patrimoniale, sul quale non sarebbe alieno dal fare le più ampie concessioni.

All'onorevole Merlin, che ha espresso la sua preoccupazione nei confronti della situazione degli altri componenti della famiglia, fa rilevare che è giunto il momento di abbandonare la concezione conservatrice che ancora esiste nel campo della famiglia, se si vuole che diventi un organismo rinnovato e moderno. D'altra parte, si dichiara convinto che una parità riconosciuta legislativamente avrebbe la conseguenza di far cessare tante ipocrisie e tanti mezzi subdoli, spesso al margine del Codice, che attualmente hanno luogo per favorire i figli illegittimi a danno dei legittimi.

Conclude affermando che il principio contenuto nella sua proposta deve considerarsi come il complemento indispensabile di una famiglia in cui non è consentito il divorzio,

quale temperamento necessario appunto per non creare una categoria di esseri a cui si vengano a negare, sulla base di un diritto familiare arretrato, quelli che sono i diritti fondamentali della persona umana.

CEVOLOTTO osserva che, se è indubitabile un orientamento del diritto vigente verso il progressivo riconoscimento della ricerca della paternità, anche per i figli adulterini, con determinate cautele, sono però da tenersi presenti le conseguenze molto gravi che possono verificarsi nei confronti del vincolo familiare e della famiglia legittima. Tale questione, peraltro, dovrà essere esaminata in sede di Codice civile o di una legge speciale.

Invece il principio espresso nella formula dell'onorevole Togliatti non tocca, a suo giudizio, la questione di tecnica legislativa, perché tende soltanto a dare un indirizzo, lasciando poi alla legislazione speciale di procedere per la strada indicata con la dovuta prudenza e cautela ed anche progressivamente, in relazione alla evoluzione delle idee che dovrà appunto essere favorita dalla legislazione stessa.

Per questo motivo, crede che la formula proposta dall'onorevole Togliatti possa essere adottata senza soverchie preoccupazioni.

MASTROJANNI ritiene che né l'onorevole Lucifero né l'onorevole Togliatti abbiano considerato l'eventualità dei figli incestuosi, i quali sono anch'essi figli naturali.

Secondo la formula dell'onorevole Togliatti, si dovrebbe infatti giungere a parificare ai figli legittimi coloro che, per ovvie ragioni, non possono rimanere nell'ambito familiare. Per i figli incestuosi è, poi, da escludersi in modo assoluto la possibilità di dar loro una paternità che potrebbe essere quella del fratello o della sorella, perché ciò ripugnerebbe non soltanto alla società, ma anche a quei disgraziati innocenti che invece di essere favoriti, dovrebbero portare un nome che rappresenterebbe un marchio di infamia per tutta la vita.

CEVOLOTTO osserva che il caso richiamato dall'onorevole Mastrojanni conferma proprio la bontà della formula dell'onorevole Togliatti, perché se si ammettesse di dare ai figli incestuosi la paternità o la maternità naturale come legittima, si verrebbero proprio a far ricadere su di essi le colpe dei genitori. Invece la formula dell'onorevole Togliatti lascerebbe la possibilità di poter trovare una soluzione soddisfacente anche per questi casi particolari.

LUCIFERO si dichiara d'accordo con la formula dell'onorevole Togliatti, integrata

dalle osservazioni dell'onorevole Cevolotto. All'onorevole Mastrojanni fa rilevare che non deve mai parlare di indegnità dei figli, ma di coloro che li hanno concepiti e che, d'altra parte, non è escluso che in determinati casi, come ha precedentemente affermato, non si possa attribuire ai figli incestuosi o adulterini una paternità fittizia, in modo che non risulti dagli atti dello Stato civile la loro origine.

Ripete, pertanto, di essere favorevole all'articolo proposto dall'onorevole Togliatti, che non impone determinate modalità, ma rimette al legislatore di escogitare, caso per caso i modi di protezione.

PRESIDENTE osserva che una formulazione lata e generale come quella dell'onorevole Togliatti presenta — o può presentare — nell'applicazione che ne dovesse fare il legislatore, una serie di problemi di grave e difficile soluzione, che del resto sono emersi dalla stessa discussione.

Per questa ragione, dichiara di aderire alla formula dell'onorevole Corsanego, alla quale è stata apportata una lieve modifica, che del resto era nelle sue intenzioni di proporre, essendosi sostituita alla espressione: « figli naturali » l'altra: « nati fuori del matrimonio ».

La formula definitiva verrebbe quindi ad essere la seguente:

« La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio ».

Domanda all'onorevole Mastrojanni se insiste sulla sua proposta.

MASTROJANNI dichiara di insistere sulla sua proposta e chiede che sia messa in votazione.

MANCINI dichiara che voterà contro la proposta Mastrojanni, perché i diritti dei figli naturali non sono soltanto di natura economica, ma soprattutto di natura morale e sociale. Aderendo a tale proposta, si verrebbe a creare una sperequazione fra i figli naturali e quelli legittimi, mentre la famiglia è un organismo etico che deve soprattutto avere una superiore esigenza: quella di saper correggere in tutti i modi gli errori dei suoi componenti. La personalità umana non si può annullare e lo stato giuridico non si può sopprimere. Se la morale deve informare il diritto, non si può rimanere indifferenti alla sorte di tanti innocenti.

Il principio affermato dall'onorevole Togliatti è invece un principio, o meglio una norma morale, degna di essere inserita in una costituzione moderna.

MASTROJANNI osserva che nella dichiarazione di voto dell'onorevole Mancini il suo pensiero è stato alquanto travisato.

Pone in evidenza, infatti, che è stato lungi dalle sue intenzioni escludere qualsiasi protezione di ordine morale nei confronti dei figli naturali. Assicurare ai nati fuori del matrimonio un identico trattamento economico nei confronti dei figli legittimi, non impedisce un'adeguata protezione anche dal punto di vista etico e morale. La sua principale preoccupazione è stata quella di non turbare l'ordine della famiglia e la sensibilità dei coniugi, ammettendo una eventuale convivenza tra figli dello stesso letto e figli adulterini o incestuosi.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e mette ai voti la proposta dell'onorevole Togliatti così formulata:

« Nessuna norma di legge potrà far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge ».

*(La proposta è respinta con 7 voti contrari e 5 favorevoli).*

Mette ai voti la proposta dell'onorevole Mastrojanni così formulata:

« I diritti di natura patrimoniale per i figli naturali non possono essere difforni da quelli dei figli legittimi ».

*(È respinta con 11 voti contrari e 1 favorevole).*

Pone infine ai voti la proposta ultima dell'onorevole Corsanego:

« La legge detta le norme per la efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio ».

MORO dichiara di approvare la formula proposta dall'onorevole Corsanego, non perché l'idea sostenuta dall'onorevole Togliatti sia da respingere completamente, ma perché ritiene che si debba dare ai figli illegittimi una protezione adeguata di ordine spirituale ed economico, senza infrangere l'ordinamento familiare, che è essenziale perché la famiglia possa assolvere la sua funzione sociale.

LUCIFERO dichiara di astenersi dalla votazione. Non voterà contro, unicamente perché preferisce che nella Costituzione vi sia questa formula, piuttosto che non ve ne sia nessuna, riservandosi però di risollevarla la questione in sede più ampia.

MASTROJANNI dichiara che voterà in favore della formula dell'onorevole Corsanego.

TOGLIATTI dichiara che si asterrà dal voto, riproponendosi di risollevarla la que-

stione in sede di Commissione plenaria, anche in considerazione del fatto che mancano tre Commissari il cui voto egli ha motivo di ritenere sarebbe stato favorevole alla sua tesi.

MANCINI dichiara di astenersi dalla votazione, riservandosi anch'egli di risollevarla la questione in altra sede.

*(La proposta Corsanego è approvata con 7 voti favorevoli e 5 astenuti).*

PRESIDENTE fa presente che dovrebbe riprendersi la discussione dell'articolo sul matrimonio che era rimasto in sospenso in relazione alla opportunità di fare, o meno, una affermazione della sua indissolubilità. Ricorda che l'onorevole La Pira aveva proposto di aggiungere all'articolo un comma così formulato:

« La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ».

Poiché l'onorevole La Pira nel giustificare la sua assenza, lo ha pregato di far sua, davanti alla Sottocommissione, tale proposta, la sottopone all'esame della Sottocommissione stessa.

CEVOLOTTO propone che la questione della indissolubilità del matrimonio venga rinviata ad altra seduta, anche in considerazione del fatto che sono assenti molti dei componenti della Commissione e che trattandosi di una delle questioni più importanti sarebbe necessario vi fosse il maggior numero possibile di presenti. Rileva poi, in particolare, che manca ancora un rappresentante del partito socialista, in sostituzione dell'onorevole Lombardi.

TOGLIATTI si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Cevolotto e chiede che la discussione sia rinviata, anche per dar modo ai relatori di incontrarsi per cercare di addvenire ad una formula che raccolga i consensi della maggioranza della Sottocommissione.

PRESIDENTE rinvia la discussione alla seduta di mercoledì 13, alle ore 17.

**La seduta termina alle 19.45.**

*Erano presenti:* Caristia, Cevolotto, Corsanego, Grassi, Iotti Leonilde, Lucifero, Mancini, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.

*Assenti giustificati:* Basso, De Vita, Dossetti, La Pira e Marchesi.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### ADUNANZA PLENARIA

12.

## RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI

### INDICE

|  | Pag. |
|--|------|
| <b>Sulla famiglia (Discussione)</b> . . . . .  | 101  |
| PRESIDENTE - MORO - IOTTI LEONILDE<br>- MERLIN LINA - CEVOLOTTO - TER-<br>RACINI - DOSSETTI - MANCINI - TA-<br>VIANI - TOGLIATTI - ROSSI PAOLO -<br>LUSSU - MARINARO - CANEVARI - LU-<br>CIFERO - BASSO - MASTROJANNI -<br>FEDERICI MARIA - CONTI. |      |

La seduta comincia alle 11.30.

#### Discussione sulla famiglia.

PRESIDENTE avverte che la materia da esaminare è quella relativa alla famiglia, sulla quale si è manifestato in seno al Comitato di redazione un dissenso sostanziale, che già, peraltro, si era determinato in seno alla prima Sottocommissione.

Gli articoli che disciplinano la famiglia nel testo predisposto dal Comitato di redazione sono tre: uno riguarda più propriamente la famiglia stessa; il secondo riguarda il matrimonio, il terzo la prole.

Il primo dice:

« La famiglia è una società naturale, e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempi-

mento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione.

La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose ».

Per quanto riguarda il primo comma di quest'articolo è stata proposta da alcuni la formula:

« Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia e tutela l'adempimento della sua missione ».

Altri invece hanno proposto:

« Lo Stato riconosce il diritto della famiglia e tutela l'adempimento della sua missione ».

Il secondo articolo dice:

« Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. »

La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ».

Il dissenso si è manifestato sull'indissolubilità del matrimonio. È da avvertire che anche da coloro i quali sono stati contrari alla formula approvata, in seno alla prima Sottocommissione, la questione non è stata presentata, secondo loro esplicito

dichiarazioni, come desiderio di introdurre il divorzio nella legge italiana, ma soltanto nel senso che, a loro avviso, la indissolubilità del matrimonio non è argomento di natura costituzionale.

La questione, in sostanza, non è, oggi di pronunciarsi pro o contro il divorzio; ma di stabilire che, se si volesse togliere l'indissolubilità del matrimonio, oggi vigente nel nostro diritto, non basterebbe una legge normale; ma, attesa l'importanza che il problema ha nella coscienza popolare, e le conseguenze che ne verrebbero nei rapporti con la Chiesa, sarebbe necessaria una revisione o legge di valore costituzionale; il che, si noti, è richiesto per altre norme, come quella sull'ordinamento giudiziario.

In seno al Comitato di redazione alcuni hanno proposto la seguente formula:

« La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia.

Segue l'articolo terzo:

« È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una loro provata incapacità morale o economica la Repubblica cura siano adempiuti tali compiti.

La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio.

La Repubblica provvede ad un'adeguata protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organismi necessari a tale scopo.

In seno al Comitato di redazione è stato da alcuni proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

« Nessuna norma di legge può far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare che non sia conforme alla legge ».

Pone ora in discussione il primo articolo, per il quale, come ha già detto, esiste dissenso soltanto per l'espressione: « La famiglia è una società naturale ».

MORO ricorda che la formula: La « famiglia è una società naturale » fu adottata dalla prima Sottocommissione quasi all'unanimità. Precisa che essa fu proposta dall'onorevole Togliatti, il quale, dopo discussione, concordò su questo punto che nella Costituzione si dovesse dichiarare il carattere naturale della famiglia in quanto società. E poiché da taluni si obietta che si verrebbe a inserire nella Carta costituzionale una definizione, precisa che, sostanzialmente,

non è affatto una definizione, anche se ne ha la forma esterna, in quanto si tratta in questo caso di definire la sfera di competenza dello Stato nei confronti di una delle formazioni sociali alle quali la persona umana dà liberamente vita.

A questo proposito ricorda che nel Comitato di redazione, nei riguardi della magistratura, si è adottata la formula: « La funzione giudiziaria è espressione della sovranità della Repubblica », volendosi con ciò inserire il potere giudiziario nella struttura dello Stato.

Qualche cosa di analogo avviene qui; ma per chiarire meglio la portata di questo articolo, bisogna rifarsi ad altri articoli approvati dalla prima Sottocommissione nei quali è stato sancito, come garanzia di una democraticità effettiva dello Stato, che questo ha appunto limiti costituiti dalla persona umana e dalle formazioni sociali alle quali la persona umana dà vita. Si tratta di una gradualità per cui si ascende man mano dalla persona umana fino allo Stato, passando attraverso quelle formazioni sociali intermedie che sono una realtà naturale ed etica di cui lo Stato deve tener conto. Quindi l'articolo in esame è perfettamente coerente alle premesse.

La famiglia è una società naturale. Che significa questa espressione? Escluso che qui « naturale » abbia un significato zoologico o animalesco, o accenni ad un legame puramente di fatto, non si vuol dire con questa formula che la famiglia sia una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico. Non è un fatto, la famiglia, ma è appunto un ordinamento giuridico e quindi qui « naturale » sta per « razionale ».

D'altra parte, non si vuole escludere che la famiglia abbia un suo processo di formazione storica, nè si vuole negare che vi sia un sempre più perfetto adeguamento della famiglia a questa razionalità nel corso della storia; ma quando si dice: « società naturale » in questo momento storico si allude a quell'ordinamento che, perfezionato attraverso il processo della storia, costituisce la linea ideale della vita familiare.

Quando si afferma che la famiglia è una « società naturale », si intende qualche cosa di più dei diritti della famiglia. Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare. Vi è naturalmente un

potere legiferante dello Stato che opera anche in materia familiare; ma questo potere ha un limite precisamente in questa natura sociale e naturale della famiglia.

Si dice poi nella formula: « e come tale lo Stato ne riconosce i diritti »: vi è quindi una sequenza logica e si completa il pensiero che per noi è caro e sul quale si è avuto anche l'accordo dell'onorevole Togliatti e di altri colleghi di parte comunista.

È detto poi che lo Stato « tutela la famiglia allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione ». Il punto di partenza di questa seconda parte dell'articolo è nella proposta della onorevole Iotti, la quale desiderava che si mettesse in luce che la tutela che lo Stato dà alla famiglia è indirizzata a permettere alla famiglia di inserirsi nell'ambito dello Stato, di dare il suo contributo al raggiungimento delle finalità sociali che lo Stato, come suprema garanzia della vita sociale, persegue. La formula fu, con l'accettazione della onorevole Iotti, completata da parte nostra, facendo riferimento ad una tutela che lo Stato dà alla famiglia per se stessa considerata nell'adempimento della sua missione ed al contributo che la famiglia dà non solo alla prosperità materiale, ma anche alla saldezza morale della Nazione.

Questi emendamenti furono accolti dai colleghi comunisti.

Tutto ciò non vuol dire che la famiglia resti a sé, estranea alla vita dello Stato.

Noi ammettiamo che vi sia un coordinamento fra i vari ordinamenti giuridici e lo Stato; ma questo coordinamento deve essere fatto su questa base di rispetto, che permetta a ciascuno degli ordinamenti di assolvere la sua missione.

A questa esigenza di chiarezza e concretezza appunto corrisponde la seconda parte dell'articolo, nella quale è detto che lo Stato tutela la famiglia allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione, mentre, in quanto la famiglia ha finalità proprie, le quali sfociano nelle finalità più ampie che lo Stato persegue, questa tutela serve a salvaguardare la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

IOTTI LEONILDE rileva che non era molto favorevole alla formula, che appare dottrinarica, specie nella sua prima parte; comunque non ne fa una questione di principio.

MERLIN LINA ricorda che in seno alla terza Sottocommissione si è sempre opposta a che si inserissero nella Carta costituzionale

definizioni destinate a cristallizzare determinate situazioni.

In materia di famiglia avrebbe preferito che non si fosse detto nulla, in quanto non è di carattere costituzionale. Se mai, lo Stato potrebbe limitarsi a garantire le persone che debbono costituire la famiglia e le condizioni materiali sulle quali essa deve basarsi.

CEVOLOTTO rileva che nella prima Sottocommissione l'onorevole Basso si è principalmente opposto a questa formula. Siccome ha aderito pienamente alle sue idee, nella sua momentanea assenza, dirà le ragioni di questa opposizione. Non è che si sia mai pensato che con questa formula si voglia confondere la società naturale con una società animale; la famiglia nel regno animale non esiste, o per lo meno ha un periodo molto limitato. Si è opposto per due ragioni: prima di tutto perché dire che la famiglia è una società naturale è dare una definizione che, in fondo, è l'unica esistente in tutta la Costituzione, e costituirebbe una stonatura; in secondo luogo perché la famiglia, a suo parere, non è una società naturale, ma una società costituita in base alla legge dello Stato, che ha un suo contenuto etico.

Dichiara però di accettare la formula proposta da alcuni componenti del Comitato di redazione: « Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia », in quanto più aderente a tutto lo stile della Costituzione e più confacente agli altri articoli proposti.

TERRACINI, pensa che l'affermazione contenuta nell'articolo in esame sia contraddetta dall'articolo, nel quale si parla della legge che interviene per regolare il sistema organico interno della famiglia. È evidente che questo articolo nega che la famiglia sia una società naturale. La famiglia sorge in quanto certe norme date dalla legge sono osservate; qualora ciò manchi, la semplice convivenza non costituisce la famiglia. Nella famiglia, tuttavia, si vengono a fissare alcuni elementi che precedono la stessa legge, e sono quei diritti naturali considerati nell'emendamento. Ritiene, pertanto, che si coordini meglio agli altri articoli dedicati alla famiglia la formula: « Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia ».

DOSSETTI, dopo le affermazioni di una notevole gravità fatte in questa discussione, ritiene necessarie alcune precisazioni.

L'onorevole Merlin Lina ha osservato che riteneva più opportuno che della famiglia non si dovesse assolutamente parlare nella Costituzione. Ritiene invece che della famiglia non solo si possa, ma si debba parlare, per-



ché non si può pensare di dar vita ad uno Stato nuovo, il quale veramente risponda alle esigenze del popolo, se non si comincia a disciplinare uno dei punti basilari della vita sociale e della vita politica del popolo, cioè la famiglia.

Quanto poi alla possibilità che questa determinazione di principi relativa alla famiglia porti ad una cristallizzazione, non la vede in misura diversa di quella che è genericamente la funzione della Costituzione. In quanto si crea una Costituzione garantita da determinate condizioni per la sua eventuale modificazione, si vogliono appunto definire dei punti fissi, che non siano irrigidimenti della nostra vita sociale, ma che siano fondamento sicuro per ulteriori sviluppi costruttivi.

Che poi si tema una cristallizzazione per il fatto che l'articolo del quale si discute dà la sensazione che si tratti di una definizione, osserva che l'onorevole Moro ha già precisato che in realtà non si tratta di definizione e che analogamente per la magistratura il Comitato di redazione ha adottato la formula: « La funzione giudiziaria è espressione della sovranità della Repubblica », formula che non è una definizione, ma una norma giuridica che determina conseguenze ben precise e molto chiare.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Cevolotto, il quale ha avuto il merito di far sentire con schiettezza che si tratta di una questione di sostanza, osserva che la materia — ed è questa opinione non soltanto sua, ma anche di molti colleghi — riguarda un problema fondamentale della nuova Costituzione.

Pensa che non si possa edificare un nuovo Stato accontentandosi di stabilire certe particolarità del potere legislativo, del potere esecutivo, del potere giudiziario: bisogna scendere alle radici dello Stato e definire i diritti fondamentali della persona, non solo nei riguardi del singolo, ma anche della comunità sociale.

Riferendosi, infine, alle osservazioni dell'onorevole Terracini, pensa che la famiglia, considerata come società naturale, non può disconoscere il potere legiferante dello Stato per tutto quello che attiene ai diritti fondamentali che alla famiglia stessa competono. La legge positiva, disciplinando la realtà familiare, deve salvaguardare in parte la società naturale, ma, per il resto, completarla con la dottrina positiva, secondo una determinata situazione storica.

MANCINI pone in rilievo il contenuto etico ed affettivo della famiglia, nella quale

tutti gli elementi voluti dalla legge e dai riti confluiscono, anche senza un'espressa articolazione. Sotto questo aspetto pensa che la famiglia non possa essere definita una società, parola che dà l'idea del contratto, del mercato, delle tavole nuziali che regolano soltanto interessi. Nella famiglia non si tratta soltanto di interessi, ma di due cuori, di due affettività che si muovono attraverso l'etica ad obiettivarsi nei fini.

La famiglia non è poi una società naturale. Se mai si potrebbe parlare di società storica.

TAVIANI invita l'onorevole Mancini a valutare secondo la più recente dottrina il fondamento della famiglia come società naturale.

PRESIDENTE avverte che l'onorevole Conti ha proposto il seguente emendamento, che dovrà avere la precedenza nella votazione:

« La Repubblica tutela la famiglia e ne riconosce i diritti allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale.

TOGLIATTI dichiara che non ha nessun ostacolo, né di carattere dottrinale, né di carattere politico, a riconoscere che la famiglia è una società naturale. Le forme sono storicamente determinate; ma nella sua coscienza accetta che sia una società naturale, e che esista il riconoscimento giuridico dello Stato. Voterà pertanto la formula della Sottocommissione.

MORO voterà contro l'emendamento Conti, in quanto abbandona la disciplina della famiglia allo Stato.

ROSSI PAOLO dichiara di votare a favore della formula dell'onorevole Conti.

LUSSU voterà a favore della formula della onorevole Conti.

MARINARO aderisce all'emendamento Conti.

CANEVARI dichiara che voterà a favore della formula Conti.

MANCINI dichiara che voterà a favore. (Segue la votazione nominale).

Rispondono sì: Amadei, Basso, Bordon, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Colitto, Conti, Fabbri, Grieco, Lami Starnuti, Lussu, Mancini, Marchesi, Marinaro, Merlin Lina, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini.

ADUNANZA PLENARIA — 15 GENNAIO 1947

*Rispondono no:* Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Iotti Leonilde, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

*Si astengono:* Laconi, Mastrojanni, Ruini.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 53 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 21 |
| Voti contrari . . . . .      | 29 |
| Astenuti . . . . .           | 3  |

(*La Commissione non approva*).

Pone ai voti l'emendamento proposto da alcuni componenti del Comitato di redazione:

« Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia e tutela l'adempimento della sua missione ».

Su di esso è stata chiesta la votazione nominale.

ROSSI PAOLO, per le medesime ragioni per le quali ha votato a favore dell'emendamento Conti, dichiara di votare a favore di quest'altro emendamento che si discosta dal testo della prima Sottocommissione.

(*Segue la votazione nominale*).

*Rispondono sì:* Amadei, Basso, Bordon, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Colitto, Fabbri, Farini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Marinaro, Merlin Lina, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini.

*Rispondono no:* Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Iotti Leonilde, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

*Si astiene:* Conti.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 52 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 23 |
| Voti contrari . . . . .      | 28 |
| Astenuti . . . . .           | 1  |

(*La Commissione non approva*).

Avverte che si deve ora porre ai voti il testo proposto dalla prima Sottocommissione:

« La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione ».

In via conciliativa, è stato proposto di modificare la prima parte nel modo seguente: « Lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società naturale, ecc. ».

LUSSU non concorda.

TOGLIATTI preferisce la formula proposta dalla prima Sottocommissione.

LUCIFERO si associa all'onorevole Togliatti.

BASSO dichiara che si asterrà insieme con i suoi amici.

MASTROJANNI dichiara di votare favorevolmente alla formula proposta dalla prima Sottocommissione, intendendo però che con la dizione « La famiglia è una società naturale » non si voglia riconoscere il concubinato.

PRESIDENTE pone ai voti il testo proposto dalla prima Sottocommissione, avvertendo che è stata chiesta la votazione nominale.

(*Segue la votazione nominale*).

*Rispondono sì:* Ambrosini, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Di Vittorio, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Iotti Leonilde, Laconi, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

*Rispondono no:* Calamandrei, Cevolotto, Grieco, Lussu.

*Si astengono:* Amadei, Basso, Canevari, Colitto, Conti, Lami Starnuti, Mancini, Marinaro, Merlin Lina, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 54 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 35 |
| Voti contrari . . . . .      | 4  |
| Astenuti . . . . .           | 15 |

(*La Commissione approva*).

Avverte che è da porre ai voti il secondo comma dell'articolo, così formulato:

« La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a soste-

nerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose ».

FEDERICI MARIA ricorda che la terza Sottocommissione aveva approvato un articolo del seguente tenore: « La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa ed al suo sviluppo ».

A questo primo comma seguivano altri due, riguardanti l'educazione, che magari possono trovar posto in altra sede. Ma con sua sorpresa nota che tale articolo non è stato riprodotto dal Comitato di redazione. Né si vede traccia del lavoro accuratissimo svolto dalla terza Sottocommissione riguardo alle garanzie di carattere sociale da dare alla famiglia, sulla base delle relazioni della relatrice onorevole Merlin Lina e delle correlatrici Noce Teresa e Federici Maria.

La formula approvata era, in fondo, la sintesi di molti concetti analitici, che si richiamavano specialmente alle necessità della famiglia che viene a costituirsi; agli assegni familiari del disoccupato, proporzionati al numero dei componenti e tali da potere costituire veramente una base di tranquillità familiare; al salario familiare; alla possibilità di superare i concetti parziali in tema di previdenza e di assicurazione ed alla proposta di realizzare un reddito familiare contro il rischio sociale. Si trattava di una garanzia economica data alla famiglia. La politica edilizia sviluppata in questo senso rientrava nelle relazioni, come pure l'assistenza alle madri di famiglia gestanti, gli sgravi fiscali a favore dei capi di famiglia aventi il minimo reddito e delle famiglie con maggior numero di componenti.

Per quanto la onorevole Noce volesse scendere a precisazioni, si credette opportuno rinviarle alla legislazione normale.

Alla formula ampia e comprensiva proposta, è stata sostituita la seguente: « La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose ».

Dichiara di essere contraria a questa formulazione, troppo generica, che considera due soli casi (il cittadino bisognoso che vuole formarsi la famiglia e le famiglie numerose), mentre si era pensato anche ai cittadini aventi il salario minimo o che vengano a trovarsi in un determinato momento nel bisogno o nel pericolo del bisogno.

Quindi trova parziale la formulazione in esame e tale da non garantire veramente ai

capi-famiglia una qualsiasi tranquillità dal punto di vista economico.

Propone, concludendo, di sostituire la formula con l'altra approvata dalla terza Sottocommissione.

PRESIDENTE osserva che il Comitato di redazione ritenne di sostituire alla formula proposta dalla terza Sottocommissione, sintetica ma anche generica, una formula più concreta. Trova legittimo il punto di vista della onorevole Federici, ma la modifica fu fatta a ragion veduta e di comune accordo, perché, ripete, si credette di dare con questa maggiore concretezza. Nell'espressione « con particolare riguardo alle famiglie numerose » si è appunto tenuto presente la necessità degli assegni familiari.

ROSSI PAOLO pensa che la formula approvata dal Comitato di redazione, più che ad una Costituzione, sia adatta al regolamento di una congregazione di carità. Non ritiene opportuno introdurre una disposizione di questo genere nella Carta costituzionale, anche perché riecheggia un po' la propaganda demografica. Propone quindi la soppressione del secondo comma dell'articolo 15.

LUCIFERO si associa alla proposta dell'onorevole Rossi per gli stessi motivi da lui esposti. Ritiene sufficiente che la Costituzione tuteli la famiglia. Appartiene alla legislazione ordinaria l'applicazione di questo principio.

IOTTI LEONILDE si associa alle dichiarazioni fatte dalla onorevole Federici e dichiara di essere contraria alla soppressione del secondo comma. Vorrebbe, se possibile, una forma di contaminazione fra le due formule proposte, con un richiamo alle famiglie numerose e bisognose. Contrariamente a quanto ha detto l'onorevole Rossi, pensa che non vi sia in questo richiamo un riferimento demografico.

CONTI si associa ai rilievi dell'onorevole Rossi. Non gli sembra, infatti, opportuno riecheggiare nella Costituzione una politica demografica. Si richiama alle premesse dottrinarie dei repubblicani, i quali sono per la misurata figliolanza e non accettano il concetto del *crescite et multiplicamini*. Non è poi d'accordo con la onorevole Iotti, perché ritiene che, nella Costituzione, non si debba far menzione della miseria avvenire: noi speriamo che la miseria non ci sarà più; che i bisognosi non ci saranno più.

FEDERICI MARIA si associa alla proposta della onorevole Iotti di una *contamina-*

no delle formule proposte dal Comitato di redazione e dalla terza Sottocommissione.

TAVIANI è contrario alla proposta dell'onorevole Rossi e dichiara di essere d'accordo con la proposta presentata dalla onorevole Iotti. Ritieni anzi che, in una breve sospensione della seduta, si possa addivenire alla *contaminatio* fra i due articoli.

PRESIDENTE osserva che ciò si potrà fare in sede di Comitato di redazione.

Pone ai voti la proposta dell'onorevole Rossi relativa alla soppressione del secondo comma.

*(La Commissione non approva).*

Pone ai voti la proposta della onorevole Iotti Leonilde, alla quale si è associata la onorevole Federici Maria, di deferire al Comitato di redazione la formulazione del secondo comma, tenendo conto dell'articolo approvato dalla terza Sottocommissione.

*(La Commissione approva).*

Pone in discussione l'articolo che concerne l'indissolubilità del matrimonio:

« Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

« La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ».

Alcuni componenti del Comitato di redazione hanno proposto che al secondo comma si dica: « allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia ».

LUSSÙ chiede la soppressione del secondo comma, poiché ritiene che il problema dell'indissolubilità del matrimonio non sia attuale e che potrà discutersi nel futuro Parlamento. L'agitario oggi non può servire ad altro che a dividere la Commissione. Non nasconde, poi, l'impressione che esso serva di base per contrasti alle future elezioni.

MORO osserva che lo scopo dell'articolo è duplice: da un lato si vuole consacrare nella nuova Costituzione il principio, ormai maturo nella coscienza sociale italiana, della parità morale e giuridica dei coniugi; dall'altro si vuol garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

L'onorevole Lussu ha affermato che il problema non è attuale e che pertanto nella Costituzione non se ne dovrebbe parlare. D'altronde, anche in sede di discussioni precedenti, si è detto che, da parte del partito socialista e del partito comunista, non si sarebbe sollevato nella Costituzione il pro-

blema del divorzio. È evidente che queste osservazioni coincidono nel voler significare che il problema dell'indissolubilità del matrimonio non è presente alla coscienza sociale italiana. Ora, l'indissolubilità del matrimonio non è solo un portato della dottrina cristiana, cui il suo partito aderisce, ma rappresenta anche una tradizione che è, in pari tempo, un fondamento essenziale della famiglia e della stabilità sociale che su questa è fondata. E allora, se nella Costituzione si deve dichiarare ciò che è vivo nella coscienza italiana, non ci si può sottrarre all'esigenza di regolare questo punto.

Precisa, peraltro, che questo non è il portato di una concezione religiosa; è vero, sì, che religiosamente i democratici cristiani tengono ferma questa concezione, ma, da un punto di vista puramente naturale, anche ritengono che la saldezza e la stabilità del vincolo matrimoniale siano la condizione essenziale per garantire la famiglia e, attraverso di essa, la società. Lo ritengono da un punto di vista naturale, perché per essi il matrimonio è caratterizzato dalla definitività di un impegno che investe molteplici interessi e incide non solo su coloro che hanno ricevuto il vincolo, ma anche su coloro che da questo vincolo hanno ricevuto la vita.

Quindi, il carattere serio ed impegnativo del vincolo matrimoniale deve essere garantito dalla Costituzione.

La seconda espressione sull'unità della famiglia serve per completare la dichiarazione sulla parità giuridica e morale dei coniugi, in quanto, pur essendo i democratici cristiani favorevoli all'emancipazione della donna, che costituisce una meta del progresso sociale, ritengono tuttavia che un certo indirizzo unitario della famiglia debba essere garantito attraverso la disciplina legale. Pertanto le due espressioni sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e sulla finalità di indirizzo unitario della famiglia si combinano insieme. Garantire la parità dei coniugi è garantire al tempo stesso l'unità di indirizzo della vita familiare. Così, le due parti dell'articolo sono coordinate fra di loro e non sembra indispensabile che nella Costituzione tutti e tre questi principi siano indicati e consacrati.

CEVOLOTTO ritiene superfluo fare una questione sulla dissolubilità o indissolubilità del matrimonio. Tutti hanno delle idee precise e parlare per convincersi reciprocamente sarebbe una cosa assolutamente assurda.

Si limita a dire che se è stato contrario alla formula adottata dalla prima Sottocom-

missione non è soltanto perché dissente sulla questione della indissolubilità, ma perché ritiene che non sia questa la sede opportuna per una affermazione di tal genere.

Mentre è d'accordo con l'onorevole Lussu che la questione non è posta — e lo hanno dichiarato del resto in seno alla prima Sottocommissione i rappresentanti del partito comunista e quelli del partito socialista, che cioè non intendevano in nessun modo di porre la questione del divorzio — a suo parere la questione fondamentale è che si tratta di materia di Codice civile, non di Costituzione.

Pensa che, se non altro, per questa ragione, si possa essere tutti d'accordo, senza pregiudizio di quel che avverrà in seguito in materia legislativa, quando si discuterà di una eventuale riforma totale o parziale del Codice civile, nel senso che non sia il caso di inserire questa formula nella Costituzione. Si eviterebbero così delle divisioni su questioni sostanziali, nella Commissione e nella Assemblea Costituente. Non è, peraltro, alieno, pur dichiarando che preferirebbe che non se ne parlasse affatto e che fosse soppresso il capoverso, dall'adottare la formula conciliativa che è stata proposta in seno al Comitato di redazione, cioè sostituire alla formula sull'« indissolubilità del matrimonio » l'altra formula: « allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia ». Questa è una formula intermedia che in fondo potrebbe, in un certo senso, appagare tutti.

DOSETTI osserva che le argomentazioni svolte dall'onorevole Cevolotto sono la conferma della tesi che un rinvio o una eliminazione di questo principio fondamentale dalla Costituzione assume appunto quel significato di merito che invece formalmente si vorrebbe escludere, tanto è vero che l'onorevole Cevolotto ha riconosciuto che questa soluzione è senza pregiudizio di quello che avverrà in seguito in sede di legislazione ordinaria.

Ora, se si ritiene che fondamento del nuovo Stato debba essere la stabilità del matrimonio, è necessario che debba essere detto nella Costituzione; perché non dirlo e voler sostenere che il principio riguarda piuttosto il Codice civile, significa togliere quella garanzia costituzionale che è fondamentale per il riconoscimento del principio stesso. In altre parole, sotto la questione di forma sorge necessariamente la questione di sostanza.

Perciò, riteniamo che qualunque proposta diretta ad escludere il riconoscimento costituzionale dal principio stesso, voglia appunto

essere il presupposto per vulnerare tale principio.

TERRACINI rileva che la Commissione è d'accordo sul primo comma: « Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ». La divergenza è relativa al secondo comma. Ora, a questo proposito, richiama l'attenzione sul movimento, non travolgente, di organizzazioni divorzistiche, che non hanno nessun precedente nel nostro Paese e che da diversi mesi cercano di affermarsi. Crede che gli amici democratici-cristiani vadano per l'appunto, stimolando l'accendersi di un fuoco, il che non è desiderabile né da loro, né da noi.

Ora, se si riconosce che il fondamento dello Stato è la stabilità della famiglia, occorre garantire questa stabilità. A questo tende l'emendamento proposto in seno al Comitato di redazione.

Pensa pertanto, conformemente alla tesi sostenuta in sede di prima Sottocommissione, che non si debba porre la questione della indissolubilità del matrimonio, la quale si allargherebbe al di fuori dell'Assemblea Costituente e determinerebbe un problema di più da risolvere.

Dichiara che voterà l'emendamento: « allo scopo di garantire la stabilità e la unità della famiglia ».

PRESIDENTE. Poiché dalla discussione si rileva che la Commissione è concorde nell'approvare il primo comma dell'articolo: « Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi », lo pone ai voti.

(È approvato).

È stato proposto di sopprimere il secondo comma: « La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ». Pone ai voti la proposta, avvertendo che è stata chiesta la votazione nominale.

(Segue la votazione nominale).

*Rispondono Sì:* Amadei, Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laccini, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Marconi, Marchesi, Merlin Lina, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi, Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti.

*Rispondono No:* Ambrosini, Bozzi, Buloni, Cappi, Colitto, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortali, Piccioni, Rapelli, Ruini, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 53 |
| Voti favorevoli . . . .    | 25 |
| Voti contrari . . . .      | 28 |

(La Commissione non approva).

Pone ai voti l'emendamento proposto da alcuni in seno al Comitato di redazione:

*Sostituire alle parole:* allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia», *le altre:* «allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia.

È stata chiesta la votazione nominale.

DOSSETTI dichiara di votare contro l'emendamento perché, pur avendo la parola «stabilità» un suo preciso significato giuridico, tuttavia questo significato è di portata generale, e non di portata strettamente tecnica, come invece è la parola «indissolubilità».

(Segue la votazione nominale).

*Rispondono sì:* Amadei, Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Merlin Lina, Nobile, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti.

*Rispondono no:* Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Colitto, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Ruini, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 54 |
| Voti favorevoli . . . .    | 26 |
| Voti contrari . . . .      | 28 |

(La Commissione non approva).

Pone ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo proposto dalla prima Sottocommissione:

«La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

È stata chiesta la votazione nominale.

(Segue la votazione nominale).

*Rispondono Sì:* Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Colitto, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Ruini, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

*Rispondono No:* Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Merlin Lina, Nobile, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 53 |
| Voti favorevoli . . . .    | 28 |
| Voti contrari . . . .      | 25 |

(La Commissione approva. L'articolo è così approvato nel suo complesso).

La seduta termina alle 13.

*Erano presenti:* Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Colitto, Conti, Di Vittorio, Dominedò, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Lina, Merlin Umberto, Moro Aldo, Nobile, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

*Assente giustificato:* Ghidini.

*Erano assenti:* Cannizzo, Caristia, Castiglia, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Giovanni, Einaudi, Finocchiaro Aprile, Giua, Grassi, La Pira, Lombardo, Molè, Mortati, Noce Teresa, Parratore, Porzio, Zuccarini.